MARTEDÌ 1° AGOSTO 2023

154.

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni Riunite (III e XIV)	Pag.	3
Commissioni Riunite (XII e XIII)	»	5
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
Interni (I)	»	7
Affari esteri e comunitari (III)	»	23
Difesa (IV)	»	28
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	31
Finanze (VI)	»	47
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	62
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	64
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	70
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	79
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	92
Affari sociali (XII)	»	96
Agricoltura (XIII)	»	108
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	111
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la		
VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	128

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE		
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA-		
NIERE	Pag.	130
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica .	»	132
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di		
SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE		
LORO PERIFERIE	»	133
INDICE GENERALE	Pag.	134

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

RISOLUZIONI:

7-00123 Onori: Sull'allargamento	dell'Unione europea	ai Balcani Occidentali	(Seguito della	
discussione e rinvio)				3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTE	GRATO DAI RAPPRES	SENTANTI DEI GRUPP	I	4

RISOLUZIONI

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente della XIV Commissione, Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.55.

7-00123 Onori: Sull'allargamento dell'Unione europea ai Balcani Occidentali.

(Seguito della discussione e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 26 luglio scorso.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), presidente, avverte che lo scorso 27 luglio è stata presentata dal collega Rosato la risoluzione n. 7-00130 che, vertendo su identica materia, potrà essere discussa congiuntamente alla risoluzione n. 7-00123 Onori.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), nell'illustrare la risoluzione n. 7-00130, di cui è cofirmataria, sottolinea che, con l'iniziativa del processo di Berlino, l'Unione europea ha rilanciato la centralità della cooperazione intergovernativa sul tema delle infrastrutture e degli investimenti economici in tutta la regione Balcani, arrivando alla costituzione della Comunità dei trasporti dell'Europa sudorientale; gli stessi Balcani sono strategici anche per lo sviluppo delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), ed in particolare del corridoio Orientale/Mediterraneo orientale. A fronte di questa crescente rilevanza della regione balcanica, le attese delle opinioni pubbliche locali sono state frustrate dalla lentezza e dai ritardi del processo decisionale in seno alle Istituzioni europee, a cui dovrebbe essere dato nuovo slancio: a suo avviso, l'accelerazione è tanto più necessaria a seguito della decisione del Consiglio europeo nel giugno 2020, di riconoscere all'Ucraina e alla Moldavia lo status di Paesi candidati.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), presidente, richiama la posizione espressa nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della XIV Commissione per un più attivo coinvolgimento della stessa nell'esame delle questioni poste dalla politica estera europea, nel pieno rispetto degli ambiti di competenza della Commissione Affari esteri. Ribadisce a questo riguardo la rilevanza che l'esame delle risoluzioni in titolo, condotto congiuntamente dalle due Commissioni Affari esteri e Politiche dell'Unione europea, a conferma della

complementarietà delle loro rispettive attribuzioni in materia di monitoraggio del processo di integrazione e di allargamento dell'UE.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 1° agosto 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

5

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

SEDE REFERENTE

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente della XII Commissione Ugo CAP-PELLACCI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.

C. 746 Carloni e C. 1324 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 luglio 2023.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Fa presente che è stata riassegnata alle Commissioni riunite XII e XIII la proposta di legge C. 746 Carloni, recante « Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali », precedentemente assegnata alla sola XIII Commissione, a seguito della richiesta avanzata in tal senso dalle presidenze delle Commissioni riunite alla Presidenza della Camera, avendo tale proposta di legge contenuto analogo a quello del disegno di legge C. 1324. Le presidenze ne hanno pertanto disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Ricorda che nella precedente seduta i relatori hanno illustrato il contenuto del provvedimento, nel testo trasmesso dal Senato.

Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire in discussione.

Stefano VACCARI (PD-IDP) chiede se sia possibile svolgere un breve ciclo di audizioni informali sul provvedimento in esame, al fine di fornire ulteriori spunti di riflessione ai componenti delle due Commissioni.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, prendendo atto della richiesta avanzata dal deputato Vaccari, ricorda che si sono già svolti cicli di audizioni informali sia nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1324, presso le Commissioni riunite 9^a e 10^a del Senato, sia nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 746 Carloni, già avviato presso la XIII Commissione. Fa presente che quanto ricordato non esclude la possibilità che le Commissioni riunite procedano allo svolgimento di nuove audizioni,

magari in numero contenuto, ciò che potrà essere stabilito nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle medesime Commissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 715-B cost. approvata, in seconda deliberazione, dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	7
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	9
ALLEGATO (Parere approvato)	20
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE. Atto n. 53 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4. del Regolamento, e rinvio)	9

SEDE REFERENTE

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.

C. 715-B cost. approvata, in seconda deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio 2023.

14

Nazario PAGANO, presidente, nel ricordare che nella precedente seduta è stato illustrato il provvedimento, rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento, ai fini della seconda deliberazione, i progetti di legge costituzionale sono riesaminati in Commissione senza procedere all'esame di emendamenti. Dopo aver dato conto delle sostituzioni e aver ringraziato il Ministro Abodi per la presenza ai

lavori della Commissione, avverte che nella seduta odierna si procederà alla votazione della proposta di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Urzì e Berruto, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), relatore, dopo aver ringraziato il Ministro per la sua presenza in Commissione, ricorda come il provvedimento abbia già avuto molteplici letture parlamentari e come dunque il contenuto sia già stato ampiamente descritto. Evidenzia che, se quelli odierni sono giorni complessi per il mondo dello sport, l'approvazione della modifica dell'articolo 33 della Costituzione rappresenta una boccata d'aria fresca. Sostiene che l'inserimento dell'attività sportiva in Costituzione non avrà solo valore simbolico, ma rappresenterà un importante cambio di paradigma, perché il neonato diritto allo sport richiederà adeguate politiche pubbliche, che fino ad oggi non sono esistite. Conferma il voto convintamente favorevole del suo gruppo e auspica che sul provvedimento si registri, anche nella seconda deliberazione alla Camera, una convergenza unitaria.

Alessandro URZÌ (FDI), relatore, ringrazia il collega relatore, onorevole Berruto, per l'appello al voto unanime ed esprime orgoglio per la condivisione del provvedimento tra le diverse forze politiche oltre che per la scelta fatta dal Presidente della Commissione di designare due relatori, appartenenti a gruppi diversi, anche per esemplificare la condivisione dei valori sportivi. Sottolinea come la modifica della Costituzione non comporti l'enunciazione di principi solo formali, ma indichi una strada che dovrà essere perseguita per trasformare e mettere in pratica quei principi. Si dice convinto che in quella direzione si muoverà anzitutto il Ministro, che è stato sempre attento all'iter di questo provvedimento. Auspica infine un voto unanime tanto da parte della Commissione quanto da parte dell'Assemblea.

Alfonso COLUCCI (M5S) esprime plauso per iniziativa di riforma dell'articolo 33 della Costituzione. Afferma che l'inserimento del valore dello sport in Costituzione, emendi lo sport da ogni riferimento marziale o razziale, adegui la normativa italiana a quella internazionale e non consenta più di qualificare lo sport - come fin qui fatto dalla giurisprudenza costituzionale - come fonte esclusivamente di diritti soggettivi. L'inserimento della pratica sportiva in Costituzione segna un preciso indirizzo legislativo e amministrativo, imponendo al legislatore e al Governo di perseguire politiche attive dello sport, che il suo Movimento declina come politiche in favore delle fasce più deboli della popolazione, affinché lo sport diventi uno strumento di libertà, di riscatto e di eguaglianza. Annuncia infine il voto convintamente favorevole del suo gruppo.

Il Ministro Andrea ABODI esprime riconoscenza per il percorso svolto dalla Commissione e auspica che la modifica costituzionale possa essere definitivamente approvata nei primi giorni di settembre. Sottolinea la propria responsabilità nel dare concretezza alla modifica costituzionale, trasformando il riconoscimento dell'attività sportiva in un diritto di fatto. Afferma che questo mandato specifico orienterà la sua successiva azione di governo e che il primo terreno di applicazione concreta del diritto dovrà essere la scuola; auspica che tutti si facciano carico, a partire dalla prossima legge di bilancio, di trovare risorse non convenzionali per questa finalità. Rinnova infine il ringraziamento ai componenti della Commissione per l'approvazione in seconda lettura del provvedimento.

Nazario PAGANO, presidente, ringrazia il Ministro per l'attenzione e per il rispetto manifestato nei confronti della Commissione e del Parlamento, sottolineando la profonda stima che, anche per questa ragione, nutre nei suoi confronti.

La Commissione delibera all'unanimità di conferire il mandato ai relatori, onorevole Urzì e onorevole Berruto, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 14.15.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti, rinviato nella seduta del 18 luglio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che la relatrice, onorevole Kelany, nella seduta del 18 luglio 2023 ha illustrato i documenti in esame. Constata che non vi sono richieste di intervento.

Sara KELANY (FDI), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere con condizioni formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE.

Atto n. 53.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che il termine per l'espressione del parere parlamentare scadrà il 27 agosto prossimo.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo al nostro esame reca attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (Atto Governo 53) Nel ricordare che la suddetta direttiva (UE) 2021/1883 deve essere recepita dagli Stati membri entro il 18 novembre 2023, fa presente che lo schema in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge di delegazione europea 2021 (legge 4 agosto 2022, n. 127) che delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento di atti dell'Unione europea. Segnala che per la direttiva in questione, contenuta nell'allegato A della legge di delegazione, non sono dettati principi e criteri direttivi specifici; resta ferma l'applicazione, ove inerenti, dei principi e criteri direttivi generali posti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Rammenta altresì che l'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127, rinvia all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 per definire le procedure per l'esercizio della delega e che sulla base di tali procedure la Commissione Affari costituzionali è tenuta ad esprimersi entro il 27 agosto 2023. Al proposito segnala che il citato termine per l'espressione del parere parlamentare viene a scadere successivamente alla scadenza del termine di delega (18 luglio 2023), e dunque, per effetto dello « scorrimento dei termini » necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare, previsto dal comma 3 del citato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, lo stesso termine di delega è prorogato di tre mesi.

Fa inoltre presente che la direttiva oggetto di attuazione sostituisce la direttiva 2009/50/CE che per la prima volta aveva introdotto una disciplina di favore per i lavoratori stranieri altamente qualificati, aggiornando i requisiti e le procedure finalizzate al rilascio del titolo di soggiorno per tali lavoratori, denominato Carta blu UE. Segnala quindi che la nuova direttiva amplia i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati, stabilendo le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel territorio degli Stati membri, e i diritti dei cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di Paesi terzi e dei loro familiari in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta blu UE. Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame composto da due articoli, fa presente che l'articolo 1 apporta alcune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione (TUIM, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). In particolare il comma 1 dell'articolo 1 modifica in diversi punti l'articolo 27-quater del TUIM, introdotto nell'ordinamento dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, che ha attuato la prima direttiva sui lavoratori stranieri altamente qualificati, ossia la direttiva 2009/50/CE. Segnala in particolare che la lettera a) del comma 1 modifica i requisiti oggettivi di accesso alla Carta blu UE, previsti all'articolo 27-quater, comma 1, del TUIM, per i lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che intendano entrare e soggiornare in Italia per periodi superiori ai tre mesi. In base alla modifica apportata tali lavoratori devono essere alternativamente in possesso: del titolo di istruzione superiore di livello terziario (la specificazione del livello non è presente nella formulazione vigente) rilasciato da autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno biennale (attualmente è prevista la durata almeno triennale) o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno biennale o corrispondente almeno al livello 5 del Quadro Nazionale delle Qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate; di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante; di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25). Le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema, intervenendo sui requisiti soggettivi, ampliano la platea dei soggetti che possono richiedere il rilascio della Carta blu UE.

In particolare, viene modificato il comma 3 dell'articolo 27-quater TUIM che individua alcune categorie di stranieri esclusi dall'ambito di applicazione della Carta blu UE. Per effetto delle novelle apportate dalla disposizione in esame ne possono fare richiesta anche i seguenti soggetti, prima esclusi: i beneficiari di protezione internazionale (rimangono esclusi coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale); i lavoratori stagionali; coloro che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intrasocietari ai sensi dell'articolo 27-quinquies TUIM; i familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Fa presente che le lettere da e) a l) del comma 1 riguardano la procedura di presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro che il datore di lavoro presenta allo sportello unico dell'immigrazione e di rilascio dello stesso, disciplinato dai commi da 4 a 10 dell'articolo 27-quater TUIM. In particolare, le lettere e), f) e g) innovano il comma 5 dell'articolo 27-quater TUIM, concernente gli allegati alla domanda di nulla osta al lavoro. In particolare, si prevede che il datore di lavoro debba indicare unitamente alla domanda la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi (in luogo della durata di un anno come prevede la formu-

lazione vigente) per lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti già indicati (titolo di istruzione o qualifica professionale); i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero (attualmente si prevede che siano allegati solo il titolo di istruzione o la qualifica professionale superiore); l'importo della retribuzione annuale, come ricavata dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale importo deve essere in ogni caso non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT (attualmente l'importo non può essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria). La lettera h) aggiunge due nuovi commi, il comma 5-bis e il comma 5-ter, all'articolo 27quater TUIM che concernono la particolare situazione, non regolamentata attualmente, del cittadino di un Paese terzo, titolare di altro titolo di soggiorno rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, che presenta una nuova domanda di Carta blu UE. In tal caso non è necessario dimostrare i requisiti di natura oggettiva di cui al comma 1 (ad esclusione del titolo per l'esercizio di professione regolamentate), in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso (comma 5-bis). Inoltre, il datore di lavoro non è tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, (comma 5-ter). La lettera i) reca una disposizione di coordinamento formale, mentre la lettera l) modifica il comma 8, che disciplina l'ipotesi di una comunicazione che sostituisce il nulla osta qualora il datore di lavoro sia stato riconosciuto tramite sottoscrizione del protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro. In particolare, la novella prevede che, in tale circostanza, al lavoratore straniero altamente qualificato sia rilasciato dal questore il permesso di sog-

giorno entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. Fermo restando il termine di 30 giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino alla eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo della Carta blu (come previsto in generale per tutti i lavoratori in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 9-bis, TUIM). FA presente che la lettera m) del provvedimento in esame aggiunge i commi 11-bis e 11-ter al citato articolo 27-quater, sulla scorta dei quali è aggiornato il campo delle annotazioni della Carta blu UE al fine di includere sia i beneficiari di protezione internazionale (che come detto sopra sono stati inclusi tra coloro che possono chiedere la Carta blu), sia coloro in possesso delle competenze professionali non elencate nell'allegato I della direttiva 2021/ 1883. La lettera n) aggiunge un'ulteriore ipotesi di mancato rilascio del permesso, revoca o rifiuto del rinnovo, se risulta che lo straniero non sia più in possesso, alternativamente, delle condizioni previste al comma 5, lettere b) e c) (ossia del titolo di istruzione e della retribuzione minima), o di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato. Nel caso di mancanza di risorse sufficienti per mantenere se stesso senza ricorrere all'assistenza sociale, alla lettera o) mediante una novella al comma 12 dell'articolo 27-quater, si specifica che qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo deve tener conto delle specifiche circostanze del caso, rispettando il principio di proporzionalità. La lettera p) riduce a dodici mesi il termine previsto dal comma 13 dell'articolo 27-quater TUIM, concernente l'arco temporale entro il quale il lavoratore altamente qualificato è vincolato a esercitare attività lavorative conformi alle condizioni per le quali è stata rilasciato il titolo di soggiorno, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 13-ter. Parimenti si riduce da due anni a dodici mesi il termine

entro il quale il cambiamento del datore di lavoro è soggetto all'autorizzazione della Direzione territoriale competente. La lettera q), con i nuovi commi 13-bis e 13-ter dell'articolo 27-quater TUIM, introduce due deroghe ai divieti indicati, prevedendo che il titolare di Carta blu UE: è autorizzato, durante il periodo di disoccupazione, a cercare e assumere un impiego in conformità alle condizioni che sottostanno al rilascio della Carta blu UE; può esercitare, in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo. La lettera r) riduce da due anni a 12 mesi il termine, di cui al comma 15, dell'articolo 24-quater TUIM, che limita l'accesso al mercato del lavoro dei titolari di Carta blu UE. La lettera s) aggiunge al comma 16 dell'articolo 27-quater TUIM la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato nei confronti dei familiari di un titolare di Carta blu UE per i quali sia stato richiesto il ricongiungimento, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti, nonché la possibilità del rilascio contestuale del titolo di soggiorno al lavoratore altamente qualificato e ai suoi familiari. Evidenzia quindi che la lettera t), che sostituisce il comma 17 dell'articolo 27-quater TUIM, introduce la possibilità per lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità di fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di 180 giorni. Dopo dodici mesi (anziché diciotto come attualmente previsto) di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, potrà fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare una attività lavorativa specializzata. A questa previsione la disposizione aggiunge che l'interessato può esercitare l'attività lavorativa per un periodo superiore a 90 giorni, previo rilascio del nulla osta. Secondo la disposizione in esame poi, il datore di lavoro, nel presentare la domanda di nulla osta al lavoro, deve indicare, a pena di rigetto della domanda, oltre a quanto

previsto dal comma 5 (proposta di contratto di lavoro o offerta di lavoro vincolante, titolo di istruzione e qualifica professionale, importo retribuzione): gli estremi della Carta blu Ue valida rilasciata dal primo Stato membro; gli estremi del documento di viaggio valido. Fermo restando che la domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro, la disposizione in esame prevede che entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale ovvero dal rilascio del nulla osta ove già presente in territorio nazionale, lo straniero dichiara, allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta, la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. La disposizione provvede anche a specificare che le cause di rifiuto o revoca del rilascio del permesso di soggiorno previste per il lavoratore altamente specializzato (recate dai commi 9, 10 e 12 dell'articolo 27quater) si applicano anche al lavoratore in possesso di Carta blu rilasciato da altro Stato membro. Inoltre, si prevede esplicitamente che anche per i lavoratori altamente specializzati si applicano le speciali sanzioni previste in via generale nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato (articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, TUIM). Si applica anche la disciplina relativa al rilascio del permesso di soggiorno speciale in favore dello straniero che denunci il datore di lavoro per sfruttamento lavorativo (articolo 22, commi 12-quater e 12-quinquies TUIM). Fa presente che la lettera u) introduce tre ulteriori commi all'articolo 27quater TUIM. Con il comma 18-bis si prevede che le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per ottenere la Carta blu UE siano pubblicate sui siti istituzionali del Ministero del lavoro, del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri. In base al nuovo comma 18ter, il Ministero del lavoro ha il compito di comunicare ogni anno alla Commissione

europea e ogniqualvolta vi siano variazioni le seguenti informazioni: il fattore per determinare l'importo della soglia di retribuzione annuale; l'elenco delle professioni alle quali si applica una soglia di retribuzione più bassa; un elenco delle attività professionali consentite; le informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro. Ogni due anni, il Ministero del lavoro effettua una consultazione pubblica con le amministrazioni interessate e con le parti sociali, sulla valutazione dell'elenco delle professioni contenute nell'allegato I, tenuto conto dell'evoluzione del mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige, con cadenza quadriennale, anche avvalendosi dei dati del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri, una relazione avente ad oggetto l'applicazione della direttiva (UE) 2021/1883, recepita dal provvedimento in esame. Nella relazione vengono prioritariamente presi in esame gli aspetti relativi all'importo della soglia di retribuzione annuale. Infine, il nuovo comma 18-quater prevede che il Ministero dell'interno, e precisamente il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è il punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente provvedimento. Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame, che modifica l'articolo 22, comma 11, TUIM, intervenendo su aspetti ulteriori rispetto ai contenuti della direttiva oggetto di recepimento, reca un aggiornamento tecnico - in relazione a norme sopravvenute - nella formulazione della disciplina generale in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro dipendente che si applica a tutti i lavoratori stranieri e non solamente agli altamente specializzati. L'articolo 2 reca in fine la clausola di invarianza finanziaria.

Nazario PAGANO, presidente, nel ricordare che, come preannunciato, il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 27 agosto, propone di prevederne la votazione nella seduta di domani. Si impegna comunque a verificare la disponibilità del Governo ad attendere il mese di set-

tembre per l'espressione del parere da parte della Commissione.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, ritiene che, in assenza di motivi ostativi, la Commissione possa esprimere il proprio parere già nella giornata di domani.

Nazario PAGANO, presidente, in assenza di obiezioni da parte dei gruppi di opposizione, conferma l'intenzione già preannunciata. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.

Atto n. 54.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 18 agosto prossimo.

Elisabetta GARDINI (FDI), relatrice, ricorda che una disciplina dei flussi migratori diretti in Italia è prevista dall'articolo 3 del Testo unico delle norme sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Essa è demandata a due distinti atti: un documento triennale di programmazione, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, che reca i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato e un atto annuale, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che determina le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per

lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo. Ricorda che siffatto impianto normativo ha avuto applicazione saltuaria in relazione al profilo della programmazione triennale, mentre le quote di ingresso sono state determinate annualmente, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Fa presente che una diversa e derogatoria modulazione procedimentale è stata prevista per il triennio 2023-2025 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 20 del 2023, che ha accorpato in un unico atto - triennale - la programmazione triennale e la determinazione annuale delle quote, che il Testo unico demanda rispettivamente a un decreto del Presidente della Repubblica e a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si tratta dell'atto del Governo n. 54, all'esame della Commissione: un unico atto avente forma di d.p.c.m che provvede sia alla determinazione annuale delle quote, distribuite durante il triennio (dunque le quote annuali sono determinate con riferimento a ciascun anno del triennio 2023-2025), sia alla determinazione dei criteri generali (valevoli per il triennio) per la definizione dei flussi di ingresso, tenuto conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro.

Ricorda che, ai fini della predisposizione dello schema di atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti nel registro delle associazioni impegnate nell'integrazione sociale degli immigrati – ai sensi dell'articolo 42 del Testo unico dell'immigrazione -, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'atto è quindi da adottarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il decreto è comunque adottato.

Evidenzia che l'atto del Governo n. 54 è stato trasmesso alle Camere il 19 luglio 2023 e che dunque la Commissione Affari costituzionali, come ricordato dal Presi-

dente, deve esprimere il proprio parere entro il 18 agosto 2023.

Passando alla sintetica descrizione dei contenuti dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – e rinviando per il raffronto tra le quote previste da questo provvedimento e quelle dei precedenti decreti alla documentazione predisposta dal Servizio studi – evidenzia che lo schema si compone di 9 articoli ripartiti in 3 capi.

Fa presente che il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 4, delinea i criteri per la determinazione dei flussi di ingresso. In particolare, l'articolo 1 contiene alcune definizioni, tra le quali quella di « quote », che indica le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato italiano per motivi di lavoro. L'articolo 2 stabilisce i criteri comuni in base ai quali determinare i flussi di ingresso di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato nel triennio 2023-2025 per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sia nell'ambito delle quote sia al di fuori di esse. Si tratta di perseguire la progressiva riduzione del divario tra flussi e fabbisogno del mercato del lavoro, coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento nelle comunità locali (lettera a)); estendere i settori economici rientranti nei flussi di ingresso (lettera b)); potenziare gli strumenti di formazione nei Paesi di origine, per promuovere l'ingresso dei lavoratori stranieri formati (lettera c)); incentivare forme di collaborazione (anche mediante intese e accordi) con i Paesi « di origine e di transito » di flussi migratori, onde «facilitare la migrazione regolare e contrastare quella irregolare » (lettera d)); incentivare gli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale (lettera e)); sostenere gli ingressi di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito (lettera f)). L'articolo 3 prevede criteri aggiuntivi, specifici per gli ingressi nell'ambito delle quote. Si tratta anzitutto della previsione di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che promuovano (secondo intese con l'Italia) campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale inerenti ai traffici migratori irregolari; in tal senso dispone la lettera a) con una previsione che recepisce quanto già dettato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 20 del 2023. Si tratta poi dell'assegnazione dei lavoratori agricoli con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, ai datori di lavoro che non siano risultati assegnatari di tutta o parte della manodopera richiesta; in tal senso dispone la lettera b) e anche questa previsione ripete quanto già dettato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023. Infine, si tratta di determinare una quota specifica per gli addetti ai settori dell'assistenza familiare e sociosanitaria (lettera *c*)). Evidenzia poi che l'articolo 4 prevede criteri aggiuntivi, specifici per gli ingressi al di fuori delle quote « consentiti dalla legge ». La disposizione prevede: di favorire nel triennio 2023-2025 l'incremento degli ingressi al di fuori delle quote (lettera a)); di prevedere ingressi per lavoro subordinato (anche stagionale) per cittadini di Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio (lettera b)), previsione che si salda con quanto previsto dall'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge n. 20 del 2023; di potenziare le attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguentemente aumentare gli ingressi di lavoratori stranieri riconosciuti apolidi rifugiati, che abbiano seguito tali attività (lettera c)); di valorizzare i percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione (lettera *d*)).

Passando a descrivere sinteticamente il Capo II, composto dagli articoli da 5 a 7, afferma che queste previsioni stabiliscono il numero complessivo degli ingressi per singole annualità del triennio 2023-2025 e, in tale ambito, le quote per tipologia di ingresso di lavoratori stranieri, nel rispetto dei criteri definiti al Capo I. In particolare, evidenzia che ai sensi dell'articolo 5, le quote massime di ingresso di lavoratori

stranieri da ammettere per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono, complessivamente, 136.000 per l'anno 2023, 151.000 per il 2024 e 165.000 per il 2025. Il successivo articolo 6 stabilisce, in primo luogo, il numero di ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, ripartito per singola annualità (comma 1), come di seguito sintetizzato: 53.450 unità per l'anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo; 61.950 unità per l'anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo; 71.450 unità per l'anno 2025, di cui 70. 720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo. I settori nei quali possono essere ammessi sul territorio nazionale lavoratori subordinati non stagionali sono i seguenti: autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; settore turisticoalberghiero; meccanica; telecomunicazioni; settore alimentare; cantieristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; settore degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici. Nell'ambito del numero di ingressi complessivi, ripartito per singola annualità, indicati dal comma 1, i successivi commi da 2 a 7 individuano, sia per il lavoro subordinato non stagionale, sia per il lavoro autonomo, riserve di quote per diverse fattispecie di lavoratori stranieri. Segnatamente il comma 2 individua, in attuazione della nuova disciplina della programmazione introdotta con l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 20 del 2023, l'attribuzione in via preferenziale di una quota annuale riservata ai lavoratori cittadini di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l'Italia. Si tratta di un contingente di 2.000 unità per il 2023, 2.500 unità per il 2024 e 3.000 unità per il 2025, suddiviso tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Fa presente che il comma 3, in linea con quanto già previsto nelle precedenti programmazioni annuali, indi-

vidua il numero di ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale riservato a cittadini di Paesi che hanno accordi o intese di cooperazione in materia migratoria, dividendo la quota a seconda che si tratti di Paesi in cui gli accordi sono già vigenti – 25.000 unità per ciascuno degli anni del triennio - o in cui entreranno in vigore nel corso del triennio 2023-2025 (12.000 unità nel 2023, 20.000 unità nel 2024 e 28.000 unità nel 2025). Ricorda che i Paesi con cui sono stati stipulati accordi in materia migratoria risultano: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Il comma 4 prevede tre diverse riserve di ingressi per ciascun anno del triennio, in favore di: a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, fino ad un massimo di 100 unità, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo; b) apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, fino ad un massimo di 200 unità di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo; c) lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria fino ad un massimo di 9.500 unità. I successivi commi 5 e 6 autorizzano, nell'ambito delle quote massime indicate dal comma 1 del medesimo articolo, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo. In particolare, il comma 5 autorizza la conversione di permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: permessi di soggiorno per lavoro stagionale entro il limite di 4.000 unità sia nel 2023, sia nel 2024 e 5.000 unità nel 2025; permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi

terzi da altro Stato UE entro il limite di 100 unità per ciascun anno del triennio. La conversione di permessi di soggiorno per lavoro autonomo è invece consentita dal comma 6 solo riguardo a permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato UE entro il limite di 50 unità per ciascun anno del triennio. Rammenta poi che il comma 7 riserva 500 quote ai lavoratori autonomi stranieri residenti all'estero appartenenti a specifiche categorie, come già garantito nelle programmazioni dei precedenti anni: si tratta di imprenditori, liberi professionisti, titolari di cariche societarie, artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale e cittadini stranieri per la costituzione di imprese start-up innovative. Quanto al successivo articolo 7, sottolinea che esso stabilisce il numero di ingressi da ammettere per lavoro subordinato stagionale, ripartito per singola annualità (comma 1), prevedendo in particolare 82.550 unità per l'anno 2023, 89.050 unità per l'anno 2024 e 93.550 unità per l'anno 2025. Ricorda che le quote per lavoro stagionale sono riservate per l'impiego nei settori agricolo e turistico-alberghiero, come nei precedenti anni. Il comma 2 specifica, nell'ambito del numero di ingressi complessivi indicati, il numero di ingressi di lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, pari a 8.000 unità nel 2023, 12.000 unità nel 2024 e 14.000 nel 2025. Sono poi previsti ingressi di lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne di informazione dei rischi di incolumità derivanti dai traffici migratori irregolari, pari a 2.500 unità nel 2023, 3.000 unità nel 2024 e 14.000 nel 2025 e, infine, ingressi per apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, pari a 50 unità per ogni anno del triennio. Il comma 3 riserva una quota di 2.000 unità ciascun anno del triennio agli ingressi per lavoro stagionale pluriennale, ossia per quei cittadini stranieri appartenenti ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia sopra richiamati e che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Nell'ambito delle quote complessive per lavoro stagionale, lo schema di decreto riserva inoltre, sempre per i lavoratori provenienti dagli Stati che abbiano sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia sopra richiamati. In particolare, per il settore agricolo (articolo 7, comma 4), 40.000 unità nel 2023, 41.000 unità nel 2024 e 42.000 nel 2025 ai lavoratori le cui domande di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane). Per il settore turistico (comma 5), 30.000 unità nel 2023, 31.000 unità nel 2024 e 32.000 nel 2025, i lavoratori le cui domande di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale. In ogni caso le Associazioni datoriali non si limitano all'inoltro delle istanze, ma hanno l'impegno di sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione, fino alla sottoscrizione dei contratti di lavoro, inclusi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla vigente normativa.

Quanto al Capo III dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composto dagli articoli 8 e 9 e relativi alle procedure di ingresso, evidenzia in particolare che l'articolo 8 fissa i termini di presentazione, da parte dei datori di lavoro interessati, delle richieste di nulla osta al lavoro, necessarie per rientrare nelle quote di lavoratori stabilite dal

provvedimento. Analiticamente, per l'anno 2023, dalle ore 9 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella Gazzetta Ufficiale fino all'esaurimento delle quote o comunque entro il 31 dicembre 2023 per i lavoratori subordinati non stagionali provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto con l'Italia accordi di cooperazione in materia migratoria; per gli anni 2024 e 2025 il termine decorrerà dalle ore 9 del 5 febbraio fino all'esaurimento delle quote ovvero fino al 31 dicembre. Un ulteriore termine scatterà, per l'anno 2023, dalle ore 9 del sessantaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella Gazzetta Ufficiale fino all'esaurimento delle quote o comunque entro il 31 dicembre 2023 e riguarderà i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio 2023-2025 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo 6, comma 3, lettera b); lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in diretta di ascendenza residenti in Venezuela ovvero apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato ONU per i rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito o, infine, lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria (articolo 6, comma 4); lavoratori in possesso di permessi di soggiorno per lavoro stagionale o di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato UE ai fini della loro conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato (articolo 6, comma 5); per gli anni 2024 e 2025 il termine decorrerà dallo ore 9 del 7 febbraio fino all'esaurimento delle quote ovvero fino al 31 dicembre. Infine, un ulteriore termine, per l'anno 2023 scatterà dalle ore 9 del settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella Gazzetta Ufficiale fino all'esaurimento delle quote o comunque entro il 31 dicembre 2023 per i lavoratori stagio-

nali di cui all'articolo 7; per gli anni 2024 e 2025 il termine decorrerà dalle ore 9 del 12 febbraio fino all'esaurimento delle quote ovvero fino al 31 dicembre. Rammenta infine che l'articolo 9 prevede invece disposizioni attuative. In particolare, il comma 1 prevede che le quote per il lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, siano ripartite dal Ministero del lavoro tra gli ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome e che, trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dei termini per la presentazione delle domande, se il Ministero del lavoro rileva quote significative non utilizzate, può effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità (comma 2). In base al comma 3, ulteriori disposizioni attuative saranno individuate con una circolare congiunta dei ministeri dell'interno, del lavoro, dell'agricoltura, del turismo, sentito il Ministero degli esteri, che dovrà essere comunicata sui siti web dei ministeri. La stessa circolare dovrà indicare la documentazione necessaria per la dimostrazione da parte del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero di aver previamente esperito la verifica, presso il Centro per l'impiego dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale (comma 4); per indisponibilità si intende alternativamente, l'assenza di riscontro da parte del Centro per l'impiego dell'individuazione di lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale o la non idoneità del lavoratore individuato dal Centro per l'impiego o infine la sua mancata presentazione decorsi venti giorni lavorativi dalla richiesta di personale (comma 5); a tal fine il datore di lavoro presenta un'autocertificazione con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

In conclusione, rammenta alla Commissione che il termine per l'espressione di questo parere al Governo scade il prossimo 18 agosto e auspica dunque che già nei prossimi giorni sia possibile esprimere un parere favorevole.

Nazario PAGANO, presidente, evidenzia che, se forse sullo schema di decreto legislativo A.G. n. 53 sussiste la possibilità che il Governo consenta alla Commissione di esprimersi nel mese settembre, più difficile sarà il medesimo risultato per il decreto flussi in esame.

Alfonso COLUCCI (M5S) sottolinea come il suo gruppo sia intenzionato ad approfondire l'esame di entrambi gli atti del Governo, tanto del n. 53 quanto del n. 54, invitando dunque la Presidenza a prendere contatto con il Governo per verificare se sia possibile attendere entrambi i pareri parlamentari oltre i termini previsti, e comunque alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Nazario PAGANO, *presidente*, ribadisce l'esigenza di distinguere i due atti del Governo in quanto se, per l'A.G. n. 53 sono previsti tempi più lunghi per l'espressione del parere, lo stesso non può dirsi per il c.d. decreto flussi. Garantisce che si attiverà comunque per verificare la disponibilità del Governo ad attendere entrambi i pareri parlamentari oltre i termini previsti, e comunque alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita – (COM(2022)548), la Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1) e il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'UE (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'Agenda strategica (10597/23);

rilevato come l'esame dei documenti in oggetto consenta al Parlamento di partecipare in modo organico, coerente e approfondito ed in stretto raccordo con il Governo alla definizione delle linee d'azione dell'Italia in merito alle politiche dell'Unione europea;

sottolineato che la relazione programmatica reca indicazioni in merito alla linea che il Governo sta seguendo o intende seguire in merito alle politiche in materia di immigrazione, asilo e controllo delle frontiere esterne nonché in merito al contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo;

apprezzato l'impegno del Governo affinché siano affrontate efficacemente le sfide relative alla crisi migratoria, in particolare mediante politiche nazionali in grado di contrastare con successo le reti del traffico illecito di migranti, nonché per il tramite di politiche europee volte ad instaurare rapporti bilaterali sistemici e strutturali con i paesi del Mediterraneo;

sottolineata la necessità che il Parlamento, in stretto raccordo con il Governo, monitori attentamente gli sviluppi relativi all'attuazione delle iniziative dell'Unione europea in materia di immigrazione, con particolare riferimento alla tabella di marcia comune sul Nuovo patto in materia di migrazione e asilo;

valutato positivamente l'impegno del Governo nel contrasto alle forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera, anche attraverso l'adeguamento del quadro legislativo in materia;

sottolineata la rilevanza e la delicatezza delle iniziative dell'Unione europea a tutela dei valori e delle Istituzioni unionali, con particolare riferimento alle proposte per la difesa della democrazia che la Commissione europea sta predisponendo per la protezione della sfera democratica dell'UE dalle influenze straniere occulte;

rilevata l'opportunità che la Camera segua, sistematicamente e con particolare attenzione, le iniziative avanzate nelle sedi di cooperazione interparlamentare in vista della predisposizione di una carta o statuto del parlamentarismo e della democrazia;

condiviso il rilievo che la relazione programmatica attribuisce ad alcuni profili della politica dell'Ue per il rispetto dei diritti fondamentali, con particolare riferimento al Piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025, alla realizzazione dei progetti europei in materia di contrasto del discorso d'odio, e nel settore del contrasto dell'antisemitismo:

valutato favorevolmente l'impegno del Governo nel campo della promozione dell'inclusione dei soggetti vulnerabili, con particolare riguardo al sostegno alla maggiore
autonomia delle persone con disabilità al
fine di dare attuazione ai progetti e agli
obiettivi contenuti nella Strategia europea
e nella Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità nonché all'attuazione della nuova Strategia nazionale per
l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione di Rom e Sinti 2021-2030;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- a) con riferimento alle politiche relative alla gestione dei flussi migratori e all'asilo, si impegni il Governo a proseguire nelle iniziative volte:
- a ridurre gli effetti del principio della responsabilità dello Stato membro di primo ingresso sulle domande di asilo, sostenendo, in coerenza con i principi della equa ripartizione degli oneri e della solidarietà iscritti nei Trattati, l'introduzione di un meccanismo di redistribuzione dei migranti;
- a definire principi e criteri chiari e coerenti per la gestione delle frontiere esterne e per lo sviluppo di una effettiva strategia europea in materia di rimpatri;
- ad un coordinamento strutturato e sistemico con gli altri Stati membri Mediterranei (cd. «MED 5 »), in modo da affrontare il fenomeno migratorio in maniera congiunta e sinergica con gli altri paesi particolarmente esposti;
- a rafforzare la dimensione esterna delle politiche migratorie, rilanciando la collaborazione con i principali Paesi di

origine e soprattutto di transito, in coerenza con quanto affermato, su iniziativa dell'Italia, dai Consigli europei;

a sviluppare ulteriormente le iniziative in atto per il rafforzamento delle capacità di Tunisia, Egitto, Libia e in generale dei paesi di provenienza, di prevenire le partenze irregolari, di controllare in modo più efficace le proprie frontiere e di potenziare le capacità di ricerca e salvataggio nella regione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali;

ad introdurre regole certe a livello europeo per le organizzazioni private sulle operazioni di ricerca e salvataggio, nonché a uno stretto coordinamento fra gli Stati costieri e quelli di bandiera, in applicazione delle Convenzioni internazionali vigenti;

a monitorare con attenzione i rischi connessi all'utilizzo dei flussi migratori quale strumento per azioni ibride di destabilizzazione delle democrazie europee;

al contrasto del lavoro sommerso e al rafforzamento delle competenze dei lavoratori migranti, quali ad esempio la promozione di percorsi di apprendimento e di valorizzazione delle competenze dei cittadini stranieri, con particolare riferimento ai gruppi vulnerabili di migranti e in coerenza con gli obiettivi posti nella comunicazione della Commissione sull'Anno europeo delle competenze 2023 e nella Agenda europea delle competenze;

- a mantenere una attenzione prioritaria all'accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina;
- b) con riguardo al contrasto alla criminalità transfrontaliera, si esprima sostegno per l'azione del Governo volta:
- a rafforzare il quadro legislativo per il contrasto al traffico di migranti, alla tratta di essere umani, all'abuso sessuale sui minori, ai matrimoni forzati, alle mutilazioni genitali femminili, al terrorismo e all'estremismo violento, e al contrabbando di armi;

a migliorare altresì a tale scopo tutti gli strumenti a disposizione delle agenzie EUROPOL e Eurojust ai fini dell'esercizio dei rispettivi ruoli di assistenza e coordinamento delle azioni di prevenzione e contrasto nonché delle indagini condotte dalle autorità competenti degli Stati membri;

a contrastare efficacemente i *net-work* che per via informatica diffondono in maniera subdola messaggi volti ad indurre persone in condizione di estrema debolezza a intraprendere viaggi finalizzati alla immigrazione illegale;

c) con riguardo alle iniziative per la protezione della sfera democratica e dei valori dell'UE:

si ribadisca l'esigenza che le iniziative in materia, con particolare riferimento alle proposte volte alla elaborazione di una carta o statuto del parlamentarismo e della democrazia, tengano conto, per un verso, delle differenze tradizioni costituzionali, del pluralismo delle idee e degli orientamenti politici e culturali in seno all'Unione e siano intese, per altro verso, all'affermazione dei valori fondamentali del modello di vita europea.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

RISOLUZIONI:

7-00125 Boldrini: Su iniziative per isolare il governo di Lukashenko e sostenere l'opposizione democratica bielorussa (Discussione e rinvio)	23
7-00115 Caiata: Sull'adesione della Moldova all'Unione europea (Discussione e rinvio)	24
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Esame e rinvio)	25
ERRATA CORRIGE	27

RISOLUZIONI

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO. – Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 16.

7-00125 Boldrini: Su iniziative per isolare il governo di Lukashenko e sostenere l'opposizione democratica bielorussa.

(Discussione e rinvio).

Laura BOLDRINI (PD-IDP), illustrando la proposta di risoluzione a sua prima firma, si dichiara disponibile ad accogliere le proposte di riformulazione ricevute, in via informale, dal Governo, ritenendole del tutto condivisibili. Sottolinea che l'atto di indirizzo in esame nasce dalla visita in Italia della *leader* dell'opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya che, nel corso dei suoi incontri con il Presidente del

Consiglio Meloni, il Ministro degli esteri Tajani e le Commissioni affari esteri del Senato e della Camera, ha illustrato le condizioni gravi e drammatiche in cui versa il proprio Paese, sottoposto al regime oppressivo di Lukashenko.

Auspica, dunque, che si possa addivenire in tempi rapidi all'approvazione unanime della risoluzione in esame, come segno concreto del sostegno dell'Italia alle forze democratiche della Bielorussia.

Il viceministro Edmondo CIRIELLI, evidenziando il convinto sostegno e l'apprezzamento da parte del Governo all'iniziativa della deputata Boldrini, precisa che le proposte di riformulazione hanno un carattere meramente tecnico.

Giangiacomo CALOVINI (FDI) riservandosi di valutare con attenzione il testo come riformulato, si associa all'auspicio di un'approvazione unanime e in tempi celeri.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, nessun altro chiedendo di interve-

nire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00115 Caiata: Sull'adesione della Moldova all'Unione europea.

(Discussione e rinvio).

Salvatore CAIATA (FDI), illustrando la proposta di risoluzione a sua prima firma, sottolinea l'esigenza di alimentare e sostenere il sincero afflato europeista delle opinioni pubbliche moldava ed ucraina, dando impulso al processo di integrazione dei due Paesi nell'Unione europea, anche al fine di sottrarli alle possibili ingerenze di attori terzi che non condividono lo stesso patrimonio di valori delle democrazie liberali.

Evidenzia, altresì, l'opportunità di coinvolgere maggiormente l'Iniziativa Centroeuropea (InCE), allo scopo di incentivare lo scambio di pratiche di *know-how* tra i Paesi dell'Unione europea e i Paesi candidati, agevolando il raggiungimento degli *standard* richiesti dall'UE.

Il viceministro Edmondo CIRIELLI, condividendo, nella sostanza, gli obiettivi dell'atto di indirizzo, annuncia che il Governo intende proporre alcune riformulazioni di carattere tecnico, finalizzate, tra le altre cose, a ricomprendere la Georgia nel processo di allargamento che coinvolge Ucraina e Moldova: infatti, come ribadito più volte dalle istituzioni dell'UE, la Georgia ha conseguito significativi progressi nel suo percorso di graduale avvicinamento all'Unione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, precisando che, alla luce del contenuto, sarebbe opportuno modificare il titolo della proposta di risoluzione includendo anche l'Ucraina, esprime riserve sulla proposta dell'Esecutivo di menzionare porre la situazione della Georgia allo stesso livello di quella dell'Ucraina e della Moldova: al riguardo, segnala che il partito di Governo « Sogno georgiano » ha espresso posizioni incompatibili con i valori dell'UE, determinando una frattura insanabile con il partito socialista europeo.

Il viceministro Edmondo CIRIELLI, ribadendo che le proposte di riformulazione avanzate dal Governo hanno una natura esclusivamente tecnica, volta a richiamare la posizione del Consiglio europeo sulla Georgia, si dichiara disponibile a valutare le richieste dell'opposizione, con l'obiettivo di addivenire ad un testo condiviso.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, ribadisce che, a suo avviso, la Georgia non può essere posta sullo stesso piano di Ucraina e Moldova.

Il viceministro Edmondo CIRIELLI evidenzia che, in continuità con l'azione dei Governi precedenti, l'attuale Esecutivo ha sempre sostenuto, in sede di Consiglio europeo, una posizione coerente a sostegno delle aspirazioni europee della Georgia, condivise da un'amplissima maggioranza di cittadini georgiani, indipendentemente dalle posizioni del Governo georgiano.

Salvatore CAIATA (FDI), associandosi alle considerazioni del viceministro, sottolinea la necessità di non deludere tali aspettative, con il rischio di generare una frustrazione analoga a quella che da tempo attraversa le opinioni pubbliche dei Balcani occidentali.

Condivide, tuttavia, la proposta di un supplemento di riflessione per migliorare ulteriormente il testo

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO. – Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 16.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

C. 1267 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI (LEGA), relatore, in premessa, segnala che l'Intesa in titolo è stata sottoscritta in occasione del vertice Asia-Europe Meeting del 19 ottobre 2018, unitamente all'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, il cui esame è stato concluso dalla III Commissione il 5 luglio scorso, in vista dell'approvazione definitiva da parte dall'Assemblea.

Ricorda che Singapore è il primo partner commerciale dell'UE nel sud-est asiatico, con un interscambio commerciale che supera i 50 miliardi di euro; avendo un'economia fortemente orientata ai servizi, Singapore è anche il quinto partner dell'UE a livello mondiale nel settore dei servizi, con oltre 10 mila imprese europee che hanno creato i propri uffici/hub regionali nella città Stato.

Sottolinea che l'Accordo in esame – che sostituisce l'Accordo di cooperazione del 1980 ed è stato fin qui ratificato da 20 Stati membri dell'UE – intende contribuire al consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle complesse crescenti sfide regionali e mondiali.

Rileva che l'Intesa si compone di 52 articoli, organizzati in nove Titoli.

Più nel dettaglio, il Titolo I – relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione – riconosce quale elementi essenziali dell'intesa il rispetto dello Stato di diritto, dei principi democratici e dei diritti umani, nonché i valori comuni enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, la

promozione dello sviluppo sostenibile e l'impegno a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione.

Il Titolo II, oltre a ribadire l'impegno a promuovere la cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali – con particolare riferimento all'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico-ASEAN e all'Organizzazione mondiale del commercio – reca disposizioni volte ad incoraggiare la cooperazione tra istituti di ricerca, università, organizzazioni non governative e *media*, coerentemente con l'obiettivo di assicurare adeguato spazio al dialogo con la società civile.

Il Titolo III, recante norme sulla cooperazione in materia di giustizia, sicurezza e sviluppo a livello internazionale, prevede, tra le altre cose, lo scambio di informazioni, la condivisione di migliori prassi e sforzi comuni per favorire la conclusione di una Convenzione globale contro il terrorismo internazionale, che completi gli strumenti attuali delle Nazioni unite.

Il Titolo IV disciplina la collaborazione in materia di: questioni sanitarie e fitosanitarie; dogane, con l'obiettivo di assicurare semplificazione, trasparenza, convergenza e sicurezza del commercio; investimenti, allo scopo di promuovere un contesto stabile, trasparente, aperto e non discriminatorio; introduzione ed applicazione di regole per favorire la concorrenza, la trasparenza e la certezza del diritto; promozione dell'accesso ai rispettivi mercati nel settore dei servizi; tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Il Titolo V detta disposizioni in tema di giustizia, libertà e sicurezza, riservando una particolare attenzione alla promozione dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni, anche attraverso reciproci scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione. In virtù dell'importanza legata alla gestione congiunta dei flussi migratori, le Parti si impegnano anche a promuovere il dialogo sulle politiche in materia di migrazione, compresi la migrazione legale e irregolare, il traffico e la tratta di esseri umani.

Il Titolo VI definisce, in primo luogo, gli ambiti di cooperazione economica, con specifiche disposizioni in materia di servizi finanziari e contrasto alle pratiche fiscali riconosciute dannose. In materia di politica industriale, attenzione prioritaria viene riservata dalle Parti all'obiettivo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, promuoverne la responsabilità sociale e le pratiche commerciali responsabili. Inoltre, vengono individuati i meccanismi per coordinare le rispettive politiche in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche nell'ambito delle scienze, della tecnologia e dell'innovazione, dell'istruzione e della cultura, tra cui: 1) la realizzazione di iniziative comuni; 2) lo scambio di informazioni e competenze tecniche; 3) la cooperazione tra i rispettivi istituti di istruzione, anche mediante i programmi per agevolare la mobilità degli studenti e dei ricercatori, come il programma « Erasmus mundus ». Nel settore dell'energia, la cooperazione delle Parti è rivolta in particolare alla diversificazione dell'approvvigionamento, al trasferimento di tecnologie, al contrasto ai cambiamenti climatici e alla promozione della concorrenza. Una menzione specifica è riservata allo scambio di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, all'uso di sistemi globali di navigazione satellitare, all'avvio di specifici dialoghi nel settore del trasporto aereo e marittimo e all'applicazione delle norme di sicurezza e anti-inquinamento, nel rispetto delle Convenzioni internazionali di cui le Parti sono firmatarie. Particolare priorità viene annessa anche all'impegno delle Parti a tutelare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, quale presupposto dello sviluppo e della prosperità delle generazioni future, incoraggiando la condivisione delle migliori pratiche in settori quali: i cambiamenti climatici e l'efficienza energetica; le tecnologie pulite; l'elaborazione di accordi multilaterali in materia di ambiente. In tema di occupazione ed affari sociali, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le Parti si impegnano a rispettare, promuovere e ap-

plicare i diritti fondamentali, quali la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato, l'abolizione effettiva del lavoro infantile e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione. Nel settore della sanità si definisce l'impegno delle Parti a cooperare nella lotta contro le principali malattie trasmissibili e nella gestione di potenziali pandemie, anche mediante lo scambio di informazioni, la realizzazione di progetti comuni, la collaborazione per l'individuazione precoce, la prevenzione e il controllo, nonché mediante accordi internazionali in materia sanitaria.

Proseguendo l'illustrazione, osserva che il Titolo VII impegna le Parti a mettere a disposizione i mezzi necessari al conseguimento degli obiettivi di cooperazione, compatibilmente con le rispettive risorse, nonché ad instaurare un dialogo regolare sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo.

Il Titolo VIII istituisce un Comitato misto, che si riunisce di norma una volta ogni due anni, con il compito di assicurare il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'Accordo, formulando, se del caso, apposite raccomandazioni,

Il Titolo IX, infine, contiene una clausola evolutiva per l'eventuale intensificazione delle forme di cooperazione e ribadisce la piena facoltà degli Stati membri dell'Unione europea di avviare attività di cooperazione bilaterale con la Repubblica di Singapore. Particolare rilievo assume la disposizione che prevede, in caso di violazione degli elementi essenziali dell'Accordo, la possibilità di una sospensione degli obblighi in esso previsti.

Passando al disegno di legge di ratifica, evidenzia che esso si compone di quattro articoli; in particolare, l'articolo 3 introduce una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: precisa, infatti, che gli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato Misto, dalla eventuale istituzione di Sottocomitati e Gruppi di lavoro oltre che dall'organizza-

zione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio UE.

Il viceministro Edmondo CIRIELLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 151 del 27 luglio 2023, a pagina 39, prima colonna, alla settima riga, la parola: « Coin » è sostituita dalla seguente: « Billi » e alla ventiduesima riga, la parola: « Billi » è sostituita dalla seguente: « Coin ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

28

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare.

Atto n. 56.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Antonino MINARDO, presidente, comunica che il termine per l'espressione del prescritto parere sul provvedimento in esame scade il 25 agosto 2023 e che il provvedimento è assegnato anche alla Commissione Bilancio, per i soli profili di carattere finanziario.

Anastasio CARRÀ (LEGA), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo osservando che la legge 28 aprile 2022, n. 46, approvata nella XVIII legislatura, ha delineato la cornice giuridica nell'ambito della quale è possibile istituire associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Ricorda, poi, che con tale provvedimento – intervenuto dopo la sentenza n. 120 del 2018, con la quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale - è stata conferita al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo n. 195 del 1995, del decreto legislativo n. 95 del 2017 e del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 16 della citata legge n. 46 e che il termine per l'esercizio della delega, originariamente previsto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge è stato poi differito di ulteriori 12 mesi con il decreto-legge n. 169 del 2022, ovvero entro il 27 novembre 2023.

Infine, ricorda che con il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206, recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, è stata già esercitata parte della delega contenuta al comma 1 del citato articolo 16 e, precisamente, quella relativa alle lettere d) ed e).

Rileva, quindi, che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla parte della delega riferita ai criteri direttivi di cui alle lettere a), b) e c), relativi al coordinamento normativo. Più specificatamente, con il provvedimento in esame si provvede: all'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, a tal fine modificando le disposizioni del codice dell'ordinamento militare, delle leggi e degli atti aventi forza di legge e prevedendo che l'attribuzione delle competenze e delle funzioni prima riconosciute agli organi della rappresentanza militare spetti ora alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale (lettera a)); a novellare il codice dell'ordinamento militare, sostituendo gli articoli da 1476 a 1482 con le varie disposizioni di cui alla legge n. 46/2022, che vengono contestualmente abrogate dall'articolo 3 dello schema in esame (lettera b)); ad apportare le modificazioni e le integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022 (lettera c)).

Passando al disposto normativo, evidenzia che il provvedimento si compone di 4 articoli.

In sintesi, l'articolo 1 reca le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare intervenendo: con il comma 1 sul libro secondo relativo ai beni della Difesa; con il comma 2 sul libro terzo, concernente l'amministrazione e la contabilità del Ministero della difesa; con il comma 3 sul libro quarto, relativo al personale militare; e con il comma 4 sul libro nono, contenente disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. In particolare, il comma 1 sostituisce i riferimenti agli organi della rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a li-

vello nazionale negli articoli 286, 287, 294, 296 e 297, in materia di alloggi di servizio. Il comma 2 adegua l'articolo 546, concernente il servizio di vettovagliamento delle Forze armate. Il comma 3 apporta numerose modifiche agli articoli contenuti nel libro quarto sul personale militare, adeguando la normativa alle disposizioni della legge n. 46/2022 (lettere da *a*) a *h*) e da *dd*) a gg)) e facendovi confluire la disciplina delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale (lettere da i) a cc)). Il comma 4 interviene sul libro nono introducendo, come sopra accennato, disposizioni transitorie relative alla rappresentanza militare e alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

L'articolo 2 modifica ulteriori disposizioni legislative allo scopo di sostituire i riferimenti agli organi della rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. In particolare, i commi 1 e 2 adeguano l'articolo 8 della legge n. 831 del 1986, in tema di alloggi di servizio del Corpo della Guardia di finanza, e l'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2001, concernente i compiti e l'ordinamento del citato Corpo, mentre il comma 3 interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, riguardante l'applicazione nei riguardi delle Forze armate e di Polizia della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il comma 4 modifica l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 relativo alla specificità delle Forze armate e di Polizia, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Analoga sostituzione viene operata dal comma 5 che modifica l'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, recante la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Il comma 6 reca modifiche di coordinamento normativo agli articoli 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 195 del 1995 in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, lettera a), 13 e 16, comma 3, della legge con i contenuti dei medesimi articoli. Il comma 7 modifica l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 recante la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, lettera a), e 13 della legge con il contenuto dei medesimi articoli, ovvero con il riferimento ai corrispondenti articoli del codice dell'ordinamento militare nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46.

L'articolo 3 dispone l'abrogazione delle disposizioni della legge n. 46 del 2022 che, ora, vanno a confluire nel codice dell'ordinamento militare. Al riguardo segnala che le disposizioni di cui agli articoli da 1476 a 1482 riguardanti la rappresentanza militare confluiscono nel nuovo articolo 2257bis, recante disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare, non potendo procedersi alla relativa abrogazione fino a quando è in corso il mandato dei delegati della rappresentanza militare in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 46. Al riguardo fa presente che la relazione illustrativa precisa che non viene al momento esercitata la delega di cui all'articolo 9, commi 15 e 16, relativa al decreto legislativo riguardante le limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale in attività operativa, addestrativa, formativa e esercitativa, essendo necessario sentire prima il parere delle associazioni rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 46 del 2022. Su questo specifico punto segnala che proprio oggi la Commissione Affari esteri e difesa del Senato ha avviato l'esame del disegno di legge del Governo S. 825, che ha lo scopo di estendere i termini di tale delega di un ulteriore anno, ovvero fino al 27 novembre 2024. Evidenzia, poi, che la relazione illustrativa di tale provvedimento riferisce che le associazioni in oggetto « saranno ragionevolmente riconosciute nel primo quadrimestre del 2024 » essendo previsto che, entro il 31 dicembre 2023, il Ministero della difesa procederà a valutare la consistenza del numero degli iscritti delle associazioni.

Per quanto di interesse della Commissione, segnala pertanto che, nel momento in cui il citato disegno di legge sarà approvato dal Senato e trasmesso alla Camera, sarà possibile procedere ai necessari ulteriori approfondimenti sulla materia delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, completando il quadro fornito dallo schema di decreto legislativo all'esame odierno.

Tornando allo schema di decreto legislativo di cui al presente atto, conclude precisando che l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, pur nella consapevolezza che il compito della Commissione è unicamente quello di verificare che lo schema di decreto legislativo sia conforme ai principi e criteri direttivi della delega, considerato tuttavia che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame è fissato al 25 agosto 2023, mentre la delega scade il 27 novembre 2023, ritiene, anche dopo essersi confrontato con i colleghi della Commissione, che la complessità della materia richieda un maggiore approfondimento. Ciò premesso, chiede pertanto al Governo la disponibilità ad attendere che la Commissione esprima il prescritto parere alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, anche oltre la scadenza del termine prefissato.

Il sottosegretario Isabella RAUTI prende atto della richiesta del relatore, comprendendo le ragioni che ne sono alla base, e dichiara di non avere nulla da obiettare.

Piero FASSINO (PD-IDP) manifesta l'apprezzamento del suo gruppo per la disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione maturi una valutazione condivisa sullo schema di decreto legislativo.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE		

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	31
Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 e abb. (Parere all'Assemblea) (Esame e rinvio)	39
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536 e abbA (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e rinvio)	43
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE. Atto n. 53 (Rilievi alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole)	44
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. Atto n. 55 (Rilievi alla VI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole)	44
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. (COM(2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». (10597/23) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 1322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda che la Commissione ha già avviato, in data 26 luglio 2023, l'esame del provvedimento, approvato dal Senato, ai fini dell'espressione del parere alla XIV Commissione, senza tuttavia pervenire in quella sede alla deliberazione dello stesso. Ricorda, altresì, che nella predetta seduta la rappresentante del Governo ha depositato la relazione tecnica sul provvedimento in discussione, aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, riservandosi di fornire ulteriori chiarimenti in merito alle questioni di carattere finanziario evidenziate nella citata seduta in sede consultiva.

Rammenta, inoltre, che la XIV Commissione ha quindi concluso, nella medesima data del 26 luglio scorso, l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare ad esso modifiche.

In tale quadro, con riferimento al testo ora all'esame dell'Assemblea, nel prendere atto dei contenuti della citata relazione tecnica di passaggio, chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire gli ulteriori elementi di risposta sulle richieste formulate, in ordine ai profili finanziari del provvedimento, nella citata seduta del 26 luglio 2023, che non trovano riscontro nella predetta relazione tecnica.

Il sottosegretario Federico FRENI, ad integrazione di quanto già rappresentato nella relazione tecnica di passaggio, depositata dal Governo nella seduta dello scorso 26 luglio, fa presente che, con riferimento alla quantificazione degli oneri recati dall'articolo 5, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, il valore dell'importo medio annuo lordo della pensione anticipata utilizzato nella stima riportata nella relazione tecnica riguarda esclusivamente la quota a carico dell'INPS e la prudenzialità dei criteri utilizzati ai fini della quantificazione stessa consentirà

di far fronte anche ad un eventuale aggiornamento dei dati relativi ai tassi di inflazione rispetto a quelli utilizzati dalla relazione tecnica.

Per quanto concerne gli investimenti che saranno finanziati a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000, istituito dall'articolo 8-bis, comma 1, precisa che gli stessi sono integralmente classificabili come interventi in conto capitale, come evidenziato anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, allegato alla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Rileva, inoltre, che le procedure di stabilizzazione del personale in servizio presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 11, comma 3-bis, avranno luogo nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, il loro svolgimento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fa, altresì, presente che le disposizioni di cui all'articolo 14, che prevedono per i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche il riconoscimento per intero, come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici della carriera, del servizio non di ruolo prestato presso le medesime istituzioni, rivolgendosi esclusivamente al personale scolastico immesso in ruolo a partire dall'anno scolastico 2023/2024, non incidono sulle situazioni giuridico-soggettive del personale immesso in ruolo precedentemente a tale data e, pertanto, non determinano effetti diretti con riferimento a eventuali rivendicazioni dei medesimi soggetti in sede giurisdizionale.

Chiarisce, quindi, che nell'ambito del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, allegato alla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, gli effetti riflessi, sui saldi relativi all'indebitamento netto e al fabbisogno, delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettere *a*) e *c*), relative al riconoscimento del servizio ai fini della carriera, rispettiva-

mente, per il personale docente delle istituzioni scolastiche e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle medesime istituzioni, sono stati rideterminati in riduzione al fine di tenere conto, negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'effettivo volume delle entrate correlate alle trattenute fiscali e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente erogati dalle pubbliche amministrazioni, quantificate nella misura del 49 per cento dei trattamenti riconosciuti, mantenendo in ogni caso per i medesimi anni un valore positivo dei saldi relativi all'indebitamento netto e al fabbisogno.

Con riferimento all'articolo 15, avverte che l'estensione limitatamente all'anno 2023 della Carta del docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, corrisponde all'esigenza di garantire un più efficace monitoraggio della misura introdotta, al fine di determinare in maniera più puntuale l'esatta quantificazione degli oneri da sostenere a regime, eventualmente individuando una nuova copertura finanziaria per gli anni successivi oppure procedendo, ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 107 del 2015, a una rimodulazione, per il futuro, del valore nominale del beneficio che, a legislazione vigente, è riconosciuto nei limiti di un'autorizzazione di spesa annua.

Precisa, inoltre, che, ai fini della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 17, in materia di qualificazione dei titoli di soggiorno, il costo unitario effettivo, onnicomprensivo, degli attestati di iscrizione e delle attestazioni di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell'Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o permanentemente, risulta inferiore al prezzo stabilito per i permessi di soggiorno cartacei, che sono realizzati con tecniche ed elementi di sicurezza più sofisticati in ragione della finalità di tali ultimi documenti.

Osserva quindi che le amministrazioni interessate potranno provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, che prevedono attività di gestione e implementazione delle basi dati afferenti ai sistemi informativi *Entry/Exit system* (EES)

e European travel information and authorisation system (ETIAS), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 24-bis, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, fa presente che, nel periodo di tempo compreso tra l'8 giugno 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, l'Autorità di regolazione dei trasporti potrà comunque esaminare i reclami pervenuti relativamente alle violazioni del Regolamento (UE) 782/2021 in virtù di quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 201 del 2011, comminando eventualmente le sanzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 37 o adottando azioni di persuasione preventiva nei confronti degli operatori, fermo restando che le entrate derivanti da sanzioni non sono oggetto di preventiva quantificazione, in ragione dell'aleatorietà delle previsioni relative al numero delle eventuali infrazioni.

Evidenzia, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, in materia di applicazione dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione, non determinano effetti di natura finanziaria, giacché le stesse si limitano a definire in maniera più puntuale la natura dei predetti prodotti che sono già sottoposti ad accisa e che, per effetto delle modifiche introdotta, non saranno oggetto di diverso trattamento fiscale.

Con riferimento, infine, alle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *a*), assicura che la riduzione, con finalità di copertura degli stanziamenti destinati alla retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risulta effettivamente sostenibile, giacché il precedente articolo 12 prevede il potenziamento delle dotazioni organiche del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco tramite l'assunzione di unità a tempo indeterminato, riducendo in tal modo la necessità del ricorso a personale volontario, che ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 12, potrà essere autorizzato nel limite di spesa

di 10,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1322, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e preinfrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alla quantificazione degli oneri recati dall'articolo 5, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, il valore dell'importo medio annuo lordo della pensione anticipata utilizzato nella stima riportata nella relazione tecnica riguarda esclusivamente la quota a carico dell'INPS e la prudenzialità dei criteri utilizzati ai fini della quantificazione stessa consentirà di far fronte anche ad un eventuale aggiornamento dei dati relativi ai tassi di inflazione rispetto a quelli utilizzati dalla relazione tecnica:

gli investimenti che saranno finanziati a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000, istituito dall'articolo 8-bis, comma 1, sono integralmente classificabili come interventi in conto capitale, come evidenziato anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, allegato alla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

le procedure di stabilizzazione del personale in servizio presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 11, comma 3-bis, avranno luogo nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, il loro svolgimento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 14, che prevedono per i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche il riconoscimento per intero, come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici della carriera, del servizio non di ruolo prestato presso le medesime istituzioni, rivolgendosi esclusivamente al personale scolastico immesso in ruolo a partire dall'anno scolastico 2023/2024, non incidono sulle situazioni giuridico-soggettive del personale immesso in ruolo precedentemente a tale data e, pertanto, non determinano effetti diretti con riferimento a eventuali rivendicazioni dei medesimi soggetti in sede giurisdizionale:

nell'ambito del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, allegato alla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, gli effetti riflessi, sui saldi relativi all'indebitamento netto e al fabbisogno, delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e c), relative al riconoscimento del servizio ai fini della carriera, rispettivamente, per il personale docente delle istituzioni scolastiche e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle medesime istituzioni, sono stati rideterminati in riduzione al fine di tenere conto, negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'effettivo volume delle entrate correlate alle trattenute fiscali e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente erogati dalle pubbliche amministrazioni, quantificate nella misura del 49 per cento dei trattamenti riconosciuti, mantenendo in ogni caso per i medesimi anni un valore positivo dei saldi relativi all'indebitamento netto e al fabbisogno;

con riferimento all'articolo 15, l'estensione limitatamente all'anno 2023 della Carta del docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante

e disponibile, corrisponde all'esigenza di garantire un più efficace monitoraggio della misura introdotta, al fine di determinare in maniera più puntuale l'esatta quantificazione degli oneri da sostenere a regime, eventualmente individuando una nuova copertura finanziaria per gli anni successivi oppure procedendo, ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 107 del 2015, a una rimodulazione, per il futuro, del valore nominale del beneficio che, a legislazione vigente, è riconosciuto nei limiti di un'autorizzazione di spesa annua;

ai fini della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 17, in materia di qualificazione dei titoli di soggiorno, il costo unitario effettivo, onnicomprensivo, degli attestati di iscrizione e delle attestazioni di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell'Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o permanentemente, risulta inferiore al prezzo stabilito per i permessi di soggiorno cartacei, che sono realizzati con tecniche ed elementi di sicurezza più sofisticati in ragione della finalità di tali ultimi documenti;

le amministrazioni interessate potranno provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, che prevedono attività di gestione e implementazione delle basi dati afferenti ai sistemi informativi Entry/Exit system (EES) e European travel information and authorisation system (ETIAS), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 24-bis, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nel periodo di tempo compreso tra l'8 giugno 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, l'Autorità di regolazione dei trasporti potrà comunque esaminare i reclami pervenuti relativamente alle violazioni del Regolamento (UE) 782/2021 in virtù di quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 201 del 2011, comminando eventualmente le sanzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 37 o adottando azioni di persuasione

preventiva nei confronti degli operatori, fermo restando che le entrate derivanti da sanzioni non sono oggetto di preventiva quantificazione, in ragione dell'aleatorietà delle previsioni relative al numero delle eventuali infrazioni:

le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, in materia di applicazione dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione, non determinano effetti di natura finanziaria, giacché le stesse si limitano a definire in maniera più puntuale la natura dei predetti prodotti che sono già sottoposti ad accisa e che, per effetto delle modifiche introdotta, non saranno oggetto di diverso trattamento fiscale;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), la riduzione, con finalità di copertura degli stanziamenti destinati alla retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risulta effettivamente sostenibile, giacché il precedente articolo 12 prevede il potenziamento delle dotazioni organiche del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco tramite l'assunzione di unità a tempo indeterminato, riducendo in tal modo la necessità del ricorso a personale volontario, che ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 12, potrà essere autorizzato nel limite di spesa di 10,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;

nel presupposto che l'esclusione dalla clausola di neutralità finanziaria contenuta nel comma 3 dell'articolo 26 deve intendersi applicabile anche alle disposizioni dell'articolo 8-bis, che reca una autonoma norma di copertura finanziaria, e che il Ministro dell'economia e delle finanze si intende comunque autorizzato all'adozione, con propri decreti, delle variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'attuazione del medesimo articolo 8-bis,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore. Marco GRIMALDI (AVS), ricollegandosi alle richieste di chiarimento sui profili di carattere finanziario dell'articolo 24-bis, già illustrate dal relatore nella seduta dello scorso 26 luglio, ritiene comunque opportuno acquisire dal rappresentante del Governo una più puntuale indicazione in merito alla disciplina, sostanziale e sanzionatoria, applicabile nel periodo compreso fra l'8 giugno 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il sottosegretario Federico FRENI, in primo luogo ribadisce che le entrate correlate ai proventi derivanti dalle sanzioni applicabili per le violazioni della disciplina in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, di cui all'articolo 24-bis, non sono state oggetto, secondo prassi consolidata, di preventiva quantificazione, considerata l'aleatorietà connessa al numero effettivo di infrazioni che saranno poste in essere. In secondo luogo, conferma che nel periodo di tempo compreso tra l'8 giugno 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, pur in assenza di una specifica normativa sanzionatoria applicabile per le violazioni del Regolamento (UE) 782/2021 e in ragione dell'impossibilità di un'applicazione retroattiva delle discipline sanzionatorie, l'Autorità di regolazione dei trasporti, in virtù delle competenze attribuite dalla legge in materia di tutela dei diritti dei passeggeri, potrà comunque esaminare i reclami pervenuti relativamente a violazioni del citato Regolamento sotto il profilo della violazione della propria regolazione adottata ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera e), del decretolegge n. 201 del 2011, applicando, ove ne sussistano i presupposti, le sanzioni previste al comma 3 dello stesso articolo.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) invita il relatore e il rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di riformulare l'ultimo capoverso della proposta di parere, nel senso di sostituire al presupposto ivi contenuto, riferito all'esclusione delle disposizioni dell'articolo 8-bis dall'ambito di

applicazione della clausola di neutralità finanziaria contenuta nel comma 3 dell'articolo 26 e all'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze all'adozione, con propri decreti, delle variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'attuazione del medesimo articolo 8-bis, un dispositivo maggiormente univoco e cogente.

Sottolinea che tale modifica sarebbe opportuna anche al fine di evitare l'eventuale ripetersi di quanto già avvenuto in occasione dell'esame da parte della Commissione del disegno di legge C. 1194-A, di conversione del decreto-legge n. 61 del 2023. Ricorda, a tale proposito, che il parere favorevole espresso dalla medesima Commissione nella seduta dello scorso 20 luglio che conteneva uno specifico presupposto riferito alle disposizioni relative ai sub commissari è stato poi di fatto sconfessato da una nota della Ragioneria generale dello Stato successivamente pervenuta, che ha determinato il rinvio del provvedimento stesso in Commissione e la soppressione di una specifica disposizione in precedenza approvata all'unanimità durante l'esame in sede referente.

Il sottosegretario Federico FRENI, pur non ravvisando motivi ostativi all'accoglimento dei rilievi testé formulati dalla deputata Guerra, osserva tuttavia che, a differenza del precedente da lei citato, in questo caso il provvedimento risulta corredato di una relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, a garanzia del corretto vaglio delle disposizioni di natura finanziaria in esso contenute.

Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto delle osservazioni svolte dalla deputata Guerra ritiene che la proposta di parere dianzi presentata potrebbe essere riformulata nel senso di sostituire all'ultimo capoverso delle premesse la locuzione « nel presupposto » con il termine « considerato ».

Tanto premesso, formula la seguente proposta di parere, che si differenzia dalla precedente esclusivamente per la modifica dell'incipit dell'ultimo capoverso delle premesse, nel senso dianzi indicato:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1322, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alla quantificazione degli oneri recati dall'articolo 5, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, il valore dell'importo medio annuo lordo della pensione anticipata utilizzato nella stima riportata nella relazione tecnica riguarda esclusivamente la quota a carico dell'INPS e la prudenzialità dei criteri utilizzati ai fini della quantificazione stessa consentirà di far fronte anche ad un eventuale aggiornamento dei dati relativi ai tassi di inflazione rispetto a quelli utilizzati dalla relazione tecnica;

gli investimenti che saranno finanziati a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000, istituito dall'articolo 8-bis, comma 1, sono integralmente classificabili come interventi in conto capitale, come evidenziato anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, allegato alla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

le procedure di stabilizzazione del personale in servizio presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 11, comma 3-bis, avranno luogo nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, il loro svolgimento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 14, che prevedono per i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche il riconoscimento per intero, come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici della carriera, del servizio non di ruolo prestato presso le medesime istituzioni, rivolgendosi esclusivamente al personale scolastico immesso in ruolo a partire dall'anno scolastico 2023/ 2024, non incidono sulle situazioni giuridicosoggettive del personale immesso in ruolo precedentemente a tale data e, pertanto, non determinano effetti diretti con riferimento a eventuali rivendicazioni dei medesimi soggetti in sede giurisdizionale;

nell'ambito del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, allegato alla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, gli effetti riflessi, sui saldi relativi all'indebitamento netto e al fabbisogno, delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e c), relative al riconoscimento del servizio ai fini della carriera, rispettivamente, per il personale docente delle istituzioni scolastiche e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle medesime istituzioni. sono stati rideterminati in riduzione al fine di tenere conto, negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'effettivo volume delle entrate correlate alle trattenute fiscali e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente erogati dalle pubbliche amministrazioni, quantificate nella misura del 49 per cento dei trattamenti riconosciuti, mantenendo in ogni caso per i medesimi anni un valore positivo dei saldi relativi all'indebitamento netto e al fabbisogno;

con riferimento all'articolo 15, l'estensione limitatamente all'anno 2023 della Carta del docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, corrisponde all'esi-

genza di garantire un più efficace monitoraggio della misura introdotta, al fine di determinare in maniera più puntuale l'esatta quantificazione degli oneri da sostenere a regime, eventualmente individuando una nuova copertura finanziaria per gli anni successivi oppure procedendo, ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 107 del 2015, a una rimodulazione, per il futuro, del valore nominale del beneficio che, a legislazione vigente, è riconosciuto nei limiti di un'autorizzazione di spesa annua;

ai fini della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 17, in materia di qualificazione dei titoli di soggiorno, il costo unitario effettivo, onnicomprensivo, degli attestati di iscrizione e delle attestazioni di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell'Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o permanentemente, risulta inferiore al prezzo stabilito per i permessi di soggiorno cartacei, che sono realizzati con tecniche ed elementi di sicurezza più sofisticati in ragione della finalità di tali ultimi documenti;

le amministrazioni interessate potranno provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, che prevedono attività di gestione e implementazione delle basi dati afferenti ai sistemi informativi Entry/Exit system (EES) e European travel information and authorisation system (ETIAS), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 24-bis, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nel periodo di tempo compreso tra l'8 giugno 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, l'Autorità di regolazione dei trasporti potrà comunque esaminare i reclami pervenuti relativamente alle violazioni del Regolamento (UE) 782/2021 in virtù di quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 201 del 2011, comminando eventualmente le sanzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 37 o

adottando azioni di persuasione preventiva nei confronti degli operatori, fermo restando che le entrate derivanti da sanzioni non sono oggetto di preventiva quantificazione, in ragione dell'aleatorietà delle previsioni relative al numero delle eventuali infrazioni;

le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, in materia di applicazione dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione, non determinano effetti di natura finanziaria, giacché le stesse si limitano a definire in maniera più puntuale la natura dei predetti prodotti che sono già sottoposti ad accisa e che, per effetto delle modifiche introdotta, non saranno oggetto di diverso trattamento fiscale;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), la riduzione, con finalità di copertura degli stanziamenti destinati alla retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risulta effettivamente sostenibile, giacché il precedente articolo 12 prevede il potenziamento delle dotazioni organiche del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco tramite l'assunzione di unità a tempo indeterminato, riducendo in tal modo la necessità del ricorso a personale volontario, che ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 12, potrà essere autorizzato nel limite di spesa di 10,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;

considerato che l'esclusione dalla clausola di neutralità finanziaria contenuta nel comma 3 dell'articolo 26 deve intendersi applicabile anche alle disposizioni dell'articolo 8-bis, che reca una autonoma norma di copertura finanziaria, e che il Ministro dell'economia e delle finanze si intende comunque autorizzato all'adozione, con propri decreti, delle variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'attuazione del medesimo articolo 8-bis,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la nuova proposta di parere formulata dal relatore. La Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata dal relatore.

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

C. 1275 e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, in merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 4 della proposta di legge, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, siano tenuti a corrispondere ai lavoratori subordinati, di cui all'articolo 2094 del codice civile, una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, fermo restando che il trattamento economico minimo orario non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi. Osserva che tali disposizioni riguardano anche i lavoratori che prestano la propria attività in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale. Rileva che viene, altresì, modificato l'articolo 2225 del codice civile, prevedendo che il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non possa essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. Al riguardo, osserva innanzitutto che il provvedimento – poiché applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori - risulta riferibile sia ai datori di lavoro privati sia alle pubbliche amministrazioni. Rammenta, infatti, che, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salve talune deroghe concernenti il personale cosiddetto non contrattualizzato, come ad esempio i magistrati, il personale delle forze armate e delle forze di polizia. Rileva, in proposito, che tali partizioni del codice civile includono, appunto, l'articolo 2094, cui il provvedimento in esame fa espresso rinvio. Ciò stante, ritiene necessario che il Governo chiarisca se dal testo in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in conseguenza dell'applicazione delle prescrizioni sul salario minimo ai contratti di lavoro subordinato e alle altre tipologie di contratti ivi previste in cui siano parte le amministrazioni pubbliche. In particolare, osserva che tali oneri dovrebbero manifestarsi nell'ipotesi in cui risultino presenti nel perimetro della pubblica amministrazione contratti di lavoro subordinato o le altre tipologie contrattuali di cui si è detto con retribuzione oraria inferiore a quella minima prevista dal presente provvedimento. In tal caso, l'ammontare degli oneri dovrebbe essere stimato sulla base del divario esistente tra l'ammontare del salario minimo e i trattamenti retributivi non rispondenti a quest'ultimo erogati dalle pubbliche amministrazioni, al netto dei cosiddetti effetti riflessi, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ossia delle maggiori entrate erariali e contributive derivanti dall'erogazione da parte delle amministrazioni medesime dei maggiori trattamenti retributivi.

In riferimento all'articolo 5, rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario. Al riguardo, non formula osservazioni rispetto agli eventuali oneri derivanti dal trattamento retributivo dei componenti la Commissione, dal momento che le disposizioni precisano che ad essi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. Peraltro, osserva che le disposizioni assegnano alla Commissione compiti significativi dal punto di vista amministrativo: l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario, il monitoraggio del rispetto della normativa in questione nonché la raccolta delle informazioni e l'elaborazione di rapporti e studi sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori. Pertanto, pur rilevando che le disposizioni in argomento prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda a tali compiti con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'invarianza finanziaria delle norme in esame.

In relazione all'articolo 6, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, qualora vi siano da parte del datore di lavoro comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali, il giudice del lavoro ordini al datore di lavoro, con decreto immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti. Osserva che, ai sensi della medesima disposizione, l'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

Relativamente all'articolo 7, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che la legge di bilancio per il 2024 definisca un beneficio in favore dei datori di lavoro, per un periodo di tempo definito e in misura progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro. Al riguardo, rileva che le disposizioni in esame, nel rinviare alla legge di bilancio per l'anno 2024, la determinazione di un beneficio a favore dei datori di lavoro, non ne specificano né la natura né ne stabiliscono l'ammontare, ma si limitano a prevedere che il beneficio sia disposto « per un periodo di tempo definito» - senza peraltro precisarne la durata – e «in misura progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro ». In tale quadro, ritiene che le disposizioni non appaiono suscettibili di determinare vincoli a carico della finanza pubblica, giacché, da un lato, esse, al momento, non determinano oneri da coprire, stante il carattere non puntuale e non immediatamente precettivo dei loro contenuti, dall'altro, le stesse non risultano giuridicamente idonee ad imporre alla prossima legge di bilancio l'adozione delle misure ivi previste e, pertanto, in questo senso appaiono prive di effettivo contenuto normativo. Rileva, infatti, che, essendo la legge di bilancio equiordinata e successiva al presente provvedimento, la stessa legge di bilancio sarebbe comunque libera di disporre in senso diverso rispetto alle indicazioni provenienti da quest'ultimo.

Il sottosegretario Federico FRENI segnala preliminarmente l'intrinseca onerosità dell'articolo 7 del provvedimento in esame, le cui disposizioni non appaiono redatte in conformità alle disposizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, ai sensi delle quali ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria degli oneri medesimi.

In tale contesto, rileva che il citato articolo 7, stante la sua attuale formulazione, che opera di fatto un rinvio a un successivo provvedimento legislativo, si configura alla stregua di una norma preordinata a definire, con la prossima legge di bilancio per il 2024, un beneficio da erogare in favore dei datori di lavoro ricadenti nella disciplina di cui al presente provvedimento, con ciò prefigurando oneri a carico della finanza pubblica allo stato non quantificati

né quantificabili e privi di corrispondente copertura finanziaria. Per tali ragioni, preannunzia pertanto la contrarietà del Governo sull'articolo 7 del provvedimento in discussione.

Per quanto concerne, invece, le ulteriori questioni rilevate dal relatore, riferite in particolare al contenuto degli articoli da 1 a 4, preannunzia che il Governo si riserva di compiere su di esse i necessari approfondimenti istruttori, al fine, da un lato, di pervenire alla puntuale quantificazione degli oneri eventualmente derivanti dalla loro attuazione, e, dall'altro, di verificare con attenzione in quale misura le disposizioni in esame si intersechino con l'intervento normativo contenuto nel disegno di legge di delegazione europea 2022-2023, presentato alla Camera dei deputati lo scorso 27 luglio e volto a recepire nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede al sottosegretario Freni di precisare le perplessità testé manifestate circa la potenziale intersezione tra il provvedimento in esame e l'intervento normativo volto al recepimento della citata direttiva (UE) 2022/2041, inserito nel disegno di legge di delegazione europea 2022-2023.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel confermare, come dianzi detto, l'esigenza di svolgere un'adeguata istruttoria, anche sul piano sistematico, circa il rapporto intercorrente tra la presente proposta di legge e l'intervento di recepimento nel nostro ordinamento della citata direttiva (UE) 2022/2041, ribadisce che la contrarietà del Governo riguarda al momento il solo articolo 7 del testo, mentre sulle rimanenti disposizioni l'Esecutivo si riserva appunto di compiere ogni dovuto approfondimento.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) si interroga sulla tempistica in base alla quale la Commissione potrà pervenire all'espressione del parere di propria competenza sui profili finanziari del provvedimento, tenuto conto che su quest'ultimo si è già svolta in Assemblea la discussione sulle linee generali.

Ciò posto, ritiene opinabili le affermazioni rese dal sottosegretario Freni a supporto della contrarietà espressa con riferimento all'articolo 7 del presente provvedimento, considerando poco attinente il richiamo effettuato alle previsioni della legge n. 196 del 2009. Sottolinea, infatti, come il predetto articolo 7 non introduca di per sé alcuna forma di diritto soggettivo né comporti oneri diretti a carico della finanza pubblica, poiché le disposizioni in esso contenute, come rilevato dallo stesso relatore, si configurano alla stregua di un mero indirizzo al legislatore, limitandosi ad operare un semplice rinvio alla legge di bilancio per il 2024 per la definizione del beneficio previsto in favore dei datori di lavoro ricadenti nella disciplina di cui al presente provvedimento. In tale quadro, risulta a suo avviso del tutto evidente che non sussiste alcun vincolo o obbligo contenutistico posto a carico della futura legge di bilancio per il 2024, dal momento che quest'ultima ben potrà derogare a una antecedente disposizione legislativa di pari rango normativo. Invita pertanto la Commissione ad attenersi strettamente all'esercizio delle proprie competenze in sede consultiva, prescindendo da valutazioni di merito, che presuppongono necessariamente orientamenti di carattere politico.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'associarsi a quanto puntualmente osservato dalla collega Guerra, della quale ricorda la competenza in materia di finanza pubblica, anche alla luce delle sue precedenti esperienze governative, evidenzia che l'articolo 7 del provvedimento in esame, che rinvia alla legge di bilancio per il 2024 la definizione di un beneficio in favore dei datori di lavoro, non costituisce un obbligo che vincola il legislatore, poiché la futura legge di bilancio potrebbe anche legittimamente derogare a tale disposizione, e, pertanto, non comporta alcun effetto finanziario, rappresentando esclusivamente un indirizzo politico al legislatore. Osserva, del resto, che i benefici che potranno essere previsti dalla prossima legge di bilancio non necessariamente dovrebbero determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò premesso, conclude che il parere contrario espresso dal sottosegretario Freni sulla citata disposizione sia riferito non tanto ai profili finanziari del provvedimento quanto piuttosto alla sua opportunità politica.

Marco GRIMALDI (AVS), nel richiamare i contenuti del dossier predisposto dagli Uffici della Camera, evocati dal relatore nel suo intervento introduttivo, esprime perplessità sulle considerazioni formulate dal rappresentante del Governo che, a suo avviso, anzitutto non ha chiarito se dal provvedimento possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in conseguenza della possibile applicazione delle prescrizioni sul salario minimo ai contratti di lavoro di cui siano parte le amministrazioni pubbliche. A suo avviso, dalle elaborazioni svolte prima della presentazione della proposta di legge, il trattamento economico minimo orario applicato dalle pubbliche amministrazioni dovrebbe essere in ogni caso superiore ai 9 euro, ma ritiene comunque utile che il Governo svolga i dovuti approfondimenti. Non condivide, invece, le considerazioni circa l'onerosità dell'articolo 7 del provvedimento, che, come si è correttamente evidenziato, rappresenta una norma di indirizzo che, come tale, non è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

Nel rimarcare che l'intervento del rappresentante del Governo è stato di carattere prettamente politico, auspica che, nel prosieguo dell'esame, l'Esecutivo chiarisca quanto prima i dubbi sollevati ed esprima parere favorevole sui profili finanziari.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ricordare che alla Commissione Bilancio spetta esprimere pareri esclusivamente sulla copertura finanziaria dei provvedimenti, mentre le Commissioni di merito ne esaminano il contenuto sotto il profilo dell'opportunità politica, a nome del proprio gruppo, concorda con le valutazioni esposte dal sotto-segretario Freni.

Osserva, infatti, che il rinvio, operato dall'articolo 7, alla legge di bilancio per il 2024 per l'istituzione di un beneficio che copra la differenza tra il trattamento economico orario corrisposto ai prestatori di lavoro e l'importo del salario minimo, non è ammissibile in base alla disciplina contabile, perché posticipa la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria a un momento successivo rispetto all'adozione del provvedimento, in violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Conclude affermando che, se la Commissione avallasse tale disposizione, firmando una sorta di assegno in bianco, fonderebbe un precedente di copertura finanziaria non contestuale alla legge di spesa, in palese contrasto con le norme di contabilità.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), nel sottolineare l'inutilità della norma prevista dall'articolo 7, concorda con l'osservazione che la disposizione non è idonea a produrre oneri finanziari.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) fa notare che troppo spesso negli ultimi tempi la Commissione Bilancio, che pure dovrebbe attenersi all'esame dei profili finanziari dei provvedimenti, ha approvato pareri che appaiono ispirarsi a considerazioni di carattere politico. Nel rilevare la discrasia tra le valutazioni espresse, da un lato, dal relatore e, dall'altro, dal rappresentante del Governo e dalla presidente del gruppo di maggioranza relativa, chiede al sottosegretario Freni di chiarire in quali termini rilevi una violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione con riferimento al provvedimento in esame. Evidenzia, peraltro, che ci sono numerosi precedenti di disposizioni legislative che rinviano a successivi provvedimenti l'individuazione delle necessarie coperture finanziarie. Richiama, in primo luogo, la legge n. 162 del 2021 in materia di parità salariale, secondo cui i benefici della medesima legge possono essere previsti anche per gli anni successivi al 2022, previa emanazione di apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse, nonché il disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, che sostanzialmente rinvia a futuri provvedimenti l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e delle modalità per il relativo finanziamento.

Ricorda, peraltro, che anche per il disegno di legge di delega fiscale, già approvato dalla Camera, la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative è rinviata a successivi provvedimenti, da adottarsi prima dell'adozione dei decreti delegati.

Sulla base dell'analisi di tali precedenti, domanda se abbia errato il relatore nell'affermare che l'articolo 7 non comporta effetti finanziari negativi oppure se, invece, il Governo invochi la carenza di copertura finanziaria al solo scopo di non esprimere apertamente il proprio dissenso rispetto ad una delle più rilevanti proposte presentate dai gruppi di opposizione.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel condividere il principio secondo il quale la Commissione Bilancio deve limitare il proprio parere alle conseguenze finanziarie dei provvedimenti, sottolinea che l'articolo 7, per quanto non istituisca situazioni giuridiche qualificabili come diritti, determina aspettative giuridiche che trovano tutela nella Costituzione e, quindi, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria.

Ribadisce, infine, che si riserva di fornire ulteriori chiarimenti sulle implicazioni finanziarie delle altre disposizioni del provvedimento non appena completata l'istruttoria da parte delle amministrazioni competenti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo di completare l'istruttoria sul provvedimento, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito del suo esame ad altra seduta. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

C. 536 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta dell'11 luglio 2023, ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di lunedì 17 luglio, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Dopo aver segnalato che la trasmissione di tale relazione tecnica è stata già sollecitata nelle sedute del 18 e del 26 luglio scorsi, chiede al sottosegretario Freni se la relazione richiesta sia effettivamente disponibile.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel far presente che la relazione tecnica sul provvedimento è pervenuta ieri al Ministero dell'economia e delle finanze ed è ora sottoposta alla verifica della Ragioneria generale dello Stato, assicura che sarà depositata agli atti della Commissione nella prossima seduta utile.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, presidente, tenuto conto di quanto riferito dal rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegre-

tario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE.

Atto n. 53.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame mira al recepimento della direttiva 2021/1883, la quale ha operato una revisione della disciplina dell'Unione europea relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi o di apolidi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, abrogando, nell'ambito di tale revisione, la precedente direttiva 2009/50/CE.

Per quanto riguarda l'articolo 1, in relazione all'estensione delle attività attribuite alle amministrazioni indicate dall'articolo, correlate all'ampliamento dei possibili beneficiari dell'articolo 27-quater o agli specifici compiti aggiuntivi derivanti dalle modifiche in esame, ritiene che l'asserita sostenibilità delle stesse a valere sulle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sia ampiamente plausibile, alla luce della limitata portata degli aggravi amministrativi previsti, delle delucidazioni fornite dalla relazione tecnica in merito allo scambio di dati e informazioni di cui alla lettera u) e del fatto che l'estensione della platea non sembra destinata ad essere molto rilevante e comunque riguarda un insieme di lavoratori di per sé quantitativamente contenuto. Considerando fra l'altro che la norma incide ovviamente soltanto sul flusso dei soggetti in questione, ritiene che l'ampliamento implicito nella stessa non sia tale da determinare aumenti degli adempimenti tali da suscitare tensioni organizzative nelle pubbliche amministrazioni, con conseguenti maggiori necessità di risorse.

Ciò posto, propone di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. Atto n. 55.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, nel far presente che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge di delegazione europea 2019-2020, reca l'attuazione della direttiva (UE) 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica che afferma che dalle disposizioni non derivano oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 1 modificano il decreto del presidente della Repubblica n. 633 del 1972 al fine di introdurvi il Titolo II-bis recante gli obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, viene disciplinato l'obbligo per i prestatori dei servizi di pagamento di conservazione della documentazione contenente determinate infor-

mazioni sui beneficiari e sui pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri da essi forniti in ogni trimestre, nonché l'obbligo di comunicazione di informazioni tra i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario. È altresì disciplinata la trasmissione delle informazioni conservate ai sensi della precedente disposizione, prevedendo che le stesse siano trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento all'Agenzia delle entrate e da questa al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP). In proposito rileva che la relazione tecnica precisa che l'Agenzia delle entrate esercita le attività indicate dalla disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Aggiunge che sono, inoltre dettate le regole attraverso cui avviene la localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento e indicate le informazioni da conservare e da trasmettere alle autorità fiscali.

In relazione alle suddette disposizioni, fa presente che la relazione tecnica afferma che le stesse sono volte a contrastare alcune tipologie di frodi in materia di IVA e che dalle stesse pertanto potrebbero derivare effetti positivi di gettito, che non si ascrivono per ragioni prudenziali.

Rileva inoltre che l'articolo 2 reca la disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi di conservazione e di comunicazione di cui alle precedenti disposizioni. In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non ha osservazioni da formulare.

Ciò posto, propone di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta della relatrice.

La Commissione approva la proposta di deliberazione.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.45.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. (COM(2022) 548 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. (Doc. LXXXVI, n. 1).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». (10597/23).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in titolo, rinviato nella seduta del 26 luglio 2023.

Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, fa presente che sta predisponendo la propria proposta di parere sui documenti in esame, assicurando che provvederà ad anticiparne i contenuti a tutti i componenti della Commissione in tempo utile per lo svolgimento della prossima seduta. Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, preso atto di quanto affermato dalla relatrice, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame dei documenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 1° agosto 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01208 De Palma: Iniziative in merito all'aumento dei canoni demaniali per le imprese dello spettacolo viaggiante	47
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	52
5-01209 Matera: Dati relativi alle risorse attualmente disponibili e allo stato del finanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa	48
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	53
5-01210 Centemero: Iniziative volte a definire l'operatività delle disposizioni in materia di criptovalute	48
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	54
5-01211 Fenu: Adozione di misure volte a ridurre il prezzo del carburante al distributore .	48
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	56
5-01212 Del Barba: Interventi urgenti al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta previsto per le società <i>benefit</i>	48
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	58
5-01213 Borrelli: Iniziative del Governo per il contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale .	49
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	59
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. Atto n. 55 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del	49
regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	61
ALLEGATO T (Latere approvato datta commissione)	01

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 1° agosto 2023. – Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e per le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.

Marco OSNATO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna | terrogazione in titolo.

sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-01208 De Palma: Iniziative in merito all'aumento dei canoni demaniali per le imprese dello spettacolo viaggiante.

Vito DE PALMA (FI-PPE) illustra l'in-

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Vito DE PALMA (FI-PPE) si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo e prende atto della corretta individuazione del Ministero competente sulla materia trattata dall'interrogazione, che si riserva di interpellare sul punto.

5-01209 Matera: Dati relativi alle risorse attualmente disponibili e allo stato del finanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa.

Mariangela MATERA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Mariangela MATERA (FDI) si dichiara soddisfatta dalla risposta del Governo.

5-01210 Centemero: Iniziative volte a definire l'operatività delle disposizioni in materia di criptovalute.

Giulio CENTEMERO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Giulio CENTEMERO (LEGA) ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta, che ritiene molto utile, e si riserva un approfondimento sul tema delle Dao (Decentralized autonomous organizations).

5-01211 Fenu: Adozione di misure volte a ridurre il prezzo del carburante al distributore.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Emiliano FENU (M5S) ringrazia la sottosegretaria per la risposta fornita, della quale tuttavia si dichiara insoddisfatto, anche alla luce dei dati a disposizione, la cui oggettività è sotto gli occhi di tutti. Evidenzia infatti che, sebbene il prezzo del petrolio greggio stia diminuendo a livello internazionale e sebbene il Garante dei prezzi abbia escluso la sussistenza di fenomeni speculativi in Italia, i prezzi al distributore di benzina e gasolio sono sensibilmente aumentati rispetto ai mesi precedenti. Poiché l'aumento del prezzo dei carburanti comporta un aumento del gettito fiscale, riterrebbe opportuna l'applicazione della cd. accisa mobile, ovvero la diminuzione dell'accisa in corrispondenza ai maggiori introiti IVA, possibilmente ancorando la variazione dell'accisa a parametri quali il prezzo alla pompa di gasolio e benzina, a tutela dei consumatori.

5-01212 Del Barba: Interventi urgenti al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta previsto per le società benefit.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come l'istituto delle società *benefit* sia un modello di sostenibilità anche fuori dai confini dello Stato.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) nel ringraziare la sottosegretaria Albano per la risposta fornita, rammenta tuttavia che la disposizione richiamata dall'interrogazione è frutto di attività emendativa al decretolegge 50 del 2022 e che, nel corso del dibattito in sede referente, il Governo aveva chiarito con una riformulazione che la norma andava interpretata proprio nel senso richiamato dall'interrogazione. Auspica pertanto che il Governo, anche alla luce del precedente orientamento assunto, riveda con urgenza l'interpretazione data nella risposta odierna, ai fini dell'opportuna estensione dell'intervento agevolativo.

5-01213 Borrelli: Iniziative del Governo per il contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) rileva come, sebbene la rappresentante del Governo abbia richiamato iniziative di prevenzione, gli interventi dell'Esecutivo vadano nella direzione di concedere forme di condono e misure premiali nei confronti di chi elude o evade il fisco, e non si comprenda quale siano le iniziative di contrasto in concreto poste in essere. A suo parere, invece, occorrerebbe agire in un duplice senso: da un lato contrastare l'evasione e, dall'altro, valorizzare l'azione di chi adempie correttamente all'obbligo tributario. Conclude evidenziando come l'evasione e l'elusione fiscale riducano il *quan*tum di gettito e implichino un aumento del carico fiscale sui cittadini adempienti, a fronte di una netta riduzione dei servizi pubblici.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e per le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/284 che modifica la direttiva

2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. Atto n. 55.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, ricorda che l'Atto del Governo in esame intende recepire la direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. La direttiva fa parte di un più ampio pacchetto legislativo che, dal 1° gennaio 2024, prevede in sintesi la raccolta e la conservazione delle informazioni sui pagamenti transfrontalieri finalizzate alla creazione e alla gestione del sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (Central electronic system of payment information - Cesop), per supportare gli Stati membri nei necessari incroci al fine di intercettare comportamenti irregolari nell'assolvimento degli obblighi IVA.

Rammenta che l'articolo 1 dello schema modifica la disciplina generale dell'IVA, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, allo scopo di inserirvi un nuovo Titolo II-bis, che reca gli articoli da 40-bis a 40-sexies.

In tale contesto l'articolo 40-bis contiene le definizioni utili ai fini dell'applicazione dei nuovi obblighi introdotti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento in relazione ai pagamenti transfrontalieri effettuati.

L'articolo 40-ter, al comma 1, definisce pagamento transfrontaliero quello che interviene tra un pagatore localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e un beneficiario localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo. Si prevede inoltre – recependo l'articolo 243-ter della citata direttiva 2006/112/CE – che i prestatori dei servizi di pagamento abbiano l'obbligo di conservare la documentazione contenente determinate

informazioni, che sono dettagliate dal successivo articolo 40-sexies, sui beneficiari e sui pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri da essi forniti in ogni trimestre civile. Il comma 2 introduce un massimale pari a 25 operazioni (prendendo in considerazione il numero di pagamenti forniti dai prestatori di servizi di pagamento al medesimo beneficiario nel corso di un trimestre civile) al di sotto del quale i prestatori dei servizi di pagamento non sono tenuti agli adempimenti in esame. Il comma 3 stabilisce, in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 243-ter della direttiva, che qualora i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano entrambi localizzati nell'Unione europea solo i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario adempiano agli obblighi di conservazione e trasmissione previsti dalle norme in commento, fermo restando che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti effettuati nel calcolo della soglia dei 25 pagamenti per trimestre civile. Il comma 4, infine, indica il termine di conservazione della documentazione di cui al comma 1, fissandolo in un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento.

L'articolo 40-quater disciplina la trasmissione delle informazioni conservate, prevedendo che le stesse sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento all'Agenzia delle entrate e da questa al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (Cesop). Più in dettaglio, ai sensi del comma 1 sono tenuti a tale adempimento i prestatori dei servizi di pagamento per i quali l'Italia è Stato di origine, nonché i prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia è Stato membro ospitante. Il medesimo comma 1 dispone quindi che tali prestatori dei servizi di pagamento mettano a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni in loro possesso in conformità alle previsioni dell'articolo 24-ter del regolamento (UE) 904/ 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, inserito dal regolamento (UE) 2020/283, il quale prevede che i prestatori dei servizi di pagamento comunichino tali informazioni entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui le stesse si riferiscono, utilizzando formulari elettronici standard. Si rimanda, inoltre, a un provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate per eventuali specificazioni tecniche di trasmissione. Il comma 2 prevede che le informazioni messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate siano da quest'ultima trasmesse al Cesop secondo quanto previsto dall'articolo 24-ter del regolamento (UE) 904/2010, il quale dispone che la trasmissione avvenga entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre civile cui le informazioni si riferiscono.

Evidenzia poi che l'articolo 40-quinquies individua le modalità di localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento, essenziale al fine di individuare i pagamenti transfrontalieri. In particolare, sia il pagatore che il beneficiario si considerano localizzati nello Stato membro ovvero nel paese o territorio terzo corrispondente all'IBAN del conto di pagamento del pagatore/beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore o il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo, al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore o del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.

Infine, ricorda che l'articolo 40-sexies indica le informazioni da conservare e da trasmettere alle autorità fiscali. In particolare, in base al comma 1, vengono conservati e comunicati: le informazioni, quali il BIC o altro codice identificativo d'azienda, che individuino, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento; il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di

codice fiscale nazionale del beneficiario del pagamento; l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individua, senza ambiguità, il beneficiario del pagamento e ne fornisce la localizzazione; il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisce la localizzazione qualora questo riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento; se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; i dettagli degli eventuali pagamenti transfrontalieri; i dettagli degli eventuali rimborsi di pagamenti. Il comma 2 dispone che, in relazione ai pagamenti transfrontalieri e a eventuali rimborsi di tali pagamenti, devono essere conservate e trasmesse le informazioni relative alla data e all'ora, all'importo e alla valuta, allo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal beneficiario, o a suo nome, ovvero allo Stato membro di destinazione del rimborso nonché le informazioni utilizzate per determinare l'origine del pagamento o la destinazione del rimborso. Devono inoltre essere conservate e trasmesse le informazioni relative a ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento e, se il pagamento è disposto nei locali dell'esercente, le informazioni relative a tale circostanza.

Conclude ricordando che l'articolo 2 dello schema reca il prospetto delle sanzioni, relative alla violazione degli obblighi di conservazione e comunicazione delle norme introdotte (articoli 40-ter e 40-quater), mentre l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 prevede che le disposizioni introdotte si applichino ai servizi di pagamento prestati a partire dal 1° gennaio 2024.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7) e chiede, ove vi sia l'accordo degli altri componenti della Commissione, di procedere alla votazione del parere medesimo già nella seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

5-01208 De Palma: Iniziative in merito all'aumento dei canoni demaniali per le imprese dello spettacolo viaggiante.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina dei canoni previsti per le concessioni demaniali turistico-ricreative a carico delle imprese esercenti attività di spettacolo viaggiante e *luna park*.

In particolare, gli Onorevoli segnalano che a partire dal 2020 le tariffe minime per le occupazioni demaniali sono praticamente decuplicate raggiungendo l'importo di euro 3.377, 50 euro.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere « quali iniziative intenda assumere il Governo in merito all'aumento dei canoni demaniali per le imprese dello spettacolo viaggiante », nonché « se non sia applicabile anche a questo settore il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 » il quale dispone che «i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportate alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa ».

Al riguardo, l'Agenzia del demanio ha comunicato che la materia dei canoni demaniali marittimi esula dalle proprie competenze involgendo, piuttosto, quelle del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero del turismo ai quali il quesito andrebbe correttamente rivolto.

In ogni caso, si rappresenta che, in relazione all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 494 del 1993, giova far presente che le attuali disposizioni normative (codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione, articoli 104 e 105 decreto legislativo n. 112 del 1998, decreto-legge n. 400 del 1993, Titolo V della Costituzione) delineano un quadro di competenze che vedono incardinata in capo agli Enti Territoriali (Regioni e Comuni) la gestione dei beni demaniali marittimi con tutte le attività connesse, inclusa la quantificazione dei relativi canoni concessori, lasciando in capo allo Stato (MIT, Agenzia del demanio eccetera) la cura degli aspetti dominicali e la riscossione coattiva degli eventuali mancati introiti.

5-01209 Matera: Dati relativi alle risorse attualmente disponibili e allo stato del finanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Matera, si espone quanto segue.

Preliminarmente appare opportuno ricordare che il Fondo di garanzia mutui per la prima casa è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 comma 48, lettera *c*).

Esso è volto a offrire una garanzia pubblica per i mutui per l'acquisto della prima casa, richiesti da coloro che non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo.

L'ammontare del finanziamento non può superare 250.000 euro e la garanzia è pari, al massimo, al 50 per cento della quota capitale, ovvero all'80 per cento per tutti coloro che, rientrando nelle categorie prioritarie, abbiano anche un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all'80 per cento del prezzo d'acquisto dell'immobile.

Tale previsione è stata, da ultimo, prorogata sino al 30 settembre 2023 in sede di conversione del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (legge 3 luglio 2023, n. 87).

Le categorie in favore delle quali è riconosciuto l'accesso prioritario al beneficio sono le seguenti:

- a) giovani coppie che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
- *b)* nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi;
- c) conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
 - d) giovani di età inferiore a 36 anni.

Tanto premesso, dalle informazioni pervenute dalla società che gestisce il Fondo, al 30 giugno 2023 la disponibilità del Fondo Prima Casa è di circa 327 milioni di euro.

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 il numero totale delle garanzie riconosciute (sia per il 50 per cento che per l'80 per cento) è stato pari a 35.618, di cui una quota pari circa al 70 per cento è destinato alle categorie di soggetti cosiddetti prioritari, in precedenza elencati.

5-01210 Centemero: Iniziative volte a definire l'operatività delle disposizioni in materia di criptovalute.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina concernente il trattamento fiscale previsto per la detenzione e la cessione delle cripto-attività ai sensi dell'articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 197 del 2022 (legge di bilancio per 2023).

In particolare, gli Onorevoli segnalano talune criticità della predetta disciplina e suggeriscono di adottare iniziative volte a definire più puntualmente il perimetro di operatività delle disposizioni in argomento per gli addetti del settore.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 126 a 147 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) è intervenuta, nell'ambito della tassazione delle cripto-attività, al fine di introdurre una disciplina fiscale a regime del fenomeno, comprensiva di previsioni relative all'applicazione dell'imposta sostitutiva e alla definizione degli obblighi di monitoraggio (commi da 126 a 132, per le imposte sui redditi, e commi da 144 a 147, per l'imposta di bollo).

Tanto premesso, in merito alla richiesta concernente la definizione di criteri di collegamento idonei ad integrare il requisito della territorialità con riferimento alla tassazione, in Italia o all'estero, dei redditi derivanti da cripto-attività, si rappresenta che, nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato, il principio di tassazione è costituito dal « worldwide taxation », pertanto, indipendentemente dal luogo in cui siano detenute le cripto-attività, i redditi derivanti dalle stesse sono soggetti a tassazione in Italia.

Fatta salva l'eventuale applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, per i soggetti non residenti in Italia, l'articolo 23, comma 1, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) stabilisce che sono assoggettati a tassazione in Italia:

- «i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:
- 1) delle plusvalenze di cui alla lettera *c-bis*) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
- 2) delle plusvalenze di cui alla lettera *c-ter*) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
- 3) dei redditi di cui alle lettere *c-quater*) e *c-quinquies*) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati ».

Tali indicazioni sono, tra l'altro, contenute nella bozza di circolare dell'Agenzia delle entrate in materia (paragrafo 5) pubblicata in consultazione il 15 giugno 2023.

La legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) non ha previsto una analoga esclusione per i redditi diversi, di cui alla lettera *c-sexies*), introdotta dal comma 126, lettera *a*), dell'articolo 1 della medesima legge, nel comma 1 del suddetto articolo 67 del TUIR; pertanto, nei confronti dei soggetti non residenti, si considerano

prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi del richiamato articolo 23, comma 1, lettera *f*), i redditi diversi derivanti dalle criptoattività che si trovano in Italia.

Con riguardo, poi, alla richiesta concernente la delimitazione della prova del costo d'acquisto delle cripto-valute, non essendo previsto, per queste ultime, cambi ufficiali in Italia (differentemente da quanto avviene in altri Paesi, quali la Svizzera), si rappresenta che i criteri per la determinazione del costo di acquisto delle cripto-attività sono definiti dal comma 9-bis dell'articolo 68 del TUIR, introdotto dal comma 126, lettera b), dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, il quale, al quinto periodo, stabilisce che: « Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente ».

Tale prova potrebbe essere fornita, ad esempio, avvalendosi della documentazione

rilevabile sul sito attraverso il quale è avvenuto l'acquisto o lo scambio delle criptovalute, alla data in cui lo stesso è concluso, ovvero di altra documentazione bancaria o extra-bancaria attestante l'acquisto.

Da ultimo, in merito alla possibilità di qualificare come non commerciale l'attività di mera raccolta dei dati relativi alle interazioni finanziarie dei detentori di token svolta dalle Decentralized autonomous organizations (Dao) e l'attività di raccolta di capitali mediante l'emissione di security token, fermi restando i principi generali di cui all'articolo 73 del TUIR, si rappresenta che, in questa sede, non è possibile fornire alcuna risposta, in quanto la qualificazione come non commerciale di tali attività presuppone necessariamente la valutazione di circostanze di ordine fattuale, non rappresentate nell'interrogazione in esame.

5-01211 Fenu: Adozione di misure volte a ridurre il prezzo del carburante al distributore.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, fatte una serie di premesse circa i recenti aumenti registrati sui prezzi dei carburanti (benzina e gasolio) rispetto a quello del prezzo internazionale del petrolio greggio, chiede di sapere se sussistano i presupposti per l'adozione del decreto del Ministro dell'economa e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previsto dall'articolo 1, commi 290-292, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero, in caso di assenza, di modificare il parametro contemplato da tale disposizione in modo che sia « maggiormente rappresentativo delle oscillazioni di prezzo applicato al distributore ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria ed il Ministero delle imprese e del made in Italy, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente rammentare che i carburanti menzionati nel documento in commento (gasolio e benzina) sono sottoposti ad accisa ai sensi della direttiva 2003/96/CE che impone agli Stati membri di applicare, ai medesimi, una tassazione indiretta rispettosa delle aliquote minime fissate nella medesima direttiva.

Si osserva anche che i citati commi 290 e 291 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007 (come modificati dall'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge n. 5/2023), prevedono la possibilità di ridurre le aliquote di accisa sui prodotti energetici, impiegati come carburanti o combustibili per riscaldamento per usi civili, ai fini della tutela del cittadino consumatore.

Infatti, qualora si verifichi un aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio rispetto al valore di riferimento di tale prodotto indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza (DEF), possono essere disposte, alle condizioni previste dalla richiamata disciplina di settore, riduzioni delle predette aliquote di accisa attraverso l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

In tale contesto, si osserva che la scelta di far riferimento alla variazione del prezzo internazionale del petrolio greggio trova la sua *ratio* nell'opportunità di prendere in considerazione un parametro avente carattere di neutralità e ufficialità che possa essere raffrontato con il simmetrico valore fissato nel predetto Documento di economia e finanza.

Tanto premesso deve evidenziarsi che il valore del predetto prezzo del petrolio greggio non ha registrato, con riferimento alla media del precedente bimestre, un aumento rispetto al suddetto valore di riferimento indicato nel DEF, che consenta l'adozione del citato decreto di riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e alla benzina.

In particolare, con riferimento al prezzo dei prodotti benzina e gasolio, il MIMIT precisa che al 31 luglio 2023 il prezzo medio rilevato per il tramite dei dati forniti dall'Osservatorio prezzi e tariffe corrisponde ad euro 1,91 euro/lt. per benzina self e ad 1,76 euro/lt. per gasolio self, valori che sostanzialmente rispecchiano l'andamento delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati.

Ciò premesso, la possibilità di introdurre, nelle norme di legge citate, un diverso parametro di riferimento per l'adozione delle misure riduttive dell'accisa previste dai citati commi 290 e 291 deve necessariamente tener conto del fatto che i prezzi di vendita, ai consumatori finali, dei medesimi carburanti sono liberamente fissati dai gestori degli impianti di distribuzione, anche in base a logiche di mercato o di mera opportunità. In tal senso, la scelta di un ipotetico nuovo parametro di riferimento, rappresentativo delle oscillazioni di prezzo dei carburanti che non abbia le caratteristiche sopra descritte ascrivibili al

prezzo internazionale del petrolio greggio, potrebbe favorire fenomeni speculativi con il rischio di non raggiungere l'obiettivo di una effettiva diminuzione dei prezzi al consumo attraverso la riduzione della tassazione indiretta sui medesimi carburanti.

5-01212 Del Barba: Interventi urgenti al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta previsto per le società *benefit*.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama l'articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha riconosciuto alle società di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit. In proposito, l'interrogante fa presente che « ad oggi, nonostante la citata norma primaria preveda l'estensione all'anno 2022 dell'agevolazione, nessun atto è stato posto in essere dal Ministero delle imprese e del made in Italy per consentire ai soggetti interessati la fruizione del credito d'imposta ».

Tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere « quali iniziative di competenza urgenti (si) intendano porre in essere al fine di garantire alle società benefit di nuova costituzione, ovvero alle società oggetto di trasformazione, la fruizione del credito d'imposta, previsto in norma primaria, in favore delle società benefit di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche in considerazione del legittimo affidamento dei contribuenti interessati che il legislatore ha indotto con l'approvazione delle norme di cui all'articolo 52-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2022, n. 91 ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero delle imprese e del made in Italy, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 52-bis del decreto-legge 50/2022, al comma 2, ha parzialmente modificato l'articolo 38-ter del decreto-legge 34/2020, consentendo la fruizione, in compensazione, del credito d'imposta maturato in relazione alle spese agevolabili, indicate all'articolo 1 dello stesso decreto, anche per periodi di imposta successivi al 2021.

Tale effetto consegue, infatti, alla soppressione delle parole « per l'anno 2021 » dal comma 2 del citato articolo 38-ter.

Non sono state invece effettuate modifiche al comma 1 del citato articolo 38-ter che individua le spese agevolabili, ossia le spese per la costituzione e la trasformazione in società benefit, sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021.

Pertanto, diversamente da quanto rappresentato dall'Interrogante, la citata modifica normativa non è volta a estendere l'intervento agevolativo alle spese sostenute nell'anno 2022 ma soltanto a estendere il periodo di riferimento per la fruizione del credito di imposta concesso, in relazione a spese agevolabili, ossia alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decretolegge n. 34 del 2020 ed entro il 31 dicembre 2021.

5-01213 Borrelli: Iniziative del Governo per il contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante evidenzia che l'evasione fiscale è un fenomeno grave che storicamente affligge il nostro Paese e che ha comportato nel solo anno 2019 un *tax gap*, ossia il divario tra imposte e contributi dovuti e quelli effettivamente pagati, pari a 99,2 miliardi di euro.

L'Onorevole rileva, altresì, che la riduzione del *tax gap* assumerà nei prossimi anni un ruolo di rilievo dovendo contribuire al rafforzamento di un percorso di crescita stabile e durevole degli Stati membri nella fase post-pandemica, anche alla luce dell'attuazione del programma *Next Generation* EU (NGEU) che rappresenta per l'Italia un'opportunità unica per rilanciare il potenziale di crescita e avviare la trasformazione del Paese.

Tuttavia, l'Onorevole osserva che tra le 10 modifiche, su 27 obiettivi al PNRR condivise con l'UE per aggiudicarsi il via libera alla quarta tranche dei pagamenti, il governo chiede di rinunciare alla lotta all'evasione fiscale ed al suddetto obiettivo di riduzione del *tax gap* e passare dal 18,5 per cento del 2019 – tra le percentuali più alte in UE – al 15,8 per cento alla fine del 2024, che avrebbe comportato un recupero netto tra i 10 ed i 15 miliardi di euro.

Pertanto, l'Onorevole chiede di sapere « quale sia, a fronte di quanto esposto in premessa, la chiara alternativa che il Governo intende mettere in campo per contrastare il cronicizzato e grave fenomeno dell'evasione fiscale nel nostro Paese ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Premesso che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede una serie di misure per incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e migliorare l'efficacia degli *audit* e dei controlli mirati, si evidenzia che le *milestone* e i *target* previsti fino al primo semestre del 2023 sono stati comunque raggiunti.

Ciò posto, non va sottovalutato che le condotte evasive ed elusive dei contribuenti sono spesso influenzate anche da fattori esogeni, in particolare dalle condizioni macroeconomiche, che sfuggono al controllo delle autorità preposte all'efficiente gestione del sistema tributario e, al contrario di quanto si afferma nell'interrogazione, il deterioramento della liquidità delle imprese italiane costituisce indubbiamente un ostacolo alla riduzione complessiva del *tax gap*.

La proposta di modifica del *target* non deve essere comunque interpretata come un allentamento della strategia di contrasto all'evasione fiscale. Al contrario, l'obiettivo del Governo è quello di contrastare con maggiore efficacia l'evasione fiscale, anche attraverso una diversa strategia fondata sullo stimolo all'adempimento spontaneo, piuttosto che sui soli interventi repressivi successivi alle violazioni.

Ed invero, l'azione di contrasto all'evasione fiscale è inclusa tra gli obiettivi principali del disegno di legge contenente delega al Governo per la riforma fiscale, attraverso il rafforzamento degli strumenti già esistenti e l'introduzione di nuove e mirate azioni di intervento.

In quest'ottica si persegue l'obiettivo del miglioramento delle attività di controllo mediante la valorizzazione di procedure basate il più possibile sulla *tax compliance* volontaria del contribuente, anche attraverso la piena utilizzazione dei dati del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel ri-

spetto della disciplina unionale sulla tutela dei dati personali.

Sul piano europeo e internazionale, sarà inoltre assicurato il potenziamento della cooperazione amministrativa attraverso lo scambio di informazioni tra giurisdizioni fiscali per contrastare efficacemente e tempestivamente l'evasione, l'elusione e le frodi fiscali, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un ambiente fiscale più trasparente.

Sempre nell'ottica della riduzione del *tax gap* sono previsti interventi finalizzati al miglioramento dei procedimenti di riscossione e rimborso attualmente caratterizzati da significative inefficienze.

La riforma fiscale prevede, infatti, il progressivo superamento del ruolo, l'accesso semplificato ad una rateizzazione stabile, e l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione per una maggiore rapidità dell'azione di recupero.

Ciò nondimeno, l'attività di controllo, di accertamento e di repressione delle violazioni fiscali verrà modernizzata e resa più efficace e nella suddetta prospettiva saranno razionalizzate le relative procedure.

Peraltro, lo stesso utilizzo completo di tutte le tecnologie a disposizione, tutte le banche dati e la loro interoperabilità, renderà possibile circoscrivere l'attività di controllo nei confronti dei soggetti a più alto rischio e a prevenire l'evasione e l'elusione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. Atto n. 55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'intro-

duzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (Atto n. 55),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 836 Molinari, recante Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive, di: Cesare Di Cintio, avvocato specializzato in diritto sportivo. Massimiliano Romiti, presidente del Comitato « Nelle origini il futuro » e vice presidente dell'associazione ToroMio e Daniele Farsetti, presidente del comitato Orgoglio Amaranto .	62
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione, audizione di: Deborah Agostino, professoressa in programmazione, finanza e controllo e direttore dell'Osservatorio Innovazione Digitale per la Cultura del Politecnico di Milano, rappresentanti del gruppo SIMAR, in videoconferenza, e Mirko Tavosanis, professore associato di linguistica italiana e presidente dei corsi di studio in informatica umanistica dell'Università di Pisa, in videoconferenza (Svolgimento e con-	
clusiona)	62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 1° agosto 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° agosto 2023.

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 836 Molinari, recante Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive, di: Cesare Di Cintio, avvocato specializzato in diritto sportivo. Massimiliano Romiti, presidente del Comitato « Nelle origini

il futuro » e vice presidente dell'associazione ToroMio e Daniele Farsetti, presidente del comitato Orgoglio Amaranto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione, audizione di: Deborah Agostino, professoressa in programmazione, finanza e controllo e direttore dell'Osservatorio Innovazione Digitale per la Cultura del Politecnico di Milano, rappresentanti del gruppo SIMAR, in videoconferenza, e Mirko Tavosanis, professore associato di linguistica italiana e presidente dei corsi di studio in informatica umanistica dell'Università di Pisa, in videoconferenza.

(Svolgimento e conclusione).

Federico MOLLICONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Deborah AGOSTINO, professoressa in programmazione, finanza e controllo e direttore dell'Osservatorio Innovazione Digitale per la Cultura del Politecnico di Milano, Salvatore GIORDANO, legale del gruppo SIMAR, che interviene in videoconferenza, e Mirko TAVOSANIS, professore associato di linguistica italiana e presidente dei corsi di studio in informatica umanistica dell'U-

niversità di Pisa, che interviene in videoconferenza, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi per formulare quesiti e osservazioni il deputato Federico MOL-LICONE, *presidente*.

Deborah AGOSTINO, professoressa in programmazione, finanza e controllo e direttore dell'Osservatorio Innovazione Digitale per la Cultura del Politecnico di Milano, e Salvatore GIORDANO, legale del gruppo SIMAR, forniscono ulteriori precisazioni.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. COM (2022) 548 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. Doc. LXXXVI, n. 1.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. COM (2022) 548 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023.

Doc. LXXXVI, n. 1.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rap-

presentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 luglio 2023.

Mauro ROTELLI, presidente, nel ricordare che nella seduta del 26 luglio scorso è stata svolta la relazione introduttiva, invita il relatore a formulare la proposta di parere.

Gianni LAMPIS (FDI), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Il Viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Daniela RUFFINO (A-IV-RE) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere presentata.

Dario IAIA (FDI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e dichiara il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere in esame, condividendone l'impostazione.

Sottolinea infatti come il suo gruppo – che sostiene l'adozione di politiche ambientali e che ritiene importante che tali politiche siano graduali e che se ne valutino gli oneri economici e sociali – ritenga che tali aspetti siano stati evidenziati nel miglior modo possibile nella proposta di parere presentata dal relatore.

Patty L'ABBATE (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 14.15.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. COM (2022) 548 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. Doc. LXXXVI, n. 1.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita – (COM(2022)548), la Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1) e il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'UE (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'Agenda strategica (10597/23);

rilevato come l'esame dei documenti in oggetto consenta al Parlamento di partecipare in modo organico, coerente e approfondito ed in stretto raccordo con il Governo alla definizione delle linee dell'azione dell'Italia in merito alle politiche dell'Unione europea;

premesso che:

assumono particolare rilievo, per la VIII Commissione, le sezioni della relazione programmatica riferite alle iniziative dell'UE per il contrasto dei cambiamenti climatici e per le politiche ambientali. Tali misure, in larga misura già approvate dalle istituzioni dell'UE, potrebbero avere un impatto significativo per il sistema economico e sociale del paese;

sono tuttora oggetto di negoziato alcune proposte, quali la revisione delle direttive sull'energia rinnovabile, sulla prestazione energetica degli edifici, sulla tassazione dei prodotti energetici in merito alle quali il Governo ha sottolineato la necessità di pervenire ad un accordo ambizioso ed equo al contempo, in grado di offrire margini di flessibilità e mitigare l'impatto sociale ed economico delle misure previste;

anche le proposte legislative dell'UE per la sostenibilità dei trasporti, pur condivisibili nelle loro finalità generali, dovrebbero assicurare un percorso più graduale e flessibile, ispirato al principio di neutralità tecnologica, rispettoso delle diversità dei sistemi economici e sociali nazionali e tale da assicurare il minore impatto socio economico possibile;

andrebbe a questo scopo – a fronte della lacunosità delle valutazioni di impatto che accompagnano le proposte in questione – dimostrato, in base ad una ampia gamma di indicatori qualitativi e quantitativi, il reale valore aggiunto delle soluzioni proposte in termini di riduzione delle emissioni nocive ed operata una più approfondita analisi dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali di ciascuna delle soluzioni prospettate;

in particolare, il regolamento – recentemente entrato in vigore – che rivede i limiti emissivi di CO_2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali nuovi, e di

fatto mette al bando a partire dal 2035 i veicoli a combustione interna, seppure condivisibile nella finalità di azzerare le emissioni di CO_2 , non tiene conto delle potenzialità e prospettive dei carburanti *carbon neutral* e dei biocarburanti:

la proposta di regolamento volta a rivedere la normativa sui limiti emissivi di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi, su cui la Commissione politiche dell'UE della Camera ha adottato un parere motivato, stabilisce obiettivi di riduzione delle emissioni estremamente sfidanti, a fronte di una quantità delle emissioni generate da tale categoria di veicoli marginale (appena il 6 per cento) rispetto alle emissioni totali dell'Unione. Comporta, inoltre, un ingente sforzo di adeguamento produttivo da parte delle imprese, senza tener conto del fatto che le nuove norme richiederebbero un volume di produzione di veicoli a basse o zero emissioni e un livello di diffusione dell'infrastruttura di ricarica non raggiungibili nei prossimi anni, con il risultato che anche a fronte di ingenti investimenti non sarebbe possibile evitare un gap infrastrutturale tale da compromettere il trasporto merci e passeggeri su strada. L'elettrificazione dei veicoli e l'alimentazione a idrogeno sarebbero insufficienti a garantire il trasporto su rotte a lunga distanza, con serie conseguenze sulle catene di approvvigionamento del mercato interno dell'UE. Inoltre, il calcolo delle emissioni sarebbe effettuato principalmente sulla base delle emissioni allo scarico senza conteggiare quelle generate dalla produzione dell'energia elettrica impiegata dai veicoli, se di origine non rinnovabile, né il costo ambientale della produzione degli accumulatori;

la proposta di regolamento sull'omologazione di veicoli a motore e motori,
emissioni inquinanti diverse dalla CO₂ e
durabilità delle batterie, cosiddetta « Euro
7 », comporta gravi criticità per l'Italia,
puntualmente evidenziate nella relazione
trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo
6 della legge n. 234 del 2012. Prevede infatti tempistiche estremamente ravvicinate,
rendendo la transizione non sostenibile sul
piano sociale ed economico e comportando
significativi oneri in capo all'industria au-

tomobilistica italiana già impegnata in un imponente sforzo di riconversione, e per gli stessi cittadini, per l'impatto atteso delle nuove norme sul costo dei veicoli. Tali criticità sono evidenziate nel parere motivato approvato dalla Commissione politiche dell'Unione europea della Camera dei Deputati che, in mancanza di una adeguata motivazione della necessità e del valore aggiunto dell'iniziativa legislativa dell'Unione, ha ritenuto non rispettato il principio di sussidiarietà;

le proposte sopra richiamate necessitano pertanto di essere modificate al fine di contenere i costi eccessivi ed aumentare i benefici e le opportunità di crescita e sviluppo per il sistema produttivo italiano, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

considerato che:

il Governo attribuisce priorità anche alle iniziative per favorire le attività di assorbimento e stoccaggio del carbonio. In particolare, con riguardo alla proposta di regolamento per l'istituzione di un quadro volontario di certificazione degli assorbimenti di carbonio, la relazione programmatica sottolinea l'esigenza di tutelare il settore agricolo impegnato in attività di raccolta e stoccaggio, coordinando le nuove misure sia con i meccanismi di incentivazione e remunerazione previsti dalla Politica agricola comune, sia con strumenti di finanziamento aggiuntivi attivabili tramite il Programma europeo per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), il mercato europeo del carbonio, le entrate derivanti dal sistema di scambio di quote di emissioni (ETS), fonti di finanziamento regionali, risorse addizionali per aree montane e il programma europeo per la ricerca e l'innovazione (Horizon Europe). Su tale proposta di regolamento la VIII Commissione ha avviato l'esame ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento in esito al quale - completata l'attività istruttoria - potranno essere formulati indirizzi negoziali puntuali;

il Governo dichiara altresì l'intenzione di partecipare con attenzione ai negoziati sulle proposte dell'UE per attuare il nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare, tra cui figurano: una proposta di regolamento per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili; una proposta di direttiva che introduce un nuovo « diritto alla riparazione »; una strategia per i prodotti tessili sostenibili e circolari; una proposta di regolamento per la sostenibilità dei materiali da costruzione; una proposta di direttiva per contrastare il fenomeno del cosiddetto « greenwashing », ovvero delle asserzioni ambientali ingannevoli sulla sostenibilità dei prodotti;

in merito alle politiche per la gestione dei rifiuti, la relazione programmatica pone l'accento sull'esigenza di gestire in modo sostenibile i rifiuti tessili, limitare al massimo gli sprechi alimentari, e formula una valutazione positiva sull'iniziativa legislativa della Commissione europea sulle spedizioni di rifiuti che introduce il principio del divieto della esportazione di rifiuti diretti a smaltimento e crea un nuovo sistema di scambio informatico di dati, mediante il quale gli Stati membri potranno gestire informazioni e notifiche sulle spedizioni di rifiuti;

la relazione programmatica, infine, evidenzia l'esistenza di numerose criticità sulla proposta di regolamento in materia di imballaggi e gestione dei rifiuti derivanti, su cui lo scorso 28 giugno le Commissioni ambiente e attività produttive hanno approvato un documento recante una valutazione negativa ed indirizzi puntuali per la prosecuzione del negoziato. Il Governo ha già comunicato i seguiti che intende dare, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012, a tali indirizzi;

rilevato altresì che:

la relazione programmatica non reca specifiche indicazioni su ulteriori iniziative legislative dell'UE, rispetto alle quali il Governo ha definito la propria posizione nelle relazioni tecniche trasmesse alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012. Tra queste figurano le proposte attuative del « Piano d'azione per l'inquinamento zero », volte a rivedere le direttive in materia di qualità delle acque, di trattamento delle acque reflue urbane, rispetto alla quale il Governo formula tra l'altro riserve per i costi amministrativi di breve e lungo termine richiesti dalla nuova normativa, di qualità dell'aria, nonché la proposta di revisione della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare che il Governo dovrebbe perseguire, nel negoziato sulle proposte legislative relative alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, l'obiettivo di evitare oneri eccessivi e non adeguatamente motivati in capo al settore produttivo e ai cittadini italiani, attraverso soluzioni coerenti con il principio di neutralità tecnologica, sia con riferimento ai motori sia ai carburanti, e la estensione appropriata dei periodi transitori per l'attuazione della nuova normativa;
- b) con specifico riferimento alla proposta di regolamento sulle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare che si dovrebbe provvedere, in particolare, ad apportare le modifiche necessarie per consentire l'impiego di carburanti carbon neutral come soluzione per la sostenibilità del trasporto su strada, in particolare sulle tratte più lunghe;
- c) con riguardo alla proposta di regolamento cosiddetto « Euro 7 », dovrebbero essere estese le scadenze previste, comprese quelle relative alle emissioni di freni e agli pneumatici, preso atto dell'impossibilità delle imprese di accelerare ulteriormente i processi di sviluppo dei veicoli integrando i nuovi requisiti tecnici richiesti;
- d) con riguardo alla proposta legislativa sui materiali da costruzione, valuti la

Commissione di merito l'opportunità di sottolineare la necessità di contemperare gli obiettivi ambientali con l'esigenza di assicurare un'applicazione graduale della nuova disciplina per l'impatto che questa potrebbe avere sul settore e sulla competitività delle imprese;

e) con riferimento alle proposte per la qualità delle acque, si dovrebbe esprimere sostegno alla posizione negoziale del Governo, che mira a prevedere, per l'introduzione di nuove sostanze inquinanti, tempi di applicazione tali da consentire agli Stati membri l'adeguamento dei metodi di analisi e l'attuazione di misure specifiche; si valuti l'opportunità di sottolineare, inoltre, la necessità di prevedere un periodo transitorio per l'applicazione degli standard di qualità ambientale aggiornati e una tempistica meno ravvicinata per il recepimento da parte degli Stati membri;

f) con riguardo alla proposta di rifusione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, si valuti l'opportunità di rivedere l'estensione dell'obbligo di raccolta e trattamento delle acque reflue agli agglomerati di oltre 1.000 abitanti, che po-

trebbe essere eccessivamente oneroso, anche in considerazione dell'orografia del territorio, per piccoli agglomerati;

g) con riferimento alle proposte legislative sulla qualità dell'aria, alla luce delle evidenti difficoltà degli Stati membri a rispettare i valori limite stabiliti dalle direttive vigenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare la effettiva possibilità di rimodulare i nuovi più ambiziosi valori, proposti per il 2030, stabilendo scadenze meno ravvicinate;

h) con riguardo alla proposta di modifica della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, si valuti infine l'opportunità di rimodulare le disposizioni sull'attribuzione della responsabilità estesa ai soggetti operanti nella gestione dei pannelli fotovoltaici e si preveda un periodo di attuazione e recepimento meno breve di quello di dodici attualmente proposto. Si preveda inoltre di eliminare la distinzione, per i pannelli fotovoltaici, tra pannelli professionali e domestici, per l'impossibilità di prevedere la destinazione degli impianti al momento della loro immissione sul mercato.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022)548 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).

70

ALLEGATO 1 (Parere approvato)

73

SEDE CONSULTIVA:

78

71

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

La seduta comincia alle 14.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022)548 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 26 luglio 2023.

Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), relatore, afferma di aver trasposto nella proposta di parere, sotto forma di osservazioni, gli spunti formulati dai commissari.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con otto osservazioni sui tre atti in esame (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE formula un orientamento positivo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° agosto 2023. – Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

C. 854 Schifone.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla VII Commissione Cultura sulla pro-

posta di legge recante istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (C. 854 Schifone).

La proposta di legge è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nelle discipline scientifiche quali la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica, note con la sigla inglese STEM, istituendo una settimana nazionale dedicata alla realizzazione di iniziative volte a promuovere la conoscenza e l'accesso allo studio di queste discipline da parte degli studenti.

Ricorda che alla promozione delle discipline STEM in ambito scolastico sono anche dedicati alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 1 dispone dunque che la Repubblica riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale « Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche ». Le date sono state individuate tenendo conto che l'11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

L'articolo 2 individua le iniziative da realizzare nell'ambito della Settimana nazionale, quali l'attivazione di percorsi stabili di orientamento post-scolastico, la promozione di campagne di sensibilizzazione, il rafforzamento della didattica sin dai primi gradi di istruzione, la promozione di corsi di formazione con modalità innovative sulle materie STEM per il personale docente, la previsione di borse di studio, l'attivazione di percorsi formativi per il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne siano usciti, con particolare attenzione alla partecipazione femminile.

È inoltre previsto uno stanziamento aggiuntivo di 2 milioni di euro per l'anno 2024 per dare concreta attuazione alle finalità della legge.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Antonino IARIA (M5S) si rallegra che almeno questa misura del PNRR non sia stata differita. Chiede poi ironicamente se i corsi di formazione di cui all'articolo 2 corrispondano a quelli che avrebbero dovuto essere attivati per i percettori del reddito di cittadinanza, ormai in ritardo di circa 9 mesi.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 14.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022)548 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni),

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita – (COM(2022)548), la Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1) e il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'UE (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'Agenda strategica (10597/23);

rilevato come l'esame dei documenti in oggetto consenta al Parlamento di partecipare in modo organico, coerente e approfondito ed in stretto raccordo con il Governo alla definizione delle linee dell'azione dell'Italia in merito alle politiche dell'Unione europea;

sottolineato che la relazione programmatica reca indicazioni in merito alla linea che il Governo sta seguendo o intende seguire in merito, tra le altre, alle politiche dell'Unione in materia di trasporti e mobilità, transizione verde e digitale;

svolto un ampio dibattito nelle sedute del 25 e 26 luglio e del 1° agosto 2023;

premesso che:

le iniziative dell'UE volte a conseguire gli obiettivi della transizione ecologica e la sostenibilità dei trasporti, pur condivisibili nelle loro finalità generali, dovrebbero assicurare un percorso più graduale e flessibile, ispirato al principio di neutralità tecnologica, rispettoso delle diversità dei sistemi economici e sociali nazionali e tale da assicurare il minore impatto socio economico possibile;

a questo scopo – a fronte della lacunosità delle valutazioni di impatto che accompagnano le proposte in questione – andrebbe dimostrato, in base ad una ampia gamma di indicatori qualitativi e quantitativi, il reale valore aggiunto delle soluzioni proposte in termini di riduzione delle emissioni nocive ed operata una più approfondita analisi dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali di ciascuna delle soluzioni prospettate dalla nuova normativa;

in particolare, il regolamento – recentemente entrato in vigore – che rivede i limiti emissivi di CO_2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali nuovi, e di fatto mette al bando, a partire dal 2035 i veicoli a combustione interna, seppure condivisibile nella finalità di azzerare le emissioni di CO_2 , non tiene conto delle potenzialità e prospettive dei carburanti *carbon neutral* e dei biocarburanti;

la proposta di regolamento volta a rivedere la normativa sui limiti emissivi di CO_2 dei veicoli pesanti nuovi, su cui la

Commissione politiche dell'UE ha adottato un parere motivato, stabilisce obiettivi di riduzione delle emissioni estremamente sfidanti – ad esempio la riduzione totale delle emissioni degli autobus urbani nuovi già entro il 2030 - a fronte di una quantità complessiva di emissioni generate da tali veicoli pesanti marginale (appena il 6 per cento) rispetto alle emissioni totali prodotte a livello dell'Unione. Comporta, inoltre, un ingente sforzo di adeguamento produttivo da parte del settore, senza tener conto del fatto che i nuovi obiettivi richiederebbero un volume di produzione di veicoli a basse o zero emissioni e un livello di diffusione dell'infrastruttura di ricarica lontani non raggiungibili nei prossimi anni, così che anche investimenti significativi, non sarebbero sufficienti ad evitare un grave gap infrastrutturale in grado di compromettere il trasporto merci e passeggeri su strada. In particolare, l'elettrificazione dei veicoli e l'alimentazione a idrogeno risulterebbero insufficienti a garantire il trasporto su rotte a lunga distanza, con serie conseguenze sulle catene di approvvigionamento del mercato interno dell'UE. Inoltre, il calcolo delle emissioni sarebbe effettuato principalmente sulla base delle emissioni allo scarico, senza tenere in considerazione quelle generate dalla produzione dell'energia elettrica impiegata dai veicoli, se di origine non rinnovabile, né il costo ambientale della produzione degli accumulatori;

la proposta di regolamento sull'omologazione di veicoli a motore e motori, emissioni inquinanti diverse dalla CO2 e durabilità delle batterie, cosiddetta « Euro 7 », comporta gravi criticità per il nostro Paese, puntualmente evidenziate nella relazione tecnica del Governo. Tale proposta prevede infatti tempistiche estremamente ravvicinate, prefigurando una transizione non sostenibile sul piano sociale ed economico e comportando ingenti oneri in capo all'industria automobilistica italiana già impegnata in un imponente sforzo di riconversione industriale, e per gli stessi cittadini, non essendo adeguatamente stimato l'impatto delle nuove norme sul costo dei veicoli. Tali criticità sono a fondamento del parere motivato approvato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati che, in mancanza di una adeguata motivazione della necessità e del valore aggiunto dell'iniziativa legislativa dell'Unione, ha ritenuto non rispettato il principio di sussidiarietà;

tali ultime proposte necessitano di essere modificate al fine di contenere i costi eccessivi ed aumentare i benefici e le opportunità di crescita e sviluppo per il sistema produttivo italiano, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

considerato che:

le recenti proposte legislative presentate dalla Commissione europea in materia di sicurezza stradale, applicazione transfrontaliera del codice della strada e rilascio delle patenti di guida sono state valutate positivamente dal Governo, in quanto idonee a contribuire alla riduzione del numero delle infrazioni e degli incidenti sulle strade. Il Governo ha tuttavia posto in evidenza, con le relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, alcune criticità in ordine a specifiche disposizioni, in particolare in merito alla prevista estensione del concetto di residenza normale - e non anagrafica - in favore dei cittadini titolari di patente extra-UE. Anche in questo caso si ritiene necessario raccogliere tale indicazione del Governo e sostenere una modifica della norma proposta dalla Commissione europea;

ritenuto che:

è condivisibile l'attenzione accordata dalla relazione programmatica del Governo ai temi connessi alla transizione digitale e alla necessaria infrastrutturazione e innovazione, per le potenzialità ed i rischi che questa porta con sé e per il contributo che può offrire al raggiungimento degli obiettivi della transizione ecologica e climatica;

la relazione programmatica del Governo attribuisce importanza prioritaria al negoziato in corso sulla proposta di regolamento per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che stabilisce obiettivi nazionali obbligatori di distribuzione della medesima infrastruttura e prevede la realizzazione di oltre 1 milione di punti di ricarica entro il 2025 e circa 3,5 milioni entro il 2030;

particolare rilevanza assumono altresì le proposte della Commissione europea in materia di sicurezza stradale, volte ad aggiornare le norme sulle patenti di guida, con l'introduzione della patente di guida digitale, e a favorire l'applicazione transfrontaliera del codice della strada. In relazione a tali proposte il Governo ha trasmesso la relazione ex articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valutandone positivamente le finalità generali, ma evidenziando alcune criticità su specifiche disposizioni, in particolare in merito alla previsione di estensione del concetto di residenza normale - e non anagrafica - in favore dei cittadini titolari di patente extra-UE;

la relazione programmatica riserva specifica attenzione all'infrastrutturazione digitale e dell'innovazione delle reti, anche per il loro contributo all'obiettivo di un'Europa neutra dal punto di vista climatico entro il 2050. A tale proposito riveste particolare rilevanza la normativa *in itinere* per un accesso equo ai dati e loro utilizzo, il cosiddetto *Data act*, su cui il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio nello scorso mese di giugno. In merito, il Governo richiama il ruolo dell'ISTAT a supporto della strategia europea in materia di dati e dell'Agenda digitale;

la relazione programmatica dedica infine ampio spazio alla proposta di regolamento sulla libertà dei *media*, di cui la Commissione trasporti, congiuntamente con la Commissione Cultura, ha concluso l'esame lo scorso 28 giugno ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera, approvando un documento finale contenente condizioni e osservazioni per il prosieguo del negoziato a livello UE;

ritenuto altresì che, con specifico riferimento al settore del trasporto aereo:

si è registrata una crescita a ritmo sostenuto e che, secondo le stime di ENAC, solo nell'ultimo anno si è registrato un aumento tendenziale dei passeggeri del 54 per cento;

parallelamente è aumentato il costo dei biglietti aerei del 90 per cento, come emerge dai dati pubblicati dall'ISTAT nel 2022, che hanno già spinto il Governo ad intervenire attraverso l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato;

si registrano numerosissimi ritardi, cancellazioni di voli e cresce il fenomeno derivante dal cosiddetto *overbooking*, con impatti negativi sui passeggeri, costretti a destreggiarsi tra procedure, reclami e difficoltà legate ai risarcimenti;

in generale, per i passeggeri è difficile far valere i propri diritti individuali;

in questo quadro, la disciplina eurounitaria derivante dal Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (e che abrogava il regolamento (CEE) n. 295 del 1991), appare inadeguata;

nella comunicazione della Commissione dell'11 aprile 2011 si segnalava che le disposizioni del predetto regolamento sono state interpretate in modi diversi, per via di punti poco chiari e di lacune nel corpo del testo, tanto da costringere la Commissione a comunicare orientamenti interpretativi al regolamento (CE) n. 261 del 2004 in data 15 giugno 2006 (C214/5);

innanzi a tali incertezze, i vettori aerei mal gestiscono i diritti all'informazione, al rimborso, all'imbarco su un volo alternativo o al cambio di prenotazione in caso di negato imbarco o di cancellazione del volo, il diritto ad assistenza in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo alla partenza il diritto alla compensazione pecuniaria in caso di negato imbarco, can-

cellazione, ritardo all'arrivo, imbarco su volo alternativo e rimborso per sistemazione in classe inferiore;

oltretutto, gli importi della compensazione pecuniaria indicate dall'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 sono irrisori, trattandosi di importi fissati nel lontano 2004 che, da un lato non ristorano i diritti dei passeggeri e, dall'altro, non fungono dal reale deterrente per i vettori aerei;

considerata l'esigenza di assicurare l'attuazione del principio della continuità territoriale e la garanzia dell'effettività del diritto alla mobilità mediante l'introduzione di specifiche misure di sostegno da parte del bilancio dell'Unione nonché la previsione di un regime adeguato di esenzioni e deroghe dalla normativa degli aiuti di Stato alle imprese. Ricordato al riguardo che nelle 362 isole dei Paesi dell'UE con più di 50 abitanti vivono circa 17,7 milioni di persone (di cui 6,6 milioni in Sicilia e Sardegna) e che una parte significativa di esse appartiene ancora alla categoria delle regioni meno sviluppate;

ribadita l'esigenza che il Parlamento intervenga in modo tempestivo e sistematico nella formazione della posizione nazionale sulle specifiche proposte legislative dell'UE di rilevanza per l'interesse nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) persegua il Governo, nel negoziato sulle proposte legislative relative alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, l'obiettivo di evitare oneri eccessivi e non adeguatamente motivati in capo e al settore produttivo e ai cittadini italiani, perseguendo soluzioni coerenti con il principio di neutralità tecnologica, sia con riferimento ai motori sia ai carburanti, e stabilendo adeguati periodi transitori per l'attuazione della nuova normativa;

- 2) con specifico riferimento alla proposta di regolamento sulle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti, si provveda in particolare apportare le modifiche necessarie per consentire l'impiego di carburanti *carbon neutral* come soluzione per la sostenibilità del trasporto su strada, in particolare sulle tratte più lunghe;
- 3) con riguardo alla proposta di regolamento cosiddetto « Euro 7 », si valuti la revisione delle scadenze previste, comprese quelle relative alle emissioni di freni e agli pneumatici, per l'impossibilità delle imprese di accelerare ulteriormente i processi di sviluppo dei veicoli integrando i nuovi requisiti tecnici richiesti;
- 4) con riferimento alla proposta di direttiva sul rilascio delle patenti di guida, si adottino iniziative volte ad evitare di estendere il concetto di residenza normale, e non anagrafica, in favore dei cittadini titolari di patente rilasciata da Paesi non appartenenti all'Unione europea;
- 5) si adoperi il Governo presso le competenti Istituzioni dell'UE al fine di promuovere la modifica e l'aggiornamento del Regolamento (CE) n. 261 del 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2005, ed in particolare agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del Regolamento medesimo;
- 6) nel prosieguo del negoziato interistituzionale sulla libertà dei *media*, persegua il Governo la linea di preservare le norme di contrasto dello *spyware* nonché di adoperarsi per una rapida approvazione della proposta di direttiva sulle cosiddette SLAPP;
- 7) si adoperi il Governo, ai sensi degli articoli 174 e seguenti del TFUE ed in coerenza con la Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sulle isole dell'UE e la politica di coesione, per garantire l'effettiva attuazione del principio di continuità territoriale e per ridurre gli squilibri economici, sociali e territoriali determinati dalla condizione di insularità. A tale scopo, promuova in particolare l'adozione nelle competenti sedi decisionali di specifiche misure di agevolazione, sostegno allo

sviluppo e perequazione infrastrutturale, anche mediante un affinamento delle regole in materia di aiuti di Stato alle imprese;

8) si adoperi altresì il Governo per avviare, nell'ambito della revisione in corso

del Quadro finanziario pluriennale dell'Unione 2021-2027, una riflessione sulla creazione di una dotazione supplementare del bilancio dell'UE destinata specificamente a sostenere le isole ad affrontare le loro sfide e disparità specifiche.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante « Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche » (C. 854 Schifone), esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	79
Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	80
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	86
SEDE REFERENTE:	
Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione. C. 597 Gadda (Esame e rinvio)	81
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Gestori autonomi italiani associati (GAIA) nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti	83
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	84
5-00054 De Maria: Sulle strategie di Enea per la valorizzazione delle specifiche attività nell'area emiliano-romagnola, in particolare della sede del Brasimone	84
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	87
5-00091 Braga: Sull'ampliamento dei limiti di spesa a favore della Pubblica amministrazione per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di impianti termici alimentati a fonti rinnovabili	84
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	89
5-01071 Simiani: Sulla trasmissione al Parlamento delle proposte di aggiornamento del Pniec	84
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	90

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Emma PAVANELLI (M5S) chiede di velocizzare lo svolgimento delle audizioni sulle

risoluzioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, prende atto di quanto rilevato e ricorda che la tematica sollevata potrà essere affrontata in sede di Ufficio di presidenza.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

C. 854 Schifone.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, dà conto delle sostituzioni e cede la parola alla deputata Cavo per lo svolgimento della sua relazione.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo facendo presente che la finalità della proposta di legge - composta di due articoli - è quella di promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nelle discipline scientifiche quali la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica, note con la sigla inglese STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), istituendo una settimana nazionale dedicata alla realizzazione di iniziative volte a promuovere la conoscenza e l'accesso allo studio delle discipline STEM da parte degli studenti.

Ricorda che alla promozione delle discipline STEM in ambito scolastico sono dedicati alcuni investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per quanto di interesse della Commissione, peraltro, evidenzia che diversi investimenti del medesimo PNRR, in materia di università e ricerca, vanno a influire, anche indirettamente, su scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (ossia sulle discipline STEM), pur in un ambito di formazione e ricerca di livello post scolastico (università, dottorati ecc.). Sono poi favorite iniziative di ricerca e di trasformazione digitale rivolte alle imprese. Si riferisce, in particolare, alla Missione 4 « Istruzione e ricerca », Componente 2 (Dalla ricerca all'impresa), la cui attuazione è demandata al Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e/o al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).

Passando al contenuto della proposta in esame, fa presente che l'articolo 1 dispone che la Repubblica riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale « Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche » al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline, senza riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né giorni di vacanza o riduzione di orario per le scuole. In occasione della Settimana nazionale, per la realizzazione delle predette finalità, il Ministero dell'Università e della ricerca promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei principali Musei scientifici nazionali della scienza e della tecnica. Si prevede che dall'attuazione delle norme non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia quindi che l'articolo 2 disciplina le finalità della Settimana nazionale e delle iniziative da realizzare nel corso del suo svolgimento. Tra di esse (al comma 2), in relazione ai profili di interesse della Commissione, segnala le seguenti: 1) attivare percorsi stabili di orientamento postscolastico che coinvolgano i discenti e le istituzioni pubbliche, comprese le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza le discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi discenti verso tali discipline; 2) promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative; 3) promuovere corsi di formazione con modalità innovative sulle materie STEM per il personale docente al fine di favorire la trasmissione di tali nozioni ai discenti; 4) valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM; 5) promuovere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio, da parte dei soggetti indicati al n. 1), per i discenti che decidano di intraprendere tali percorsi; 6) prevedere incentivi e premialità per le aziende e i soggetti privati che operano nel campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Enrico CAPPELLETTI (M5S) esprimendo apprezzamento per la finalità del provvedimento all'esame, ed annunciando un orientamento favorevole sulla proposta di parere della relatrice, auspica che una maggiore diffusione delle materie scientifiche possa essere utile anche a contrastare un certo negazionismo basato su nozioni antiscientifiche nonché a creare una maggiore consapevolezza della realtà. Si riferisce in particolare, per quanto riguarda la stretta attualità, al negazionismo climatico ma anche alle recenti posizioni «no-vax» cui hanno strizzato l'occhio, nella passata campagna elettorale, alcune forze dell'attuale maggioranza che avevano espresso posizioni contrarie alla scienza e, in definitiva, ai contenuti perseguiti dalla proposta di legge all'esame.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) osserva che il partito democratico condivide le finalità che sottendono la proposta di legge all'esame volta a diffondere le discipline scientifiche come materia di studio nelle scuole. Esprime tuttavia delusione per la discussione che si è svolta nella VII Commissione in sede referente ove il mancato accoglimento di qualificanti emendamenti del suo gruppo hanno di fatto ridotto la proposta all'esame in una proposta di legge a costo zero, senza quindi la previsione di risorse adeguate per raggiungere le

finalità perseguite. Incoraggiare l'apprendimento di materie scientifiche da parte dei giovani è a suo avviso essenziale anche al fine di veicolare le scelte di questi ultimi verso settori lavorativi dove la richiesta di occupazione è tutt'altro che carente e il lavoro di qualità. Per tali motivi ritiene che la proposta di legge così come formulata rappresenti un'occasione sprecata.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice e ricorda che già nella scorsa legislatura la sua formazione politica ha cercato incentivare lo studio delle materie scientifiche anche prevedendo risorse economiche. Rileva che la proposta di legge all'esame contiene certamente cose positive ma osserva che bisognerà verificare se nella prossima legge di bilancio il Governo avrà la capacità e l'intenzione di mettere a disposizione risorse adeguate e idonee ad incentivare l'apprendimento di queste materie nonché a sostenere la ricerca.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione.

C. 597 Gadda.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, espone i contenuti della proposta di legge C. 597 Gadda, della quale la Commissione

inizia oggi l'esame in sede referente, recante « disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione», ricordando preliminarmente che, dei nove articoli di cui consta, l'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità della proposta di legge, ossia assicurare il libero esercizio dell'attività di toelettatura, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso, la tutela della salute e del benessere psicofisico degli animali, garantendo la salvaguardia delle loro caratteristiche biologiche ed etologiche e favorendo la loro convivenza con gli esseri umani, nel rispetto delle esigenze ambientali e di salute pubblica e tenuto conto del loro contributo alla qualità della vita umana e del valore a essi riconosciuto dalla società.

Fa quindi presente che l'articolo 2 reca le definizioni, utili all'interpretazione e all'attuazione della legge, di animale di affezione, di responsabile di un animale di affezione, di attività di toelettatura degli animali di affezione, nonché di toelettatore degli animali di affezione.

Rileva che l'articolo 3 stabilisce alcuni principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvedono a disciplinare, con proprie leggi, l'attività di toelettatura degli animali di affezione o ad adeguare la rispettiva legislazione vigente in materia. Subordina, inoltre, l'esercizio di tale attività alla presentazione di una segnalazione di inizio attività presso lo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio.

Evidenzia poi che l'articolo 4 dispone che la qualifica di toelettatore degli animali di affezione sia rilasciata dalle regioni e dalle province autonome a coloro che abbiano superato con esito positivo un apposito esame al termine di un corso di formazione di ottocento ore o di un periodo di apprendistato presso un'impresa di toelettatura. Segnala altresì che il medesimo articolo 4 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni regionali di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la definizione dei contenuti e delle modalità di organizzazione dei corsi, del periodo di apprendistato e dell'esame di abilitazione. Affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione delle modalità di aggiornamento professionale.

Fa poi presente che l'articolo 5 richiede la designazione, ai fini dell'esercizio dell'attività di toelettatura degli animali di affezione, di un responsabile tecnico, in possesso della qualifica prevista all'articolo 4. In caso di assenza temporanea del responsabile tecnico, egli può essere sostituito da altro soggetto in possesso della medesima qualifica o comunque con almeno due anni di esperienza.

Segnala poi che ai sensi dell'articolo 6 l'attività di toelettatura può essere esercitata in forma individuale o di società, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge quadro per l'artigianato.

Evidenzia che l'articolo 7 disciplina le responsabilità del toelettatore degli animali di affezione, prevedendo che egli sia tenuto a eseguire solo i trattamenti e le prestazioni rientranti nell'attività di toelettatura, salvo quelli preventivamente concordati con il responsabile dell'animale, nonché ad informare il responsabile dell'animale qualora una situazione di particolare complessità impedisca di fatto la prosecuzione dell'attività. Sottolinea che il medesimo articolo 7 consente al toelettatore di rifiutarsi di eseguire l'attività di toelettatura qualora venga a conoscenza di patologie dell'animale che risultino incompatibili con l'attività e dispone l'obbligo per il toelettatore, qualora ne venga a conoscenza, di denunciare alle autorità competenti fatti suscettibili di costituire maltrattamento di animali o abusivo esercizio della professione.

Rileva quindi che l'articolo 8 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 5.000 euro per chiunque eserciti l'attività di toelettatura in violazione degli articoli 3 e 4 della proposta di legge. Segnala, infine, che l'articolo 9 autorizza la prosecuzione dell'attività di toelettatura da parte delle imprese che già la esercitano alla data di entrata in vigore della legge e consente, fino all'avvio dei corsi di formazione costituiti ai sensi della legge, l'esercizio della professione a quanti abbiano comunque svolto un corso professionale o maturato almeno due anni di esperienza nel settore, salvo l'obbligo di frequentare un apposito corso della durata di cento ore e sostenere il relativo esame finale.

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto ed esprime apprezzamento alla Commissione per aver voluto mettere all'ordine del giorno la proposta di legge all'esame riguardante un'attività che coinvolge oltre 5 mila addetti, per un rilevantissimo giro di affari, e interessa milioni di famiglie che accolgono nelle loro case animali di affezione. Osserva che è opportuno consentire che le attività in questione possano svolgersi in totale sicurezza e in un clima di corretta concorrenza e lealtà su tutto il territorio nazionale. Ritiene altresì necessario che si approfondiscano gli aspetti connessi attraverso un qualificato ciclo di audizioni informali.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) esprime un generale apprezzamento sulle finalità della proposta di legge in titolo, riservandosi di valutare i singoli aspetti nel prosieguo dell'esame. Osserva, peraltro, che la proposta medesima sembra partire dall'assunto che è necessario uniformare la materia in tutto il territorio nazionale in quanto. al momento, molte regioni hanno una propria normativa e non sempre le disposizioni sono coerenti tra di loro provocando quindi una legislazione a macchia di leopardo nel Paese. Ritiene che tale punto di partenza sia giustificato perché il rischio che ogni regione vada per la sua strada è concreto. Rileva, tuttavia, che a fronte di tale esigenza su questa materia il Parlamento si trova, invece, a discutere di autonomia differenziata e osserva che tale proposta persegue un obiettivo praticamente opposto a quello del provvedimento all'esame. Osserva, peraltro, che ha inteso solamente rappresentare l'esistenza di tale discrasia e non esprimere contrarietà, in via di principio, alla proposta di legge in esame.

Beatriz COLOMBO (FDI), relatrice, esprime apprezzamento per i contenuti della proposta di legge di cui è relatrice segnalando che potrebbe essere maggiormente evidenziato l'aspetto riguardante il benessere degli animali e, relativamente a quanto recato dall'articolo 9 con le disposizioni transitorie, potrebbero essere resi più inclusivi i requisiti richiesti per l'autorizzazione a proseguire le attività oggetto del provvedimento quando queste sono già esercitate alla data di entrata in vigore della legge.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, osserva che quanto segnalato dalla relatrice potrà certamente essere oggetto della futura attività emendativa dei colleghi e avverte che, in merito alla richiesta del deputato Benzoni, un eventuale ciclo di audizioni informali potrà essere valutato in sede di Ufficio di presidenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° agosto 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Gestori autonomi italiani associati (GAIA) nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Martedì 1º agosto 2023. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO. — Interviene la viceministra dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ilaria CAVO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-00054 De Maria: Sulle strategie di Enea per la valorizzazione delle specifiche attività nell'area emiliano-romagnola, in particolare della sede del Brasimone.

La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Andrea DE MARIA (PD-IDP), replicando, ringrazia la viceministra per la risposta fornita. Fa presente che il centro Brasimone costituisce un punto di riferimento per ENEA in un settore di ricerca fondamentale quale quello relativo alla fusione nucleare. Nel sottolineare l'importanza dell'investimento sul polo tecnologico che gravita intorno alla città di Bologna, auspica che il Governo segua con attenzione anche l'effettivo impegno delle risorse del PNRR su tale progetto.

5-00091 Braga: Sull'ampliamento dei limiti di spesa a favore della Pubblica amministrazione per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di impianti termici alimentati a fonti rinnovabili.

La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Chiara BRAGA (PD-IDP), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la

risposta fornita. Ricorda che la sua interrogazione è comunque risalente nel tempo, essendo stata presentata nel dicembre del 2022, tanto che nelle more l'Esecutivo ha avuto modo di affrontare la questione, come è stato indicato nella risposta. Si riferisce, in particolare, alla proposta normativa emendativa presentata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzata a rimodulare la distribuzione delle risorse nel senso di aumentare la provvista di quelle destinate alla pubblica amministrazione diminuendo quelle destinate al settore privato, emendamento la cui approvazione considera un segnale positivo.

Evidenzia inoltre che il suo gruppo è interessato ad assicurarsi che attraverso il monitoraggio dell'andamento del meccanismo di incentivazione « Conto Termico », curato dal GSE, si possa effettivamente comprendere se si raggiunga una maggiore efficienza complessiva o se vi sia necessità di intervenire con una nuova rimodulazione a favore della pubblica amministrazione. Auspica infine che l'attenzione del Governo, positivamente esercitata in materia di « Conto Termico », possa favorevolmente approdare all'adozione dei decreti attuativi concernenti le comunità energetiche.

5-01071 Simiani: Sulla trasmissione al Parlamento delle proposte di aggiornamento del Pniec.

La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Sottolinea che il PNIEC è il documento più importante dell'intera Legislatura perché funzionale a migliorare l'ambiente e il clima. Tuttavia nella risposta appena ascoltata nulla si dice in merito alle azioni che serviranno per sviluppare settori fondamentali quale, ad esempio, quello delle energie rinnovabili. Oggi, a suo avviso, è il tempo delle scelte e non più degli elenchi di audizioni da svolgere. Ritiene, infine, che sia necessario aprire sul tema una discussione in

Parlamento. Preannuncia che il suo gruppo presenterà iniziative politiche su tematiche ritenuti fondamentali come, ad esempio, le comunità energetiche, le aree idonee e il cosiddetto FER2. Ilaria CAVO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (C. 854 Schifone).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 854 Schifone, recante Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente:

valutato con favore che, tra le finalità della Settimana nazionale e delle iniziative da realizzare nel corso del suo svolgimento, l'articolo 2 prevede l'attivazione di percorsi stabili di orientamento post-scolastico che coinvolgano i discenti e le istituzioni pubbliche, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza le

discipline STEM, nonché la valorizzazione degli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di *start-up* innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM e la previsione di incentivi e premialità per le aziende e i soggetti privati che operano nel campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Interrogazione n. 5-00054 De Maria: Sulle strategie di Enea per la valorizzazione delle specifiche attività nell'area emiliano-romagnola, in particolare della sede del Brasimone.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alle questioni poste dall'onorevole interrogante, si espone quanto segue.

Il Centro Brasimone è stato oggetto di una serie di iniziative di rilancio, sin dal 2019, dopo la stipula di un protocollo d'intesa tra l'ENEA e le regioni Emilia-Romagna e Toscana, d'intesa con la Città Metropolitana di Bologna, allo scopo di attrarre giovani ricercatori, *start-up* e investitori nel settore delle nuove tecnologie.

L'ENEA ha effettuato investimenti per lo sviluppo della fusione nucleare ed in particolare per i cosiddetti *breeding blanket*, per un totale di circa 16 milioni di euro, tra sperimentazione e nuovi impianti, nel periodo 2021/2025. Ha, inoltre, avviato tre progetti, in collaborazione e con importanti finanziamenti della Regione Emilia-Romagna, richiamati dall'interrogante, per un valore di 6 milioni di euro in 4 anni.

Si tratta del progetto SORGENTINA, tuttora in fase di implementazione, volto alla prototipizzazione industriale di radiofarmaci, con un'ampia possibilità di avere forti ricadute occupazionali sia all'interno che all'esterno del Centro; il progetto LINC-ER, per lo sviluppo di un laboratorio per le applicazioni industriali e medicali di sorgenti neutroniche compatte; infine, il progetto EXADRONE, inaugurato a novembre 2022, per la progettazione, la sperimentazione e la successiva realizzazione di droni industriali per il controllo e il monitoraggio in ambienti critici.

Tali progetti hanno permesso il potenziamento delle infrastrutture del Centro di ricerca e, più in generale, del territorio, con la creazione di nuovi laboratori e aree dimostrative o di addestramento talvolta fruibili al pubblico. È stato, inoltre, ricon-

vertito un edificio industriale non più utilizzabile per gli scopi inizialmente previsti.

Il sostegno al Centro da parte dell'ENEA è stato implementato anche grazie ad attività di *partnership* tra pubblico e privato, tra cui l'Accordo Quadro fra ENEA e società Newcleo dello scorso marzo 2022 – nonché i diversi Accordi attuativi – richiamati dall'interrogante e finalizzati a incentivare sistemi nucleari innovativi, l'assistenza reciproca nella progettazione, la simulazione numerica e la costruzione di componenti chiave, sistemi e impianti.

Nello specifico, la Newcleo prevede di stanziare oltre 30 ricercatori al Brasimone e a Bologna, mentre l'ENEA metterà a disposizione infrastrutture, competenze e professionalità presenti nel suo Centro del Brasimone e di Bologna per le attività di analisi della sicurezza, di formazione e sperimentazione.

In tale contesto, si sta sviluppando un prototipo di reattore nucleare refrigerato a metallo liquido pesante, che nell'arco di sette anni verrà prodotto e commercializzato a livello internazionale, con il fine di produrre energia in modo più sicuro, affidabile e sostenibile, mediante un meccanismo di raffreddamento senza uso di materiali radioattivi o di combustibile nucleare. È inoltre inclusa la progettazione di sistemi denominati ADS, che permetteranno di bruciare le scorie nucleari esistenti e, pertanto, di ridurne drasticamente il volume.

La collaborazione tra l'ENEA e la Società Newcleo consentirà l'implementazione di nuove infrastrutture di ricerca e si prevede possa favorire l'utilizzo e il rifacimento delle *hall* sperimentali e dei laboratori attualmente presenti. Sono perciò stimati un intervento di oltre 30 ricercatori tra Brasimone e Bologna ed un investi-

mento complessivo tra i 50 e i 70 milioni di euro, la cui prima *tranche* riguarda una parziale ristrutturazione delle infrastrutture del Centro, per garantire funzionalità ai nuovi impianti. Il costo complessivo è valutato ad oggi in circa 15 milioni, dei quali circa 5 milioni da ENEA ed i restanti 10 dalla Newcleo.

Quanto alle progettualità PNRR, i finanziamenti – già richiamati dall'interrogante – riguardano gli interventi da effettuare all'interno degli edifici per migliorarne la funzionalità, nonché quelli destinati al territorio della Città Metropolitana di Bologna, volti anche a favorire la sua valorizzazione ed una migliore accessibilità al Centro. Le risorse complessivamente mobilitate consistono in circa 12 milioni nel periodo temporale di riferimento indicato dal PNRR, perciò con scadenza nel 2026 per la conclusione dei lavori e l'attivazione dei relativi servizi.

In questo contesto, va anche citato un accordo tra l'ENEA e l'Agenzia Spaziale

Italiana (ASI) per avviare a breve un'attività di sperimentazione di tecnologie nucleari, funzionali alla generazione di energia elettrica utile durante le attività di esplorazione lunare.

Nel quadro delle attività implementate con la Newcleo e con l'ASI, l'ENEA sta provvedendo ad una maggiore integrazione dei gruppi di ricerca di Bologna e di Brasimone, con la prospettiva di razionalizzazione le attività di ricerca e sviluppo, avendo particolare riguardo alle attività di rilevanza industriale e tecnologica.

Inoltre, il Centro rientra nel Progetto della Città Metropolitana denominato « Business Innovation Square » per la valorizzazione dell'area in termini di attrazione talenti; nei prossimi anni potrà giocare un ruolo importante per lo sviluppo del territorio, delle nuove tecnologie e di partnership di carattere pubblico-privato, nonché per il trasferimento tecnologico.

5-00091 Braga: Sull'ampliamento dei limiti di spesa a favore della Pubblica amministrazione per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di impianti termici alimentati a fonti rinnovabili.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riguardo al quesito posto dall'onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.

Il meccanismo di incentivazione « Conto Termico », previsto dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016, rubricato « Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili », finanzia interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.

La dotazione complessiva del meccanismo è pari a 900 milioni di euro annui: di questi, 200 milioni di euro erano inizialmente destinati alle Pubblica Amministrazione e 700 milioni di euro erano riservati ai privati (che accedono solo per gli interventi di produzione di energia termica). Il raggiungimento degli importi blocca l'accesso agli incentivi.

Il monitoraggio dell'andamento del meccanismo è effettuato dal Gestore dei servizi energetici (GSE), che aggiorna, con cadenza mensile, il « Contatore del Conto Termico », calcolato come somma delle « rate » di incentivi da erogare nell'anno di riferimento.

Il progressivo aumento della fiducia e della conoscenza dello strumento da parte delle Pubbliche Amministrazioni ha comportato una costante crescita delle istanze per interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici.

Si è registrato, conseguentemente, alla fine dello scorso anno 2022, un progressivo avvicinamento al limite massimo di 200 milioni di euro annui previsti. Al contempo, si è rilevato che il contingente messo a disposizione del settore privato è sempre risultato ampiamente eccedente rispetto alle effettive richieste di accesso allo strumento di incentivazione (che si sono attestate intorno ai 200 milioni di euro).

Per scongiurare il rischio di un blocco dell'incentivazione di nuovi interventi delle Pubbliche Amministrazioni, considerato anche il ruolo esemplare riconosciuto all'efficientamento energetico degli edifici pubblici, il Ministero dell'Ambiente, nel mese di aprile scorso, ha formulato una proposta normativa emendativa finalizzata a rimodulare la distribuzione delle risorse prevista dal citato decreto interministeriale 16 febbraio 2016: è stato in particolare previsto, ferma restando la dotazione complessiva annua di 900 milioni di euro, che le risorse destinate alla PA aumentassero da 200 a 400 milioni di euro e che quelle destinate al settore privato passassero da 700 a 500 milioni di euro.

Detto emendamento è stato approvato nel corso dell'*iter* di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (articolo 47, comma 9-*bis*), rubricato « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune ».

La misura, da cui non sono derivati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ha inteso assicurare nell'immediato i risparmi energetici degli edifici potenzialmente imbrigliati, nonché semplificare e ottimizzare la gestione del meccanismo nel tempo.

5-01071 Simiani: Sulla trasmissione al Parlamento delle proposte di aggiornamento del Pniec.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il PNIEC costituisce il documento volto ad indirizzare la politica energetica e ambientale del nostro Paese in un'ottica di sostenibilità. Esso fissa gli obiettivi nazionali al 2030 su efficienza energetica, fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di CO₂, come anche quelli in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile. Il tragitto indicato dal PNIEC permette, al 2030, di raggiungere quasi tutti i *target* comunitari su ambiente e clima, superando in alcuni casi gli obiettivi prefissati.

Si evidenzia che la consultazione pubblica sul PNIEC è necessaria non solo per il rilievo intrinseco del documento, ma anche in virtù delle specifiche disposizioni del Regolamento sulla *Governance*.

Pertanto, molte delle attività di coinvolgimento di attori istituzionali e portatori di interesse avviate nella fase di predisposizione della proposta di aggiornamento continueranno nel corso del 2023 e del primo semestre del 2024, in vista dell'approvazione della versione definitiva del testo, prevista, da Regolamento comunitario, per il mese di giugno 2024.

L'obiettivo è supportare l'approfondimento sulle nuove iniziative da implementare, per innalzare ulteriormente il livello di ambizione.

Detto coinvolgimento si è snodato attraverso una consultazione pubblica di cinquanta associazioni particolarmente rappresentative, del comparto industriale – connotato da elevati consumi energetici –, dei trasporti, del gas, dell'agricoltura, dei servizi idrici, delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del settore ambientale, cui è stata sottoposta una scheda con

possibili politiche e misure in specifici ambiti di interesse da compilare.

Un altro questionario consultivo, reso disponibile sul sito Internet del Mase e fruibile anche dai cittadini, ha consentito, inoltre, di acquisire oltre 900 ulteriori contributi.

Alla predisposizione del Piano partecipano anche numerosi attori istituzionali, per via della natura trasversale del documento, ed in ragione dei differenti ambiti di competenza. Il riferimento è ai numerosi ministeri coinvolti: Imprese e Made in Italy; Infrastrutture e Trasporti; Economia e Finanze; Università e Ricerca; Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Il Ministero ha altresì interpellato gli enti territoriali, mediante la consultazione delle 9 città italiane selezionate nell'ambito della Missione europea denominata « 100 città neutrali entro il 2030 ». Sono stati perciò definiti gli ambiti con maggiori ricadute sull'ecosistema urbano: efficientamento energetico degli edifici, mobilità sostenibile, mitigazione delle emissioni e adattamento ai cambiamenti climatici.

In data 19 luglio 2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha formalmente inviato alla Commissione europea la proposta di aggiornamento del PNIEC. La trasmissione del testo, che si compone di 424 pagine, era stata preceduta dall'invio in Ue, il 30 giugno scorso, dell' « executive summay ».

La proposta di Piano, ora al vaglio degli organismi comunitari, sarà resa disponibile ai Presidenti dei due rami del Parlamento, con successiva assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Sarà perciò possibile avviare i canali istituzionali usuali di dialogo con le strut-

ture amministrative coinvolte nell'attuazione delle politiche nazionali per l'energia e il clima.

La proposta di Piano sarà altresì oggetto di confronto con le Regioni, oltre che del

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

L'approvazione del testo definitivo dovrà concludersi, come sopra detto, entro giugno 2024.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone (Parere alla VII Commissione) (Seguito esame e conclusione	
- Parere favorevole)	92
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	94
Modifiche agli articoli 335 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835 Sasso (Parere alla VII Commissione) (Esame e	92
conclusione – Parere favorevole)	92
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	95

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

C. 854 Schifone.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio scorso.

Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha svolto la relazione sul provvedimento. Invita, quindi, la relatrice a formulare la sua proposta di parere.

Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1), di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche agli articoli 335 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

C. 835 Sasso.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Marcello COPPO (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione VII (Cultura) il parere di competenza sul testo della proposta di legge C. 835, recante Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, come ri-

sultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

La proposta di legge interviene in merito ai fenomeni di violenza esercitata dagli studenti, ma anche dai loro famigliari, nei confronti del personale della scuola. A tal fine, la proposta opera su due piani. Da un lato, reca disposizioni sia a livello di monitoraggio e studio, istituendo l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico (articolo 1), sia a livello di informazione e sensibilizzazione, prevedendo apposite iniziative di comunicazione istituzionale da parte del Ministero dell'istruzione e del merito (articolo 2), e introducendo la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico (articolo 3). Dall'altro lato, sul versante penalistico-sanzionatorio, oltre a novellare l'articolo 61 del codice penale introducendo, tra le circostanze aggravanti comuni, l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola (articolo 4), si modificano le fattispecie di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale) e di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-bis del codice penale), configurando specifiche aggravanti di pena (aumentando la pena fino alla metà) qualora il fatto sia

commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno in danno di dirigenti scolastici o personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (articoli 5 e 6). La proposta di legge reca infine una clausola di invarianza finanziaria (articolo 7).

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Valentina BARZOTTI (M5S) esprime disappunto per il fatto che la proposta di parere favorevole del relatore è stata approvata con un solo voto di differenza per la maggioranza, grazie al voto del presidente Rizzetto. Stigmatizza quindi la pratica di ricorrere al voto del presidente per l'approvazione dei pareri, come successo anche in altre occasioni, ritenendo invece che il presidente si debba astenere dal votare in Commissione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) tiene ad evidenziare che la maggioranza si regge in Commissione sul voto del presidente, che invece per correttezza dovrebbe astenersi dal votare.

La seduta termina alle 14.45.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo della proposta di legge C. 854 Schifone, recante l'istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

osservato che il provvedimento, all'articolo 1, prevede l'istituzione della « Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche »:

rilevato che il comma 3 di tale articolo 1 dispone che, in occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, il Ministero dell'Università e della
ricerca promuove cerimonie, incontri e ogni
altra iniziativa utile, nelle scuole di ogni
ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei principali Musei
scientifici nazionali della scienza e della
tecnica;

apprezzate le finalità indicate al comma 2 dell'articolo 2, tra le quali, quanto

alle competenze della XI Commissione, si segnalano:

l'attivazione di percorsi stabili di orientamento post-scolastico che coinvolgano i discenti e le istituzioni pubbliche, comprese le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

la promozione di campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative;

la promozione di corsi di formazione per i discenti e il personale docente;

l'attivazione di percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Modifiche agli articoli 335 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835 Sasso.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo della proposta di legge C. 835 Sasso, recante modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

osservato che il provvedimento interviene in merito ai fenomeni di violenza esercitata dagli studenti, ma anche dai loro famigliari, nei confronti del personale della scuola;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni sia a livello di monitoraggio e studio, istituendo l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico (articolo 1), sia a livello di informazione e sensibilizzazione, prevedendo apposite iniziative di comunicazione istituzionale da parte del Ministero dell'istruzione e del merito (articolo 2), e introducendo la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico (articolo 3);

considerato inoltre che la proposta di legge, sul versante penalistico-sanzionatorio, oltre a introdurre, tra le circostanze aggravanti comuni, l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, intende modificare le fattispecie di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale, configurando specifiche aggravanti di pena qualora il fatto sia commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno in danno di dirigenti scolastici o personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. Testo base C. 433 Furfaro e C. 555	
Sportiello (Seguito dell'esame e rinvio)	96
ALLEGATO 1 (Proposte emendative)	102
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)	107
Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malavasi, C. 1171 Graziano e C. 1228 Di Lauro (Seguito dell'esame e rinvio)	99
Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming). C. 1049 Semenzato (Esame e rinvio)	99
RISOLUZIONI:	
7-00122 Ciancitto in materia di accessibilità ai servizi sanitari per le persone con disabilità (Discussione e rinvio)	100
AVVERTENZA	101

SEDE REFERENTE

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.

Testo base C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 giugno 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che alle ore 13 di lunedì 10 luglio è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverte che ne sono state presentate 23 (*vedi allegato 1*).

Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione.

Ciò premesso comunica che, considerato che il provvedimento reca disposizioni volte ad assicurare l'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica, è da ritenersi inammissibile l'emendamento Di Giuseppe 2.3, in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Furfaro, e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative.

Marco FURFARO (PD-IDP), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Zanella 1.1 e Sportiello 1.2, 1.3 e 1.4.

Si rimette alla Commissione in relazione all'emendamento Colosimo 2.1; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Sportiello 2.2 e dell'articolo aggiuntivo Bonetti 2.01, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, ed esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Bonetti 2.02, Sportiello 2.03 e Malavasi 2.04.

Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Marianna Ricciardi 3.2, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Di Lauro 3.3 e Zanella 3.4 e sugli articoli aggiuntivi Di Lauro 3.01 e 3.02.

Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Sportiello 4.1, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Quartini 4.2, Zanella 4.3 e 5.2 e Di Lauro 5.3 nonché sull'articolo aggiuntivo Marianna Ricciardi 5.01. Ritira, infine, il proprio emendamento Tit.1.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere favorevole sugli emendamenti Zanella 1.1 e Colosimo 2.1 e parere contrario su tutte le restanti proposte emendative.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 1.1.

La Commissione approva l'emendamento Zanella 1.1 (vedi allegato 2).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sportiello 1.2, 1.3 e 1.4.

La Commissione approva l'emendamento Colosimo 2.1 (*vedi allegato 2*). Respinge, quindi, l'emendamento Sportiello 2.2.

Elena BONETTI (A-IV-RE) ritira il proprio articolo aggiuntivo 2.01.

In relazione al proprio articolo aggiuntivo 2.02, ringrazia il relatore per essersi espresso favorevolmente e invita il rappresentante del Governo a riconsiderare il proprio parere, ritenendo che il suo contenuto possa corrispondere a un'istanza condivisa anche con i gruppi di maggioranza. Sottolinea che l'obiettivo dell'articolo aggiuntivo in esame è quello di favorire la presa in carico delle persone senza dimora da parte delle aziende sanitarie attraverso la collaborazione con i servizi sociali degli enti locali e con le associazioni di volontariato, segnalando che esso è frutto anche di un'interlocuzione con gli enti e le associazioni del Terzo settore.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO coglie l'occasione fornita dall'intervento della deputata Bonetti per svolgere un ragionamento di carattere più generale. Nel ringraziare il relatore Furfaro per aver consentito, attraverso la presentazione della proposta di legge a sua prima firma, di porre all'attenzione il tema dell'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, ravvisa l'opportunità di contestualizzare tale tematica, ricordando che tradizionalmente nella Commissione Affari sociali è sempre stato possibile sviluppare ragionamenti non condizionati dalle diverse appartenenze politiche.

Ricorda che in base a quanto previsto dall'articolo 32 della Costituzione e dalla normativa vigente, l'assistenza sanitaria è comunque garantita a tutte le persone presenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla loro condizione. Coglie l'occasione per segnalare anche, a titolo esemplificativo, il lavoro prezioso svolto dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a tutela delle persone che si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità.

In tale contesto riconosce che vi sarebbe l'esigenza di intervenire in materia, anche al fine di potenziare l'azione di prevenzione attraverso l'assegnazione del medico di medicina generale alle persone senza dimora, considerati peraltro i costi derivanti dall'accesso alle strutture di pronto soccorso e dalle prestazioni sanitarie ero-

gate in casi di urgenza, che sono comunque garantiti a chiunque si trovi sul territorio nazionale. Osserva, tuttavia, che non appare agevole la quantificazione degli oneri connessi a tale tipo di intervento normativo, pur rilevando che con l'approvazione dell'emendamento Colosimo 2.1 la platea dei potenziali beneficiari appare maggiormente definita.

In conclusione, conferma la condivisione delle finalità del testo in discussione, compresa la *ratio* dell'articolo aggiuntivo Bonetti 2.02, ribadendo l'esigenza di definire in maniera puntuale gli oneri connessi e le modalità della loro copertura, ciò che potrà avvenire nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio.

Marco FURFARO (PD-IDP), relatore, nel ringraziare il sottosegretario Gemmato per la proficua interlocuzione svoltasi nei giorni precedenti, ricorda che in numerose regioni governate sia dal centro-sinistra che dal centro-destra, da ultima la Liguria, sono state adottate normative analoghe a quella proposta con il testo in esame. Ciò dimostra che, al di là della copertura universale garantita dal Servizio sanitario nazionale, esiste una problematica specifica legata alle persone senza dimora. Osserva che l'impossibilità di rivolgersi al medico di medicina generale può riguardare anche situazioni meno estreme di quella in cui si trovano coloro che vivono per strada, citando ad esempio il caso di una separazione in cui uno dei partner non riesca a trovare una soluzione abitativa stabile dove fissare la residenza.

Sottolinea che la possibilità di ricorrere all'assistenza del medico di base ha importanti ricadute sia sull'attività di prevenzione, con conseguente contenimento dei costi a carico del sistema sanitario, sia sulla tutela della dignità delle persone.

Entrando nello specifico dell'articolo aggiuntivo Bonetti 2.02, valuta positivamente il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e la scelta di definire in maniera puntuale le modalità di attuazione della normativa proposta. Dichiara tuttavia di comprendere l'approccio seguito dal rappresentante del Governo, volto a lasciare per il momento il testo in esame sostan-

zialmente immutato in attesa di avere a disposizione maggiori elementi per la quantificazione degli oneri, osservando che ulteriori modifiche potranno essere approvate anche nel corso dell'esame in Assemblea.

Segnala che per una quantificazione degli oneri è possibile partire dai dati forniti dall'Istat, che indica in circa 100.000 le persone attualmente senza dimora in Italia (il 60 per cento delle quali sono italiane), anche se il dato appare in aumento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bonetti 2.02 e Sportiello 2.03.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2.04 e osservando che il tema oggetto dello stesso è contenuto anche in proposte emendative presentate da deputati di altri gruppi, sottolinea la necessità di introdurre misure per la tutela del benessere degli animali delle persone senza dimora per le quali essi rappresentano spesso l'unica relazione affettiva importante. Nel segnalare che è stato stimato che vi sono oltre 2 milioni di animali non iscritti nell'anagrafe canina e che questo fenomeno appare particolarmente rilevante in alcune regioni, invita a non derubricare in modo semplicistico il tema oggetto della propria proposte emendativa, chiedendo se il parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sia motivato da problematiche di ordine finanziario.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO nel richiamare la validità dell'approccio cosiddetto « One Health » che riconosce come la salute e il benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi siano connessi e interdipendenti, conferma che l'articolo aggiuntivo 2.04 e le altre proposte emendative di contenuto analogo pongono seri problemi in termini di quantificazione degli oneri.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) coglie l'occasione rappresentata dalla presenza in Commissione del presidente dell'intergruppo parlamentare « One Health » costituitosi nelle settimane precedenti, il collega Ciocchetti, per sollecitare una presa di responsabilità sul tema della tutela della salute animale attraverso la presentazione di un ordine del giorno condiviso in sede di discussione del provvedimento in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Malavasi 2.04 e gli emendamenti Marianna Ricciardi 3.2 e Di Lauro 3.3.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 3.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zanella 3.4, gli articoli aggiuntivi Di Lauro 3.01 e 3.02 e gli emendamenti Sportiello 4.1 e Quartini 4.2.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive di emendamenti Zanella 4.3 e 5.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanella 4.3 e 5.2 e Di Lauro 5.3 e l'articolo aggiuntivo Marianna Ricciardi 5.01.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, essendo terminato l'esame delle proposte emendative presentate, avverte che il testo della proposta di legge C. 433 Furfaro, adottata come testo base dalla Commissione, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri.

Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malavasi,C. 1171 Graziano e C. 1228 Di Lauro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le

modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Avverte, altresì, che sono state assegnate alla XII Commissione le proposte di legge C. 1140 Malavasi, recante « Istituzione dello psicologo di cure primarie », e C. 1171 Graziano, recante « Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ». Poiché esse vertono sulla stessa materia delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming).

C. 1049 Semenzato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Dà, quindi, la parola alla relatrice Semenzato per lo svolgimento della relazione.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), relatrice, fa presente che la proposta di legge di cui la XII Commissione avvia oggi l'esame è finalizzata all'istituzione di una Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming).

Rileva preliminarmente che il body shaming, o derisione del corpo, è l'atto di deridere o discriminare una persona per il suo aspetto fisico. Nel body shaming il carattere fisico viene colpito in quanto considerato non aderente ai canoni estetici della cultura in cui la vittima vive e non ha importanza che sia anormale o dannoso per la salute né che la vittima abbia la possibilità di modificarlo. La vittima viene

colpevolizzata e indotta alla vergogna, riducendone l'autostima e conducendola potenzialmente a problemi come ansia, depressione, disturbi alimentari e, in casi estremi, al suicidio. Il body shaming ha trovato senz'altro terreno fertile a seguito della diffusione dei social network che hanno amplificato i fenomeni di derisione e di discriminazione. La fascia di età maggiormente esposta è quella delle ragazze e dei ragazzi più giovani, adolescenti o poco più, ma possono esserne vittima anche persone adulte.

L'articolo 1 della proposta di legge a sua prima firma, al comma 1, istituisce la Giornata nazionale contro il body shaming, da celebrare il 16 maggio di ogni anno, finalizzata a sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona e a promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico. Il comma 2 precisa che la Giornata nazionale non è considerata festiva, in quanto non determina gli effetti civili previsti dalla legge n. 260 del 1949, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive.

L'articolo 2 prevede che in occasione della Giornata nazionale le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni ed enti del Terzo settore promuovano iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del *body shaming*.

L'articolo 3 dispone che, nella stessa giornata, le scuole di ogni ordine e grado promuovano iniziative dedicate alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite, nonché a promuovere l'accettazione del proprio corpo.

L'articolo 4 prevede che le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile, e le associazioni ed enti del Terzo settore promuovano campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del *body shaming* attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematica, finalizzate a: sen-

sibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità del *body shaming* e sulla necessità di contrastarlo; fornire informazioni sulle conseguenze del *body shaming* sulla salute fisica e psicologica delle persone che ne sono vittima; promuovere l'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri; promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

L'articolo 5 precisa che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dovrà assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla citata Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva nazionale e regionale.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00122 Ciancitto in materia di accessibilità ai servizi sanitari per le persone con disabilità.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Dà, quindi, la parola al deputato Ciancitto per l'illustrazione del testo della risoluzione di cui è primo firmatario.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI) illustra la risoluzione a sua prima firma, evidenziando che essa ha l'intento

principale di sensibilizzare il Governo circa l'esigenza di predisporre all'interno delle strutture sanitarie del Paese, o quantomeno di un numero adeguato di esse, percorsi specifici che consentano una presa in carico efficace dei bisogni sanitari delle persone con disabilità.

Sottolinea, inoltre, l'importanza di promuovere un'organizzazione complessiva dei servizi sanitari che, attraverso l'attivazione di specifiche misure di prevenzione, miri a ridurre il numero di accessi fisici alle strutture sanitarie da parte dei soggetti con disabilità. Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.

C. 741 Pella.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. Testo base C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: quale diritto aggiungere le seguenti: universale e.

1.1. Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: garantiti ai cittadini residenti in Italia con le seguenti: di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, nonché nei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 1, commi da 159 a 171, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1.2. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

1.3. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché nei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 1, commi da 159 a 171, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1.4. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: all'estero, aggiungere le seguenti: che soggiornano regolarmente nel territorio italiano,.

2.1. Colosimo, Vietri, Ciancitto, Ciocchetti, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

Al comma 1, sostituire le parole: , hanno diritto di iscriversi negli elenchi relativi al territorio regionale in cui si trovano con le seguenti: e prive di qualsiasi assistenza sanitaria, sono iscritte negli elenchi del luogo in cui dichiarano di eleggere il proprio domicilio o in cui abbiano una residenza fittizia ovvero, in assenza di elezione del domicilio o di una residenza fittizia, del luogo nel cui territorio ha sede il servizio sociale che ha effettuato la segnalazione della persona stessa.

2.2. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli utenti di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, possono iscriversi volontariamente presso l'unità sanitaria locale presente all'interno del territorio che raccoglie le loro schede individuali. Il rilascio della tessera sanitaria nazionale per avere l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) dei cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è subordinato al versamento del contributo di cui al successivo comma 2.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

- 2. Con decreto del Ministro della salute. di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è indicato l'ammontare del contributo per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) dei cittadini italiani che non risultino soggetti passivi dell'imposta sui redditi ai sensi dell'articolo 2 del testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917. I cittadini minorenni iscritti all'AIRE sono esonerati dal pagamento del contributo di cui al comma 1, purché un genitore almeno o tutore legale abbia attivato il servizio secondo le procedure richieste. I cittadini maggiorenni iscritti AIRE titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, possono sottrarre il contributo di cui al comma 1, direttamente dal contributo previdenziale erogato. Il mancato versamento del contributo di cui al comma 1, comporta la messa in mora dell'utente e la conseguente sospensione dell'accesso al SSN. In assenza del versamento di tutti contributi di cui al comma 1 alcuna prestazione sanitaria programmabile e non urgente potrà essere erogata a carico del SSN. La richiesta di accesso alle prestazioni a carico del SSN di cui al comma 1, così come la sua rinuncia, devono essere oggetto di esplicita richiesta. In caso di rinuncia, l'accoglimento di una nuova richiesta di accesso è subordinata al versamento dei contributi dovuti per il periodo rinunciato, maggiorati degli interessi legali. Le prestazioni a carico del SSN erogate ai cittadini italiani in dipendenza della presente legge non possono essere oggetto di richiesta di rimborso sanitario nella diversa nazione di residenza, pena la decadenza dal beneficio e l'onere di rimborso all'erario di tutte le prestazioni ricevute.
- 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la destinazione dei contributi di cui al comma 2.
- **2.3.** Di Giuseppe, Varchi, Matera, Caiata, Tremaglia, Giovine, Almici, Frijia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Durata dell'iscrizione negli elenchi degli assistiti e documenti di riconoscimento)

- 1. L'iscrizione nell'elenco degli assistiti della regione in cui la persona ha il proprio domicilio o relazioni e interessi stabili ha una durata pari a tre anni ed è rinnovabile presso la stessa azienda sanitaria locale, previa verifica del fatto che per la persona permanga una relazione continuativa con il territorio in termini di interessi, relazioni e affetti, nonché della volontà e dell'intenzione di continuare a vivere nella regione di riferimento.
- 2. Ai fini dell'iscrizione, in caso di assenza di documenti di riconoscimento, si può ovviare temporaneamente attraverso una attestazione dei servizi sociali o delle strutture locali anche private che hanno in carico la persona e che certificano il rapporto continuativo con la persona nonché la sua storia assistenziale.

2.01. Bonetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Servizi di supporto e accompagnamento alla iscrizione negli elenchi degli assistiti)

1. Al fine di rendere effettivamente esigibile il diritto delle persone senza dimora alla tutela della salute mediante l'iscrizione negli elenchi degli assistiti e da rendere agevole e accessibile per le stesse l'iscrizione negli elenchi degli assistiti, le aziende sanitarie locali mettono a disposizione servizi di supporto con personale dedicato, da attivare in stretto collegamento con i servizi sociali territoriali e con le strutture sociali e sanitarie del Terzo settore attive sul territorio in favore delle persone senza dimora.

2.02. Bonetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modalità di iscrizione negli elenchi degli utenti del Servizio sanitario nazionale presso le aziende sanitarie locali)

- 1. L'iscrizione negli elenchi degli utenti del Servizio sanitario regionale tenuti dalle aziende sanitarie locali delle persone senza dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, e la scelta da parte delle medesime persone del medico di medicina generale avvengono a seguito di segnalazione delle persone stesse alla competente azienda sanitaria locale da parte dei servizi sociali degli enti locali o degli ambiti territoriali, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale, secondo le modalità e le procedure definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- **2.03.** Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Tutela degli animali d'affezione che vivono con le persone senza dimora)

- 1. Gli animali d'affezione che vivono con le persone senza dimora hanno diritto alle prestazioni veterinarie, comprese l'identificazione, la registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione e la sterilizzazione chirurgica a carico del servizio veterinario pubblico o di veterinari libero professionisti convenzionati.
- 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
- 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definiti, in collaborazione con le strutture veterinarie e le associazioni che nel proprio statuto prevedono la protezione degli animali d'affezione, anche i programmi di monitoraggio di tali animali tenuti eventualmente dai senza dimora;
- b) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al numero degli animali d'affezione detenuti dalle persone senza dimora, alle prestazioni veterinarie erogate in loro favore e alle eventuali criticità riscontrate.

2.04. Malavasi.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- 1. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il programma di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora, iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.
- **3.2.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

Al comma 1, sostituire le parole: le linee guida con le seguenti: le modalità.

3.3. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le linee guida di cui al presente comma definiscono altresì i programmi di monitoraggio, prevenzione e cura degli animali da compagnia detenuti da persone senza fissa dimora, coinvolgendo in tali attività anche i servizi veterinari pubblici e i veterinari libero professionisti convenzionati.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Fondo per il diritto alle prestazioni veterinarie degli animali da compagnia detenuti da persone senza fissa dimora)

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per il diritto alle prestazioni veterinarie degli animali da compagnia detenuti da persone senza fissa dimora, dotato di 800.000 euro per il triennio 2023-2025 finanziato con quota parte delle risorse di cui al comma 5 della presente legge. Le risorse di cui al presente articolo sono finalizzate a sostenere la stipula di protocolli tra i servizi veterinari e veterinari libero professionisti allo scopo di garantire il rimborso per prestazioni veterinarie, comprese l'identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali di affezione delle persone senza fissa dimora, nonché la sterilizzazione chirurgica, a carattere gratuito.
- 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la ripartizione a livello regionale delle risorse e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1. »;
- b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della presente legge aggiungere le seguenti: , nel limite massimo di 4 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025,.

3.4. Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela degli animali da affezione che vivono con persone senza fissa dimora)

- 1. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità attuative per assicurare che gli animali che vivono con persone senza fissa dimora abbiano il diritto alle prestazioni veterinarie, comprese l'identificazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione e la sterilizzazione chirurgica, a carico del servizio veterinario pubblico o di veterinari libero professionisti convenzionati e per assicurare l'accesso degli animali da affezione nelle strutture di accoglienza delle persone senza dimora.
- 2. I programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora di cui all'articolo 3 includono anche gli animali da compagnia da queste eventualmente detenuti, con il coinvolgimento attivo delle strutture veterinarie.
- 3. La relazione alle Camere di cui all'articolo 4 tiene conto anche degli animali detenuti dalle persone senza fissa dimora e delle prestazioni veterinarie erogate in loro favore, nonché di ogni eventuale criticità riscontrata.
- **3.01.** Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Disposizioni per la tutela degli animali da affezione che vivono con persone senza fissa dimora)

1. Con decreto del Ministero della salute da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità attuative per assicurare che gli animali che vivono con persone senza fissa dimora abbiano il diritto alle prestazioni veterinarie, comprese l'identificazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione e la sterilizzazione chirurgica, a carico del servizio veterinario pubblico o di veterinari libero professionisti convenzionati e per assicurare l'accesso degli animali da affezione nelle strutture di accoglienza delle persone senza dimora.

3.02. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

ART. 4.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Governo con le seguenti: A partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministro della salute, previa rilevazione dei dati regionali,.

4.1. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: febbraio aggiungere le seguenti: di ciascun anno.

4.2. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: in attuazione dei programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura di cui alle linee guida previste dall'articolo 3 della presente legge.

4.3. Zanella.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della presente legge aggiungere le seguenti: , nel limite massimo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,.

5.2. Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: si provvede con le seguenti: ciascuna regione e provincia autonoma provvede nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento corrente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, opportunamente incrementate,.

5.3. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Clausola di salvaguardia)

- 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
- **5.01.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

TIT.

Sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni volte a garantire l'assistenza sanitaria del medico di medicina generale alle persone senza dimora.

Tit.1. Il Relatore.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. Testo base C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

Al comma 1, dopo le parole: quale diritto aggiungere le seguenti: universale e.

1.1. Zanella, Ciani.

ART. 2

Al comma 1, dopo le parole: all'estero, aggiungere le seguenti: che soggiornano regolarmente nel territorio italiano,.

2.1. Colosimo, Vietri, Ciancitto, Ciocchetti, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico. C. 161 Cattoi, C. 706 Ciaburro e C. 967 Caramiello (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	108
Disposizioni in materia di fauna carnivora e selvatica. C. 136 Bruzzone e altri, C. 167 Cattoi, C. 568 Caretta, C. 608 Vaccari e altri e C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la castanicoltura. C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello	110
AUDIZIONI INFORMALI:	
Seguito dell'audizione del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito all'adozione dei piani di depopolamento e di cattura dei cinghiali e sulle misure ivi previste	110
F	

SEDE REFERENTE

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico. C. 161 Cattoi, C. 706 Ciaburro e C. 967 Caramiello.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2023.

Mirco CARLONI (LEGA), presidente, nel ricordare che la Commissione ha deliberato la nomina di un Comitato ristretto, che si è riunito il 20 giugno, l'11 e il 26 luglio, cede la parola alla relatrice, onorevole Ciaburro, affinché sottoponga all'attenzione della Commissione le determinazioni adottate dal Comitato ristretto in ordine al prosieguo dei lavori.

Monica CIABURRO (FDI), relatrice, fa presente che nell'ambito del Comitato ristretto non sono pervenute alcune richieste di modifica ed integrazione al testo C. 706 a sua prima firma sul quale è stato deciso di lavorare. Pertanto, propone alla Commissione di adottare tale testo come testo base per il seguito dell'esame. Rileva, poi, che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà poi essere assunta la deci-

sione circa la fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 706 Ciaburro.

Mirco CARLONI (LEGA), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di fauna carnivora e selvatica. C. 136 Bruzzone e altri, C. 167 Cattoi, C. 568 Caretta, C. 608 Vaccari e altri e C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio 2023.

Mirco CARLONI (LEGA), presidente, ricorda che sui provvedimenti in esame si è svolto un breve ciclo di audizioni, che ha visto l'intervento dell'Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca della provincia autonoma di Trento, Giulia Zanotelli, dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste, al turismo e alla protezione civile della provincia autonoma di Bolzano, Arnold Schuler, e di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di Agrinsieme e di Coldiretti. Rammenta, inoltre, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di richiedere agli altri soggetti segnalati dai gruppi, un contributo scritto in luogo dell'audizione, così da accelerare l'iter del provvedimento.

Cede, quindi, la parola al relatore, onorevole Bruzzone, affinché chiarisca come intenda procedere sul prosieguo dell'esame.

Francesco BRUZZONE (LEGA), relatore, anche considerati gli orientamenti emersi durante le audizioni svolte, volti a dare priorità al tema della gestione dei

grandi carnivori, propone alla Commissione di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo della proposta di legge C. 167 Cattoi, rinviando poi alla successiva fase emendativa l'esame di questioni contenute negli altri provvedimenti abbinati. Rileva, poi, che nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà essere la decisione circa la fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative.

Andrea ROSSI (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore, sottolineando che tale contrarietà non è dovuta tanto al contenuto della proposta di legge C. 167 Cattoi, bensì al metodo adottato di scegliere tale proposta di legge come testo base per il prosieguo dei lavori invece di lavorare ad un testo unificato che avrebbe potuto raccogliere le indicazioni contenute negli altri provvedimenti abbinati, tra i quali, la proposta di legge C. 608 presentata dal suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 167 Cattoi.

Mirco CARLONI (LEGA), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 1° agosto 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 1° agosto 2023.

Disposizioni per la castanicoltura.

C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° agosto 2023.

Seguito dell'audizione del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito all'adozione dei piani di depopolamento e di cattura dei cinghiali e sulle misure ivi previste.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.10 alle 17.40.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Atto n. 53 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	111
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	118
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. Atto n. 55 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	114
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	119
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati COM(2022) 518 final (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni)	115
ALLEGATO 3 (Proposta di documento finale presentata dal relatore)	120
ALLEGATO 4 (Documento finale approvato dalla Commissione)	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

Atto n. 53.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione è inteso al recepimento della direttiva 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, che ha operato una revisione della disciplina dell'Unione europea relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi (o di apolidi) che intendano svolgere lavori altamente qualificati (nell'ambito di tale revisione, la direttiva abroga la precedente direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009).

La suddetta direttiva 2021/1883 deve essere recepita dagli Stati membri entro il 18 novembre 2023. Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui all'articolo 1 e all'allegato A della Legge 4 agosto 2022, n. 127. Il termine per l'esercizio della delega scade il 18 ottobre 2023. Per il medesimo esercizio della delega la citata legge n. 127 non pone principi e criteri direttivi specifici; resta ferma l'applicazione, ove inerenti, dei principi e criteri direttivi generali posti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In via generale, la direttiva 2021/1883 ridefinisce, con riferimento ai soggetti summenzionati, le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi, condizioni poste al fine del riconoscimento di uno specifico permesso di soggiorno, denominato (così come nella precedente direttiva summenzionata) Carta blu dell'Unione europea, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno in Stati membri dell'Unione europea diversi dallo Stato membro che per primo abbia concesso la medesima Carta.

In relazione a questa nuova disciplina europea, fa presente che l'articolo 1, comma 1, dello schema in esame opera alcune modifiche all'articolo 27-quater del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al fine di ridefinire la normativa sull'ingresso e il soggiorno dei lavoratori in esame; resta fermo che tale normativa si applica al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri e con riferimento ai soggetti summenzionati che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona, fisica o giuridica.

In particolare, la novella di cui alla lettera *a)* del suddetto articolo 1, comma 1, ridefinisce i requisiti di istruzione o di formazione al fine dell'applicabilità della disciplina speciale in oggetto. Le modifiche, tra l'altro, introducono – in alternativa al possesso di determinati titoli di istruzione

 l'ipotesi del possesso di una determinata anzianità di esperienza professionale, di livello paragonabile ai titoli di istruzione superiori di livello terziario.

Riguardo ai titoli di istruzione, ricorda che la novella richiede il possesso del titolo di istruzione superiore di livello terziario, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno biennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno biennale o corrispondente almeno al livello 5 del Quadro nazionale delle qualificazioni.

Al riguardo, rileva che la direttiva oggetto di recepimento richiede una durata almeno triennale – anziché biennale – e che tale condizione di durata minima viene ivi richiesta a prescindere dalla corrispondenza con un determinato livello di un quadro di qualificazioni, in quanto quest'ultimo requisito viene ivi posto in via complementare e non disgiuntiva. Resta fermo che la disciplina speciale in esame può trovare applicazione anche per i soggetti in possesso dei requisiti posti per l'esercizio delle professioni regolamentate.

Evidenzia che le novelle di cui alle successive lettere b), c) e d) ampliano l'ambito di applicazione della disciplina speciale in oggetto; tali novelle, infatti, limitano o sopprimono alcune fattispecie di esclusione dalla medesima disciplina.

Le novelle di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) – oltre a porre interventi di coordinamento con la novella di cui alla precedente lettera *a*) – riducono da un anno a sei mesi – al fine dell'applicabilità della disciplina speciale sull'ingresso e soggiorno in esame – il requisito relativo alla durata minima del rapporto di lavoro (requisito posto con riferimento alle clausole della proposta di contratto di lavoro – o dell'offerta di lavoro vincolante –, formulata dal datore di lavoro ed allegata alla domanda di nulla osta al lavoro) e modificano (sempre al fine della suddetta applicabilità) l'importo minimo della retribuzione annua prevista.

Quest'ultima, in base alla novella, non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT. La norma vigente richiede invece che l'importo annuo della retribuzione non sia inferiore al triplo del « livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria » (il suddetto valore triplo è attualmente pari a circa 24.790 euro annui).

Sottolinea che il valore minimo stabilito dalla novella rientra nell'ambito di quelli consentiti dalla direttiva oggetto di recepimento, la quale demanda allo Stato membro la determinazione (al fine in esame) di un valore minimo compreso – salvo alcune possibili deroghe – tra 1,0 e 1,6 volte la retribuzione media annuale lorda nel medesimo Stato (ferma restando la legittimità di una retribuzione superiore rispetto a qualsiasi soglia minima stabilita).

Il capoverso 5-bis della successiva lettera h) esclude l'obbligo di presentazione della documentazione inerente ai requisiti di istruzione o di formazione per il caso in cui essa sia stata già verificata nell'ambito di una precedente procedura.

Il successivo capoverso 5-ter esclude, per il caso in cui la domanda di Carta blu UE riguardi un lavoratore già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, l'applicazione del principio in base al quale il datore di lavoro è tenuto a verificare previamente presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

Rileva che le novelle di cui alle lettere *i*) ed *l*) recano alcuni interventi di coordinamento e prevedono un termine temporale abbreviato per una specifica fattispecie di rilascio della Carta blu UE, mentre la lettera *m*) concerne alcune annotazioni che, a seconda dei casi, devono essere presenti nel documento di Carta blu UE. Le lettere *n*) e *o*) recano alcune integrazioni alle norme sulla revoca o sul rifiuto di rinnovo della Carta blu UE.

Osserva che la novella di cui alla lettera *p*), in primo luogo, riduce da due anni a dodici mesi il periodo di durata di occu-

pazione legale sul territorio nazionale durante il quale il titolare di Carta blu UE può esercitare esclusivamente attività lavorative rientranti nell'ambito di quelle per le quali la stessa Carta è stata rilasciata (tali attività devono in ogni caso essere conformi, nel suddetto periodo, ai requisiti di istruzione o di formazione summenzionati). In secondo luogo, la novella consente anche durante tale periodo transitorio lo svolgimento di attività lavorativa autonoma

La lettera q) conferma – in conformità alla disposizione di rinvio già presente nel comma 18 del citato articolo 27-quater del testo unico – che per i titolari di Carta blu UE si applicano le norme in materia di disoccupazione, possibilità di ricerca di un altro impiego e di svolgimento di attività lavorativa autonoma (anche parallela a quella subordinata) vigenti anche per la fattispecie generale di titolarità di permesso di soggiorno per motivi di lavoro dipendente.

Evidenzia che la lettera r) reca un intervento di coordinamento in relazione alla novella di cui alla precedente lettera p); la novella di cui alla lettera s) inserisce le norme sulla possibilità di conversione della Carta blu UE in un altro permesso di soggiorno e prevede che il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con il titolare della suddetta Carta possa essere anche contestuale al rilascio della Carta medesima. La lettera t) opera una revisione della disciplina relativa all'ingresso e al soggiorno in Italia di uno straniero titolare di una Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro dell'Unione europea.

Riguardo alle modifiche introdotte, segnala, in via di sintesi, che viene inserita la possibilità, a prescindere dalla durata del soggiorno legale pregresso nell'altro Stato membro, di ingresso e soggiorno in Italia, per lo svolgimento di un'attività professionale, per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni; viene ridotta da diciotto a dodici mesi la durata minima del suddetto soggiorno legale pregresso, posta come condizione al fine di un soggiorno e di un'attività

lavorativa professionale in Italia di durata superiore a novanta giorni; il suddetto requisito di durata minima viene ulteriormente modulato per l'ipotesi in cui lo straniero si sia regolarmente già spostato in un altro Stato membro per le medesime finalità in oggetto – in tale ipotesi, la durata minima è posta con riferimento al soggiorno in quest'ultimo Stato e viene stabilita in sei mesi –.

La lettera *u*) introduce alcune norme in materia di informazione istituzionale relativa alla disciplina della Carta blu UE, di comunicazioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Commissione europea, di consultazioni pubbliche e di relazioni sull'attuazione dell'istituto in oggetto, nonché di scambio di informazioni e documentazione con gli altri Stati membri.

Fa infine presente che il comma 2 dell'articolo 1 del presente schema, come osserva la relazione illustrativa, reca un aggiornamento tecnico – in relazione a norme sopravvenute – nella formulazione della disciplina generale in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro dipendente. Il successivo articolo 2 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Annuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole dal momento che lo schema di provvedimento in esame è pienamente compatibile con l'ordinamento dell'UE, dal momento trae fondamento dalla necessità di conformarsi alla richiamata direttiva 2021/1883 (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. Atto n. 55.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Alessia AMBROSI (FDI), relatrice, introduce il provvedimento, sottolineando che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione è stato adottato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2020/284 del consiglio del 18 febbraio 2020 sulla base di una delega conferita al Governo con la legge 21 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2020-2021), punto n. 38, dell'Allegato A.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere alla VI Commissione Finanze ai sensi dell'articolo 126, comma 2 del Regolamento, è fissato al 3 settembre prossimo.

Fa presente che la direttiva n. 284 fa parte di un pacchetto legislativo che comprende anche il regolamento (UE) n. 2020/283, riguardante le misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA, con particolare riferimento al commercio elettronico che – facilitando la vendita transfrontaliera di beni e servizi ai consumatori finali – ha acquisito sempre più rilevanza.

Osserva sinteticamente che il pacchetto legislativo, che sarà applicabile dal 1° gennaio prossimo, prevede la raccolta e la conservazione delle informazioni sui pagamenti transfrontalieri finalizzate alla creazione e alla gestione del sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (*Central Electronic System of Payment Information* – CESOP), per supportare gli Stati membri nei necessari incroci al fine di intercettare comportamenti irregolari nell'assolvimento degli obblighi IVA.

Il provvedimento reca alcune disposizioni intese a conformare la normativa nazionale alla direttiva n. 284 del 2020, le quali, al fine conferire maggiore organicità agli obblighi di conservazione e di trasmissione, richiamano anche le disposizioni del regolamento n. 293 del 2020, che trovano diretta applicazione nell'ordinamento.

In particolare, rileva che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo interviene nel corpo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserendo un nuovo Titolo II-bis, che reca

gli articoli da 40-bis a 40-sexies per definire le nozioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in questione, individuare puntualmente gli adempimenti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento, la localizzazione dei soggetti pagatori e dei soggetti beneficiari dei pagamenti nonché le informazioni che devono essere conservate e fornite all'Amministrazione fiscale.

Il successivo articolo 2 reca la disciplina delle sanzioni per rendere effettivamente cogenti gli obblighi di conservazione e comunicazione di cui agli articoli 40-ter e 40-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Le norme prevedono un trattamento sanzionatorio differenziato a seconda che risulti violato l'obbligo di conservazione ovvero l'obbligo di comunicazione.

Il provvedimento si completa con l'articolo 3 che contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 che, recependo l'articolo 2 della direttiva n. 284, dispone che le disposizioni dallo stesso introdotte si applichino ai servizi di pagamento prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento che è pienamente compatibile con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e che appare finalizzato a rafforzare nell'Unione europea il quadro di cooperazione amministrativa per combattere le frodi IVA nel commercio elettronico (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e so-

ciale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati. COM(2022) 518 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 novembre 2022.

Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nel ripercorre l'esame della Comunicazione in titolo, sottolinea come esso, iniziato nella seduta del 30 novembre scorso, sia proseguito con un ampio ciclo di audizioni informali, che hanno visto la partecipazione di ventuno personalità, rappresentative dei diversi mondi produttivi del paese, della comunità accademica e d'importanti organismi istituzionali.

Sottolinea come questo procedimento abbia consentito di consolidare, in Commissione, un metodo di lavoro – a partire dal « caso di studio » focalizzato sulla direttiva case green – inteso a rendere più centrale il ruolo della nostra Commissione nella « fase ascendente » del diritto dell'Unione europea, in quello stadio del processo legislativo dell'Unione nel quale si confrontano gli intessi dei partner europei.

Evidenzia come la XIV Commissione si sia posta in ascolto degli orientamenti che provengono dal sistema-Paese sulle grandi scelte della transizione ecologica, che non chiede né espedienti né posticipazioni, ma punta su una migliore e più concreta articolazione degli interessi nazionali nelle sedi decisionali europee, anche attraverso un rafforzamento della presenza tecnico-amministrativa italiana operante a Bruxelles.

Rileva come assieme a questa consapevolezza, sia emersa l'esigenza di rafforzare, sul piano qualitativo e quantitativo, il raccordo tra la Commissione europea ed i Parlamenti nazionali nella fase di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione, sia avvalendosi del « dialogo politico » e del meccanismo di allerta precoce per il controllo del principio di sussidiarietà, sia attraverso incontri più mirati e frequenti dei Commissari europei con i Parlamenti nazionali, con particolare riferimento alle proposte legislative di maggior impatto, tenuto sempre conto anche delle peculiarità dei singoli Stati membri ed alle loro possibilità di garantirne una loro effettiva e non eccessivamente onerosa applicazione.

Afferma che questi profili, unitamente ai tanti altri opportunamente evidenziati nel documento conclusivo predisposto dal collega Candiani, potranno essere ulteriormente approfonditi nel corso dell'esame della nuova comunicazione della Commissione europea dedicata al diritto dell'Unione, in via di trasmissione ai Parlamenti nazionali.

Ricorda che nella seduta odierna è prevista la votazione per l'adozione di un documento conclusivo che sarà trasmesso al Governo, al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

Dà la parola al relatore, Candiani, per l'illustrazione della proposta di documento finale.

Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, illustrando i contenuti della sua proposta di documento finale (vedi allegato 3), segnala che il lavoro svolto dalla XIV Commissione dovrà proseguire, approfondendo il nuovo documento sul diritto dell'Unione europea in corso di traduzione da parte dei servizi della Commissione europea.

Antonio GIORDANO (FDI) nell'esprimere, a nome del suo Gruppo, piena condivisione riguardo ai contenuti della proposta di documento finale predisposta dal collega Candiani, richiama l'opportunità di chiarire meglio la portata dell'osservazione di cui alla lettera *l*), che fa riferimento alla necessità che il Governo, ottemperando agli obblighi previsti dalla legge 234 del 2012, trasmetta in modo sistematico e tempestivo alle Camere le informazioni i documenti relativi alle procedure di infrazione e a quelle in materia di aiuti di Stato, nonché, ove appropriato, ai cosiddetti casi *EU Pilot*.

Al riguardo fa presente come la previsione possa essere rimodulata, dal momento che è meramente ripetitiva di una

disposizione normativa in vigore ed è inserita all'interno di un testo prioritariamente indirizzato alle Istituzioni europee

Isabella DE MONTE (A-IV-RE) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, richiamando alcune linee di tendenza della produzione legislativa dell'Unione europea, sempre più incline all'adozione di regolamenti, anche per evitare il protrarsi, per lunghi anni, di situazione di « non attuazione » come è accaduto con la direttiva Bolkestein, che di fatto impediscono la piena funzionalità del mercato unico. Ricorda che i prossimi anni saranno segnati da scelte legislative molto rilevanti per il futuro dell'Unione: ciò rende necessario un costante dialogo tra Parlamenti nazionali e Commissione europea soprattutto nella fase ascendente del diritto comunitario.

Piero DE LUCA (PD-IDP), nel dichiarare il voto di astensione del suo Gruppo, sottolinea che il punto centrale della proposta di documento è proprio costituito da quanto richiamato nell'osservazione di cui alla lettera *l*); si tratta di una competenza specifica che investe la nostra Commissione direttamente collegato a quanto affermato in premessa sul ruolo svolto dai Parlamenti nazionali: ciò necessita di un continuo flusso informativo che, così come prevede la legge n. 234 del 1012, deve essere garantito dal Governo in un clima di leale collaborazione con il Parlamento. Se si sopprime questo riferimento, si destruttura l'impianto complessivo del documento. A questo punto occorre assolutamente mantenere questo riferimento, altrimenti si deve riconsiderare tutto il testo.

Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, sottolinea che il testo del documento finale può essere riformulato e migliorato e può essere oggetto di confronto anche con le forze di opposizione, ritenendo a tal fine opportuno il rinvio della votazione su di esso ad altra seduta.

Piero DE LUCA (PD-IDP) fa presente che l'eventuale rinvio della votazione del documento dovrebbe essere deliberato all'unanimità dall'Ufficio di presidenza dal momento che l'esame del provvedimento si è concluso e sono in corso di svolgimento le dichiarazioni di voto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, sospende la seduta e convoca immediatamente una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 15.

Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, riformula l'osservazione di cui alla lettera l) nei seguenti termini: «l) il Governo, ottemperando agli obblighi previsti dalla legge n. 234 del 2012, trasmetterà in modo sistematico e tempestivo alle Camere le informazioni e i documenti relativi alle procedure di infrazione e a quelle in materia di aiuti di Stato, nonché, ove appropriato, ai cosiddetti casi EU Pilot ».

Piero DE LUCA (PD-IDP) rileva come la nuova formulazione, dal punto di vista lessicale, appaia ancora più vincolante della precedente nei riguardi dell'Esecutivo. Annuncia il voto d'astensione del Gruppo PD-IDP, evidenziandone il comportamento responsabile di fronte alle incertezze della maggioranza.

Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, prima di porre in votazione la proposta di documento, così come riformulata, rivolge un apprezzamento alle personalità audite, al relatore, Candiani. Rileva infatti come il loro impegno, evidenziatosi soprattutto attraverso l'originale modalità dei « casi di studio » e dei sub-cicli conoscitivi, abbia permesso di scoprire ed affrontare alcuni importantissimi aspetti del dibattito pubblico europeo che altrimenti la Commissione non avrebbe potuto conoscere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale, come riformulata dal relatore (vedi allegato 4).

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 1° agosto 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Atto del Governo n. 53.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo, di recepimento della direttiva (UE) 2021/1883, che ha operato una revisione della disciplina dell'Unione europea relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi (o di apolidi) che intendano svolgere lavori altamente qualificati;

tenuto conto che il provvedimento è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui all'articolo 1 e all'allegato A della legge 4 agosto 2022, n. 127 e che il termine per l'esercizio della delega scade il 18 ottobre 2023:

rammentato che le disposizioni dettate dalla menzionata direttiva intendono promuovere un regime più attraente ed efficace su scala dell'Unione europea per i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, modificando l'ambito di applicazione soggettiva e prevedendo procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi e diritti più ampi che comprendano una mobilità più agevole all'interno dell'Unione;

evidenziato che nello schema di decreto in esame sono, in particolare, previste misure volte a:

ampliare, sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo, la platea dei lavoratori altamente qualificati di Paesi terzi, legittimata a richiedere il rilascio della Carta blu dell'Unione europea;

aggiornare le procedure per il rilascio del titolo, rendendole più rapide e snelle; rafforzare l'impiego e il reimpiego, prevedendo, da un lato, che il titolare di Carta blu UE possa esercitare attività di lavoro autonomo in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata e, dall'altro, consentire di cercare ed assumere un impiego in caso di disoccupazione;

garantire più flessibilità nella mobilità sia di breve che di lungo periodo;

sostenere e assicurare l'unità familiare, aggiornando e modificando le procedure per il ricongiungimento familiare;

considerato che il provvedimento è compatibile con l'ordinamento dell'UE, dal momento che trae fondamento dalla necessità di conformarsi alla direttiva (UE) 2021/1883,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. Atto del Governo n. 55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 sulla base di una delega conferita al Governo con la legge 21 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2020-2021), punto n. 38, dell'Allegato A;

considerato che il provvedimento reca disposizioni intese a conformare la normativa nazionale alla richiamata direttiva n. 284 al fine di conferire maggiore organicità alla lotta contro la frode in materia di IVA, con particolare riferimento al commercio elettronico che – facilitando la vendita transfrontaliera di beni e servizi ai consumatori finali – ha acquisito sempre più rilevanza;

ricordato in particolare che:

l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo interviene nel corpo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserendo un nuovo Titolo II-bis, che reca gli articoli da 40-bis a 40-sexies per definire le nozioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in questione, individuare puntualmente gli adempimenti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento, la localizzazione dei soggetti pagatori e dei soggetti beneficiari

dei pagamenti nonché le informazioni che devono essere conservate e fornite all'Amministrazione fiscale;

il successivo articolo 2 reca la disciplina delle sanzioni per rendere effettivamente cogenti gli obblighi di conservazione e comunicazione di cui agli articoli 40-ter e 40-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevedendo un trattamento sanzionatorio differenziato a seconda che risulti violato l'obbligo di conservazione ovvero l'obbligo di comunicazione;

il provvedimento si completa con l'articolo 3 che contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 in forza del quale le disposizioni introdotte dallo stesso trovano applicazione nei riguardi dei servizi di pagamento prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024;

ritenuto che l'intervento normativo è pienamente compatibile con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed appare finalizzato a rafforzare nell'Unione europea il quadro di cooperazione amministrativa per combattere le frodi IVA nel commercio elettronico.

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati. COM(2022)518 final.

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA DAL RELATORE

La XIV Commissione,

esaminata la Comunicazione della Commissione europea « Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati » (COM(2022)518);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della richiesta:

premesso che:

è apprezzabile l'intenzione della Commissione europea, in linea con l'approccio strategico da essa seguito sin dalla scorsa legislatura europea, di promuovere strumenti e iniziative di natura « cooperativa », volti a facilitare la corretta applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri e a prevenirne la violazione, in modo da procedere all'avvio di procedure di infrazione solo in ultima istanza:

in questo contesto la Comunicazione prende giustamente atto che un'applicazione efficace del diritto dell'Unione non può prescindere dal fondamentale concorso di altri soggetti quali, anzitutto, i Governi, gli organi giurisdizionali, le autorità indipendenti nazionali, oltre alla società civile organizzata e i singoli cittadini, che possono segnalare alla Commissione europea violazioni o criticità;

è incomprensibile invece l'attenzione marginale riservata in questo ambito dalla Comunicazione ai parlamenti nazionali, il cui ruolo è richiamato con esclusivo riferimento al recepimento delle direttive e dell'attuazione dei regolamenti dell'Unione cui essi provvedono, in collaborazione con

i rispettivi Governi, adottando atti legislativi;

nessun riferimento viene dedicato al riconoscimento della non meno rilevante e cruciale funzione che i Parlamenti nazionali dovrebbero svolgere nella fase di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione. Ciò anche in relazione al cosiddetto « dialogo politico » con la stessa Commissione europea e al controllo sull'applicazione del principio di sussidiarietà previsto dai Trattati. Si tratta di una lacuna piuttosto grave che sembra riflettere un difetto di impostazione politica e culturale da parte della Commissione europea. Quest'ultima sembra infatti sottovalutare il contributo decisivo che i Parlamenti nazionali, per la posizione costituzionale che hanno nei rispettivi ordinamenti e per il fatto di essere espressione diretta dei cittadini, possono dare affinché la legislazione europea tenga adeguatamente conto, sin dalla fase della sua elaborazione, delle specificità giuridiche, politiche, economiche, sociali e culturali di ogni Paese;

attraverso un effettivo rafforzamento del raccordo con i Parlamenti nazionali, la Commissione potrebbe quindi garantire, in coerenza con i principi democratici enunciati dal Trattato sull'UE, che le proprie iniziative politiche e legislative siano predisposte in modo tale da non presentare o comunque ridurre gli ostacoli o difficoltà nella fase della loro effettiva attuazione ed applicazione degli Stati membri. La necessità di questo raccordo è peraltro sottesa ai principi di sussidiarietà e proporzionalità stessi dovrebbero guidare l'esercizio delle competenze dell'Unione europea, per la cui valutazione la Commissione dovrebbe dia-

logare con i Parlamenti nazionali non soltanto attraverso il meccanismo di allerta precoce previsto dai trattati ma mediante una più sistematica ed effettiva consultazione;

in generale, la Comunicazione sembra sottovalutare che la qualità della regolamentazione, sul piano formale e sostanziale, e quindi il suo processo di elaborazione è un presupposto fondamentale per la sua corretta applicazione;

la Comunicazione richiama, in relazione alla esigenza di assicurare una attuazione rapida ed uniforme della normativa europea negli ordinamenti nazionali, il crescente ricorso al regolamento anziché alla direttiva quale strumento di armonizzazione delle legislazioni nazionali. Tale tendenza, oramai consolidata nella produzione legislativa europea, pur rispondendo alla comprensibile esigenza di prevenire il rischio di divergenze nelle normative nazionali di recepimento e garantire la certezza del diritto, finisce in alcuni settori per pregiudicare gravemente la possibilità che legislatori statali e regionali di adottare norme di attuazione che tengano conto delle specificità giuridiche, economiche e sociali di ciascun Paese e del rispettivo territorio. Il ricorso sistematico al regolamento - in assenza di una puntuale e non tautologica motivazione - appare inoltre di dubbia compatibilità con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, come più volte evidenziato nelle pronunce approvate dalla Camera in merito a specifici progetti legislativi dell'Unione europea, relativi in particolare al pacchetto « Pronti per il 55% »;

per converso, in alcuni settori come quello bancario e finanziario, in cui permangono forti differenze nei sistemi giuridici dei singoli Paesi, risulta urgente l'adozione di testi unici europei, vale a dire insiemi di regole uniformi che consenta a tutti gli operatori di confrontarsi, a parità di condizioni, su un campo da gioco livellato. In tali ambiti, la maggiore armonizzazione della normativa nazionale contribuirebbe anche a evitare o quantomeno ridurre i casi di introduzione o mantenimento di livelli di regolazione diversi da

quelli minimi richiesti dalle direttive europee (cosiddetto *Gold Plating*);

la Comunicazione non tiene altresì conto dell'impatto sulla certezza del diritto e sui soggetti chiamati alla applicazione della normativa dell'Unione europea del ricorso crescente agli atti delegati per integrare la legislazione anche in relazione a questioni di grande rilevanza economica e sociale. Se è comprensibile l'esigenza di non gravare il procedimento legislativo con la definizione di norme dettaglio, al tempo stesso, occorre prevenire un eccesso di normazione attraverso fonti secondarie, peraltro adottate secondo procedure meno trasparenti e senza che siano fissati in molti casi termini di esercizio della delega. Anche su questo punto la Camera dei deputati si riserva di verificare sistematicamente la coerenza delle clausole di delega con l'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

concorrono ad accrescere la complessità del quadro regolamentare applicabile i provvedimenti non aventi carattere formalmente vincolante (cosiddetto soft law), utilizzati soprattutto dalle autorità di regolazione, europee e nazionali, soprattutto nel settore bancario e finanziario. L'assenza di coerenza, anche temporale, tra i differenti livelli normativi genera incertezze interpretative e rende pertanto più difficoltosa e onerosa la conformità al quadro normativo da parte degli operatori e delle stesse istituzioni nazionali;

è altresì assente nella comunicazione una riflessione sulla necessità di non imporre, per garantire una applicazione efficace e coerente del diritto dell'UE, il passaggio in tempi troppo ridotti e ravvicinati a nuove discipline particolarmente onerose e restrittive, soprattutto in relazione al rispetto di nuovi parametri ed all'introduzione di nuove tecnologie e standard tecnici legati alle transizioni verde e digitale. L'esame approfondito dei recenti atti o progetti legislativi in materia evidenzia, anche alla luce delle audizioni dei rappresentanti del sistema produttivo italiano, una oggettiva difficoltà ad ottemperare senza adeguati periodi transitori, alle

regole introdotte nell'ambito del pacchetto « Pronti per il 55% »;

al riguardo va evidenziata anche la lacunosità delle valutazioni di impatto che accompagnano alcune proposte legislative, rilevata nelle pronunce adottate dalla Commissione politiche Ue della Camera ai fini della verifica di sussidiarietà di cui al Protocollo n. 2 allegato al TUE e al TFUE. In alcuni casi tali valutazioni non appaiono intese ad una adeguata ponderazione dell'impatto delle varie opzioni regolative sugli ordinamenti nazionali e sui destinatari ma soltanto alla conferma di una linea di intervento già definita in via preliminare ed astratta. Ciò può determinare l'adozione di discipline di difficile applicazione e di conseguenze pregiudizievoli per alcuni Paesi o categorie non motivate da alcun valore aggiunto;

è condivisibile il ricorso alla procedura *EU Pilot* da parte della Commissione europea in relazione a casi di presunta violazione del diritto dell'UE di natura tecnica o in quelli dove è opportuno raccogliere elementi fattuali o giuridici e non invece alle questioni particolarmente delicate e sensibili. Resta fermo che nell'ordinamento italiano compete in ultima istanza al Parlamento, esercitando non soltanto la funzione legislativa ma anche quella di indirizzo e controllo, valutare se ed in quale misura dare soluzione a questioni controverse in una fase precontenziosa o nella fase contenziosa;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

UNA VALUTAZIONE FAVOREVOLE.

con le seguenti osservazioni:

a) è importante che sia rafforzato, sul piano qualitativo e quantitativo, il raccordo tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali nella fase di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione, sia avvalendosi del «dialogo politico» e del meccanismo di allerta precoce per il controllo del principio di sussidiarietà, sia attraverso incontri più mirati e frequenti dei commissari europei con i Parlamenti nazionali, con particolare riferimento alle proposte legislative di maggior impatto, tenuto conto anche delle peculiarità dei singoli Stati membri ed alle loro possibilità di garantirne una loro effettiva e non eccessivamente onerosa applicazione. È auspicabile a questo scopo, tra le altre cose, che le risposte della Commissione europea alle pronunce dei parlamenti nazionali non si riducano ad un mero rinvio alle argomentazioni contenute nelle relazioni illustrative delle proposte legislative o in altri documenti della Commissione europea, ma offrano una replica circostanziata e puntuale alle singole osservazioni, critiche o richieste formulate dai parlamenti stessi;

- b) siano adottate tutte le iniziative utili per migliorare la qualità della regolamentazione dell'Unione europea, soprattutto attraverso una applicazione più rigorosa e sistematica dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. A questo scopo, occorre migliorare sensibilmente la qualità delle valutazioni di impatto affinché esse operino una ponderazione reale ed adeguatamente motivata - anche sulla basa di dati quantitativi e qualitativi, che tengano conto delle possibili diverse situazioni degli Stati membri - di tutte le opzioni regolative, attraverso una analisi effettiva dei costi e dei benefici di ciascuna di essa. Le valutazioni di impatto dovrebbero dare conto inoltre in modo più puntuale e trasparente degli esiti delle consultazioni pubbliche svolte dalla Commissione europea;
- c) siano tenute in debita considerazione, nella scelta delle forme e dei contenuti dell'intervento regolativo europeo, le specificità giuridiche, politiche, economiche, sociali e culturali di ogni Paese nonché l'impatto che la normativa proposta può produrre su ciascuno di essi;
- d) alla luce di tali indicazioni, sia valutata e giustificata in modo circostanziato ed accurato la scelta del regolamento anziché della direttiva quale strumento di

armonizzazione delle legislazioni nazionali. La motivazione della preferenza per il regolamento non può infatti ridursi ad un tautologico richiamo all'esigenza di prevenire il rischio di forti divergenze nelle normative nazionali di recepimento. Occorre invece che la Commissione, anche in base ad indicatori qualitativi e quantitativi, dimostri le ragioni del ricorso ad uno strumento che solitamente preclude ai legislatori statali e regionali di adottare norme di attuazione che tengano conto delle specificità giuridiche, economiche e sociali di ciascun Paese e territorio;

- e) si consideri invece l'opportunità, nei settori come quello bancario e finanziario in cui permangono forti differenze dei sistemi giuridici dei singoli Paesi, di adottare testi unici europei, recanti regole uniformi tali da consentire a tutti gli operatori di confrontarsi, a parità di condizioni, su un campo da gioco livellato. Ciò anche al fine di evitare o quantomeno ridurre i casi di introduzione o mantenimento di livelli di regolazione diversi da quelli minimi richiesti dalle direttive europee (cosiddetto Gold Plating);
- f) sia accuratamente ponderato e giustificato, in stretta coerenza con il dettato dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il ricorso ad atti delegati per integrare la legislazione in relazione a questioni di grande rilevanza economica e sociale;
- g) sia assicurato il coordinamento tra le differenti normative in vigore o in corso di adozione che insistono su un medesimo settore produttivo, al fine di prevenire oneri regolamentari non necessari e di assicurare la certezza del diritto;
- *h)* si eviti, se non in casi debitamente motivati, l'adozione da parte di Istituzioni

- ed organi dell'UE di atti non aventi carattere formalmente vincolante (cosiddetto *soft law*), che può generare incertezze interpretative e rende pertanto più difficoltosa e onerosa la conformità al quadro normativo da parte degli operatori e delle stesse istituzioni nazionali;
- i) siano fissati negli atti normativi che introducono nuove discipline particolarmente onerose e restrittive, soprattutto in relazione a nuove tecnologie e parametri legati alle transizioni verde e digitale, periodi transitori adeguati ed effettivi, commisurati alle peculiarità di ogni Stato che tengano anche conto dell'eventuale adozione di atti delegati in modo da consentire l'adattamento graduale delle amministrazioni pubbliche e del settore produttivo e da evitare squilibri socio-economici marcati tra i Paesi membri;
- *j)* sia assicurata sistematicamente, in coerenza con il principio di proporzionalità, la preferenza per la scelta regolativa che abbia l'impatto minimo necessario sui destinatari, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
- *k)* il ricorso alla procedura *EU Pilot* da parte della Commissione europea sia mantenuto esclusivamente in relazione ai casi di presunta violazione del diritto dell'UE di natura tecnica o in quelli dove è opportuno raccogliere elementi fattuali o giuridici e non invece alle questioni particolarmente delicate e sensibili;
- *l)* è pertanto necessario che il Governo, ottemperando agli obblighi previsti dalla legge n. 234 del 2012, trasmetta in modo sistematico e tempestivo alle Camere le informazioni e i documenti relativi alle procedure di infrazione e a quelle in materia di aiuti di Stato, nonché, ove appropriato, ai cosiddetti casi *EU Pilot*.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati. COM(2022)518 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata la Comunicazione della Commissione europea « Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati » (COM(2022)518);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della richiesta:

premesso che:

è apprezzabile l'intenzione della Commissione europea, in linea con l'approccio strategico da essa seguito sin dalla scorsa legislatura europea, di promuovere strumenti e iniziative di natura « cooperativa », volti a facilitare la corretta applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri e a prevenirne la violazione, in modo da procedere all'avvio di procedure di infrazione solo in ultima istanza;

in questo contesto la Comunicazione prende giustamente atto che un'applicazione efficace del diritto dell'Unione non può prescindere dal fondamentale concorso di altri soggetti quali, anzitutto, i Governi, gli organi giurisdizionali, le autorità indipendenti nazionali, oltre alla società civile organizzata e i singoli cittadini, che possono segnalare alla Commissione europea violazioni o criticità;

è incomprensibile invece l'attenzione marginale riservata in questo ambito dalla Comunicazione ai parlamenti nazionali, il cui ruolo è richiamato con esclusivo riferimento al recepimento delle direttive e dell'attuazione dei regolamenti dell'Unione cui essi provvedono, in collaborazione con

i rispettivi Governi, adottando atti legislativi;

nessun riferimento viene dedicato al riconoscimento della non meno rilevante e cruciale funzione che i Parlamenti nazionali dovrebbero svolgere nella fase di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione. Ciò anche in relazione al cosiddetto « dialogo politico » con la stessa Commissione europea e al controllo sull'applicazione del principio di sussidiarietà previsto dai Trattati. Si tratta di una lacuna piuttosto grave che sembra riflettere un difetto di impostazione politica e culturale da parte della Commissione europea. Quest'ultima sembra infatti sottovalutare il contributo decisivo che i Parlamenti nazionali, per la posizione costituzionale che hanno nei rispettivi ordinamenti e per il fatto di essere espressione diretta dei cittadini, possono dare affinché la legislazione europea tenga adeguatamente conto, sin dalla fase della sua elaborazione, delle specificità giuridiche, politiche, economiche, sociali e culturali di ogni Paese;

attraverso un effettivo rafforzamento del raccordo con i Parlamenti nazionali, la Commissione potrebbe quindi garantire, in coerenza con i principi democratici enunciati dal Trattato sull'UE, che le proprie iniziative politiche e legislative siano predisposte in modo tale da non presentare o comunque ridurre gli ostacoli o difficoltà nella fase della loro effettiva attuazione ed applicazione degli Stati membri. La necessità di questo raccordo è peraltro sottesa ai principi di sussidiarietà e proporzionalità stessi dovrebbero guidare l'esercizio delle competenze dell'Unione europea, per la cui valutazione la Commissione dovrebbe dia-

logare con i Parlamenti nazionali non soltanto attraverso il meccanismo di allerta precoce previsto dai trattati ma mediante una più sistematica ed effettiva consultazione;

in generale, la Comunicazione sembra sottovalutare che la qualità della regolamentazione, sul piano formale e sostanziale, e quindi il suo processo di elaborazione è un presupposto fondamentale per la sua corretta applicazione;

la Comunicazione richiama, in relazione alla esigenza di assicurare una attuazione rapida ed uniforme della normativa europea negli ordinamenti nazionali, il crescente ricorso al regolamento anziché alla direttiva quale strumento di armonizzazione delle legislazioni nazionali. Tale tendenza, oramai consolidata nella produzione legislativa europea, pur rispondendo alla comprensibile esigenza di prevenire il rischio di divergenze nelle normative nazionali di recepimento e garantire la certezza del diritto, finisce in alcuni settori per pregiudicare gravemente la possibilità che legislatori statali e regionali di adottare norme di attuazione che tengano conto delle specificità giuridiche, economiche e sociali di ciascun Paese e del rispettivo territorio. Il ricorso sistematico al regolamento - in assenza di una puntuale e non tautologica motivazione - appare inoltre di dubbia compatibilità con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, come più volte evidenziato nelle pronunce approvate dalla Camera in merito a specifici progetti legislativi dell'Unione europea, relativi in particolare al pacchetto « Pronti per il 55% »;

per converso, in alcuni settori come quello bancario e finanziario, in cui permangono forti differenze nei sistemi giuridici dei singoli Paesi, risulta urgente l'adozione di testi unici europei, vale a dire insiemi di regole uniformi che consenta a tutti gli operatori di confrontarsi, a parità di condizioni, su un campo da gioco livellato. In tali ambiti, la maggiore armonizzazione della normativa nazionale contribuirebbe anche a evitare o quantomeno ridurre i casi di introduzione o mantenimento di livelli di regolazione diversi da

quelli minimi richiesti dalle direttive europee (cosiddetto *Gold Plating*);

la Comunicazione non tiene altresì conto dell'impatto sulla certezza del diritto e sui soggetti chiamati alla applicazione della normativa dell'Unione europea del ricorso crescente agli atti delegati per integrare la legislazione anche in relazione a questioni di grande rilevanza economica e sociale. Se è comprensibile l'esigenza di non gravare il procedimento legislativo con la definizione di norme dettaglio, al tempo stesso, occorre prevenire un eccesso di normazione attraverso fonti secondarie, peraltro adottate secondo procedure meno trasparenti e senza che siano fissati in molti casi termini di esercizio della delega. Anche su questo punto la Camera dei deputati si riserva di verificare sistematicamente la coerenza delle clausole di delega con l'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

concorrono ad accrescere la complessità del quadro regolamentare applicabile i provvedimenti non aventi carattere formalmente vincolante (cosiddetto soft law), utilizzati soprattutto dalle autorità di regolazione, europee e nazionali, soprattutto nel settore bancario e finanziario. L'assenza di coerenza, anche temporale, tra i differenti livelli normativi genera incertezze interpretative e rende pertanto più difficoltosa e onerosa la conformità al quadro normativo da parte degli operatori e delle stesse istituzioni nazionali;

è altresì assente nella comunicazione una riflessione sulla necessità di non imporre, per garantire una applicazione efficace e coerente del diritto dell'UE, il passaggio in tempi troppo ridotti e ravvicinati a nuove discipline particolarmente onerose e restrittive, soprattutto in relazione al rispetto di nuovi parametri ed all'introduzione di nuove tecnologie e standard tecnici legati alle transizioni verde e digitale. L'esame approfondito dei recenti atti o progetti legislativi in materia evidenzia, anche alla luce delle audizioni dei rappresentanti del sistema produttivo italiano, una oggettiva difficoltà ad ottemperare senza adeguati periodi transitori, alle regole introdotte nell'ambito del pacchetto « Pronti per il 55% »;

al riguardo va evidenziata anche la lacunosità delle valutazioni di impatto che accompagnano alcune proposte legislative, rilevata nelle pronunce adottate dalla Commissione politiche Ue della Camera ai fini della verifica di sussidiarietà di cui al Protocollo n. 2 allegato al TUE e al TFUE. In alcuni casi tali valutazioni non appaiono intese ad una adeguata ponderazione dell'impatto delle varie opzioni regolative sugli ordinamenti nazionali e sui destinatari ma soltanto alla conferma di una linea di intervento già definita in via preliminare ed astratta. Ciò può determinare l'adozione di discipline di difficile applicazione e di conseguenze pregiudizievoli per alcuni Paesi o categorie non motivate da alcun valore aggiunto;

è condivisibile il ricorso alla procedura *EU Pilot* da parte della Commissione europea in relazione a casi di presunta violazione del diritto dell'UE di natura tecnica o in quelli dove è opportuno raccogliere elementi fattuali o giuridici e non invece alle questioni particolarmente delicate e sensibili. Resta fermo che nell'ordinamento italiano compete in ultima istanza al Parlamento, esercitando non soltanto la funzione legislativa ma anche quella di indirizzo e controllo, valutare se ed in quale misura dare soluzione a questioni controverse in una fase precontenziosa o nella fase contenziosa;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

UNA VALUTAZIONE FAVOREVOLE.

con le seguenti osservazioni:

a) è importante che sia rafforzato, sul piano qualitativo e quantitativo, il raccordo tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali nella fase di formazione del diritto e delle politiche dell'U- nione, sia avvalendosi del «dialogo politico » e del meccanismo di allerta precoce per il controllo del principio di sussidiarietà, sia attraverso incontri più mirati e frequenti dei commissari europei con i Parlamenti nazionali, con particolare riferimento alle proposte legislative di maggior impatto, tenuto conto anche delle peculiarità dei singoli Stati membri ed alle loro possibilità di garantirne una loro effettiva e non eccessivamente onerosa applicazione. È auspicabile a questo scopo, tra le altre cose, che le risposte della Commissione europea alle pronunce dei parlamenti nazionali non si riducano ad un mero rinvio alle argomentazioni contenute nelle relazioni illustrative delle proposte legislative o in altri documenti della Commissione europea, ma offrano una replica circostanziata e puntuale alle singole osservazioni, critiche o richieste formulate dai parlamenti stessi;

- b) siano adottate tutte le iniziative utili per migliorare la qualità della regolamentazione dell'Unione europea, soprattutto attraverso una applicazione più rigorosa e sistematica dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. A questo scopo, occorre migliorare sensibilmente la qualità delle valutazioni di impatto affinché esse operino una ponderazione reale ed adeguatamente motivata - anche sulla basa di dati quantitativi e qualitativi, che tengano conto delle possibili diverse situazioni degli Stati membri - di tutte le opzioni regolative, attraverso una analisi effettiva dei costi e dei benefici di ciascuna di essa. Le valutazioni di impatto dovrebbero dare conto inoltre in modo più puntuale e trasparente degli esiti delle consultazioni pubbliche svolte dalla Commissione europea;
- c) siano tenute in debita considerazione, nella scelta delle forme e dei contenuti dell'intervento regolativo europeo, le specificità giuridiche, politiche, economiche, sociali e culturali di ogni Paese nonché l'impatto che la normativa proposta può produrre su ciascuno di essi;
- *d)* alla luce di tali indicazioni, sia valutata e giustificata in modo circostan-

ziato ed accurato la scelta del regolamento anziché della direttiva quale strumento di armonizzazione delle legislazioni nazionali. La motivazione della preferenza per il regolamento non può infatti ridursi ad un tautologico richiamo all'esigenza di prevenire il rischio di forti divergenze nelle normative nazionali di recepimento. Occorre invece che la Commissione, anche in base ad indicatori qualitativi e quantitativi, dimostri le ragioni del ricorso ad uno strumento che solitamente preclude ai legislatori statali e regionali di adottare norme di attuazione che tengano conto delle specificità giuridiche, economiche e sociali di ciascun Paese e territorio;

- e) si consideri invece l'opportunità, nei settori come quello bancario e finanziario in cui permangono forti differenze dei sistemi giuridici dei singoli Paesi, di adottare testi unici europei, recanti regole uniformi tali da consentire a tutti gli operatori di confrontarsi, a parità di condizioni, su un campo da gioco livellato. Ciò anche al fine di evitare o quantomeno ridurre i casi di introduzione o mantenimento di livelli di regolazione diversi da quelli minimi richiesti dalle direttive europee (cosiddetto Gold Plating);
- f) sia accuratamente ponderato e giustificato, in stretta coerenza con il dettato dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il ricorso ad atti delegati per integrare la legislazione in relazione a questioni di grande rilevanza economica e sociale:
- g) sia assicurato il coordinamento tra le differenti normative in vigore o in corso di adozione che insistono su un medesimo settore produttivo, al fine di prevenire oneri regolamentari non necessari e di assicurare la certezza del diritto;
- *h)* si eviti, se non in casi debitamente motivati, l'adozione da parte di Istituzioni

ed organi dell'UE di atti non aventi carattere formalmente vincolante (cosiddetto *soft law*), che può generare incertezze interpretative e rende pertanto più difficoltosa e onerosa la conformità al quadro normativo da parte degli operatori e delle stesse istituzioni nazionali;

- i) siano fissati negli atti normativi che introducono nuove discipline particolarmente onerose e restrittive, soprattutto in relazione a nuove tecnologie e parametri legati alle transizioni verde e digitale, periodi transitori adeguati ed effettivi, commisurati alle peculiarità di ogni Stato che tengano anche conto dell'eventuale adozione di atti delegati in modo da consentire l'adattamento graduale delle amministrazioni pubbliche e del settore produttivo e da evitare squilibri socio-economici marcati tra i Paesi membri;
- *j)* sia assicurata sistematicamente, in coerenza con il principio di proporzionalità, la preferenza per la scelta regolativa che abbia l'impatto minimo necessario sui destinatari, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
- *k)* il ricorso alla procedura *EU Pilot* da parte della Commissione europea sia mantenuto esclusivamente in relazione ai casi di presunta violazione del diritto dell'UE di natura tecnica o in quelli dove è opportuno raccogliere elementi fattuali o giuridici e non invece alle questioni particolarmente delicate e sensibili:
- *l)* il Governo, ottemperando agli obblighi previsti dalla legge n. 234 del 2012, trasmetterà in modo sistematico e tempestivo alle Camere le informazioni e i documenti relativi alle procedure di infrazione e a quelle in materia di aiuti di Stato, nonché, ove appropriato, ai cosiddetti casi *EU Pilot*.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	128
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Direttore Intrattenimento Day Time e del Direttore Approfondimento (Svolgi-	
mento)	128

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA. — Intervengono il dottor Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time e il dottor Paolo Corsini, direttore Approfondimento, accompagnati dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice Relazioni istituzionali e dal dottor Davide Di Gregorio, Direttore Staff Direttore Generale Corporate.

La seduta comincia alle 13.45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore Intrattenimento Day Time e del Direttore Approfondimento.

(Svolgimento).

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità il dottor Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time e il dottor Paolo Corsini, direttore Approfondimento, accompagnati dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice Relazioni istituzionali e dal dottor Davide Di Gregorio, Direttore Staff Direttore Generale Corporate.

Le valutazioni autorevoli che saranno fornite dai nostri ospiti, con particolare riguardo ai prodotti dell'intrattenimento e dell'approfondimento, saranno sicuramente utili nella prospettiva dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la Rai su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione. Cede quindi la parola ai nostri ospiti per le esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

Il dottor MELLONE e il dottor CORSINI svolgono le proprie relazioni.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni i senatori BEVILAC-QUA (M5S) e BERGESIO (LSP-PSd'Az), il deputato FILINI (FDI), il senatore GA-SPARRI (FI-BP-PPE), i deputati GRAZIANO

(PD-IDP) e LUPI (NM(N-C-U-I)-M) e la PRESIDENTE.

Svolgono una replica il dottor MEL-LONE e il dottor CORSINI.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	130
Comunicazioni del Presidente	130
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Marcello Viola	
(Svolgimento e rinvio)	130

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Comunicazioni del Presidente.

Chiara COLOSIMO, presidente, ricorda che la legge istitutiva prevede la possibilità che i rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione possano trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste provvisorie delle candidature entro il settantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per lo svolgimento delle elezioni, per consentire alla Commissione la verifica della sussi-

stenza di eventuali condizioni ostative alle candidature.

Trattandosi di un procedimento su base volontaria, solo recentemente introdotto nell'ordinamento, anche in vista delle elezioni che si terranno il prossimo ottobre, sottolinea l'importanza di incoraggiarne la più ampia applicazione, e preannuncia l'intenzione di inviare a riguardo una lettera ai presidenti dei gruppi di Camera e Senato, nonché alle istituzioni locali interessate dalle consultazioni elettorali del prossimo ottobre.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Marcello Viola.

(Svolgimento e rinvio).

Chiara COLOSIMO, presidente, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Marcello Viola, accompagnato dal procuratore aggiunto Alessandra Dolci e dal sostituto procuratore Paolo Storari. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi sospendendo in

tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*. Comunica infine che vista la tempistica dei lavori parlamentari l'audizione non potrà concludersi nella seduta odierna, e che il procuratore si è reso disponibile a proseguirla in data successiva.

Marcello VIOLA, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano*, svolge una relazione.

Alessandra DOLCI, procuratore aggiunto, e Paolo STORARI, sostituto procuratore, svolgono a loro volta relazioni.

Marcello VIOLA, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in-

terviene per formulare alcune osservazioni integrative.

Chiara COLOSIMO, presidente, ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione, e rinvia il seguito dell'audizione per la formulazione di eventuali quesiti, da parte dei colleghi Commissari, ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale dell'Enel, Flavio Cattaneo (Svolgimento e conclusione)

132

AUDIZIONI

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale dell'Enel, Flavio Cattaneo.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale dell'Enel, Flavio Cattaneo.

Flavio CATTANEO, Amministratore delegato e Direttore Generale dell'Enel, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, presidente, il senatore Enrico BORGHI (A-IV-RE) e la senatrice Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (A-IV-RE), ai quali rispondono Flavio CATTANEO, Amministratore delegato e Direttore Generale dell'Enel e Nicola LANZETTA, Direttore Italia dell'Enel.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'Amministratore delegato e Direttore generale dell'Enel, Flavio Cattaneo, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

SOMMARIO

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	133
Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni (Svolgimento e	
conclusione)	133

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 10.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni, che rin-

grazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Nicola MOLTENI, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Andrea DE MARIA (PD-IDP), Antonino IARIA (M5S), Riccardo DE CORATO (FDI), Paolo CIANI (PD-IDP), Daniela RUFFINO (A-IV-RE) e Giorgia ANDREUZZA (LEGA), ai quali risponde Nicola MOLTENI, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno.

Alessandro BATTILOCCHIO, presidente, ringrazia il Sottosegretario Nicola Molteni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	
RISOLUZIONI:	
7-00123 Onori: Sull'allargamento dell'Unione europea ai Balcani Occidentali (Seguito della discussione e rinvio)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 746 Carloni e C. 1324 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	5
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 715-B cost. approvata, in seconda deliberazione, dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	7
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	9
ALLEGATO (Parere approvato)	20
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE. Atto n. 53 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	9

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. Atto n. 54 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	14
III Affari esteri e comunitari	
RISOLUZIONI:	
7-00125 Boldrini: Su iniziative per isolare il governo di Lukashenko e sostenere l'opposizione democratica bielorussa (Discussione e rinvio)	23
7-00115 Caiata: Sull'adesione della Moldova all'Unione europea (Discussione e rinvio)	24
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Esame e rinvio)	25
ERRATA CORRIGE	27
IV Difesa	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare. Atto n. 56 (Esame e rinvio)	28
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	31
Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 e abb. (Parere all'Assemblea) (Esame e rinvio)	39
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536 e abbA (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e rinvio)	43
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE. Atto n. 53 (Rilievi alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole)	44
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. Atto n. 55 (Rilievi alla VI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole)	44
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. (COM(2022) 548 <i>final</i>).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga	

e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». (10597/23) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
VI Finanze	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01208 De Palma: Iniziative in merito all'aumento dei canoni demaniali per le imprese dello spettacolo viaggiante	47
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	52
5-01209 Matera: Dati relativi alle risorse attualmente disponibili e allo stato del finanziamento del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa	48
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	53
5-01210 Centemero: Iniziative volte a definire l'operatività delle disposizioni in materia di criptovalute	48
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	54
5-01211 Fenu: Adozione di misure volte a ridurre il prezzo del carburante al distributore .	48
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	56
5-01212 Del Barba: Interventi urgenti al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta previsto per le società <i>benefit</i>	48
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	58
5-01213 Borrelli: Iniziative del Governo per il contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale .	49
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	59
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. Atto n. 55 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	49
ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)	61
VII Cultura, scienza e istruzione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
	02
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 836 Molinari, recante Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive, di: Cesare Di Cintio, avvocato specializzato in diritto sportivo. Massimiliano Romiti, presidente del Comitato «Nelle origini il futuro » e vice presidente dell'associazione ToroMio e Daniele Farsetti, presidente del comitato Orgoglio Amaranto .	62
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione, audizione di: Deborah Agostino, professoressa in programmazione, finanza e controllo e direttore dell'Osservatorio Innovazione Digitale per la Cultura del Politecnico di Milano, rappresentanti del gruppo SIMAR, in videoconferenza, e Mirko Tavosanis, professore associato di linguistica italiana e presidente dei corsi di studio in informatica umanistica dell'Università di Pisa, in videoconferenza (Svolgimento e conclusione)	62
uwwim)	UΖ

84

VIII Ambiente, territorio e iavori pubblici	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. COM (2022) 548 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. Doc. LXXXVI, n. 1.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	6
ALLEGATO (Parere approvato)	6
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022)548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	7
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	7
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	7
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	7
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	7
Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	8
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	8
SEDE REFERENTE:	0
Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione. C. 597 Gadda (<i>Esame e rinvio</i>)	8
	0
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Gestori autonomi italiani associati (GAIA) nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti	8
INTERROGAZIONI:	

Sulla pubblicità dei lavori


5-00054 De Maria: Sulle strategie di Enea per la valorizzazione delle specifiche attività nell'area emiliano-romagnola, in particolare della sede del Brasimone
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-00091 Braga: Sull'ampliamento dei limiti di spesa a favore della Pubblica amministrazione per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di impianti termici alimentati a fonti rinnovabili
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-01071 Simiani: Sulla trasmissione al Parlamento delle proposte di aggiornamento del Pniec
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
XI Lavoro pubblico e privato
SEDE CONSULTIVA:
Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone (Parere alla VII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 1 (Parere approvato)
Modifiche agli articoli 335 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835 Sasso (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 2 (Parere approvato)
XII Affari sociali
SEDE REFERENTE:
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. Testo base C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello (Seguito dell'esame e rinvio)
ALLEGATO 1 (Proposte emendative)
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)
Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malavasi, C. 1171 Graziano e C. 1228 Di Lauro (Seguito
dell'esame e rinvio)
(body shaming). C. 1049 Semenzato (Esame e rinvio)
RISOLUZIONI:
7-00122 Ciancitto in materia di accessibilità ai servizi sanitari per le persone con disabilità (Discussione e rinvio)
AVVERTENZA
XIII Agricoltura
SEDE REFERENTE:
Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico. C. 161 Cattoi, C. 706 Ciaburro e C. 967 Caramiello (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)
Disposizioni in materia di fauna carnivora e selvatica. C. 136 Bruzzone e altri, C. 167 Cattoi, C. 568 Caretta, C. 608 Vaccari e altri e C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO RISTRETTO:
Disposizioni per la castanicoltura. C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello
AUDIZIONI INFORMALI:
Seguito dell'audizione del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito all'adozione dei piani di depopolamento e di cattura dei cinghiali e sulle misure ivi previste
XIV Politiche dell'Unione europea
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Atto n. 53 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. Atto n. 55 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati COM(2022) 518 final (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni)
ALLEGATO 3 (Proposta di documento finale presentata dal relatore)
ALLEGATO 4 (Documento finale approvato dalla Commissione)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI- LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
Sulla pubblicità dei lavori
PROCEDURE INFORMATIVE:
Audizione del Direttore Intrattenimento Day Time e del Direttore Approfondimento (Svolgimento)
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE
Sulla pubblicità dei lavori
Comunicazioni del Presidente
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Marcello Viola (Svolgimento e rinvio)
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
AUDIZIONI:
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale dell'Enel, Flavio Cattaneo (Svolgimento e conclusione)

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	133
Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni (Svolgimento e	
conclusione)	133

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



*19SMC0048750